

RESOCONTO STENOGRAFICO

502.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO, DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

PAG.	PAG.	
Missioni	43445	aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (<i>approvato dal Senato</i>) (3820).
Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa:		PRESIDENTE
PRESIDENTE	43436, 43437	FORNASARI GIUSEPPE (DC)
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	43437	GEREMICCA ANDREA (PCI)
Disegni di legge:		ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i>
(Approvazione in Commissione)	43486	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	43485	
Disegno di legge (Seguito della discussione e reiezione):		Disegno di legge (Seguito della discussione):
S. 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30		S. 1806. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
		aprile 1986, n. 133, recante provve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
dimenti urgenti per la finanza locale (<i>approvato dal Senato</i>) (3795).	
PRESIDENTE . . . 43445, 43449, 43451, 43452, 43475, 43476, 43479, 43481, 43483, 43486, 43490	
ALPINI RENATO (<i>MSI-DN</i>) 43472, 43475	
ANTONI VARESE (<i>PCI</i>) 43486	
D'AIMMO FLORINDO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . . . 43445, 43448, 43449, 43476	
GORIA GIOVANNI, <i>Ministro del tesoro</i> . 43449	
GUALANDI ENRICO (<i>PCI</i>) 43479	
MACCIOTTA GIORGIO (<i>PCI</i>) 43481	
RUTELLI FRANCESCO (<i>PR</i>) 43451	
SARTI ARMANDO (<i>PCI</i>) 43483	
TRIVA RUBES (<i>PCI</i>) 43475, 43476	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 43435, 43445	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . 43485	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 43436	
Interrogazioni:	
(Annunzio) 43490	
Risoluzione:	
(Annunzio) 43490	
Assemblea dell'Atlantico del Nord:	
(Trasmissione di risoluzione) 43435	
Per lo svolgimento di una interpellanza:	
PRESIDENTE 43445	
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>) 43445	
Presidente della Corte costituzionale:	
(Annunzio della nomina) 43435	
Votazione segreta di disegno di legge 43440	
Ordine del giorno della seduta di domani 43490	

La seduta comincia alle 11,30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 giugno.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 24 giugno 1986 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BELLUSCIO: «Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata dei pubblici dipendenti» (3861).

In data odierna è stata inoltre presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

PIRO: «Limitazioni alla vendita di pile al mercurio» (3862).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della nomina del Presidente della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera, datata 24 giugno 1986:

«Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe, ai sensi

dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del palazzo della Consulta, ha proceduto alla nomina del presidente nella persona del sottoscritto.

Assumerò le funzioni a decorrere dal 2 luglio prossimo, data in cui cesserà dalla carica di giudice costituzionale e di Presidente il professore Livio Paladin.

«Firmato Antonio LA PERGOLA»

Ho risposto prendendo atto della comunicazione e formulando i migliori voti per il lavoro della Corte e per l'attività del suo Presidente.

In precedenza era a me pervenuta una lettera da parte del Presidente professore Livio Paladin con la quale mi comunicava la sua cessazione dalla carica di giudice costituzionale.

Desidero confermare, anche a nome dell'Assemblea, al professore Paladin l'espressione del più vivo apprezzamento per l'opera da lui svolta nell'esercizio delle funzioni di giudice costituzionale e quindi di Presidente della Corte costituzionale.

Trasmissione di una risoluzione dall'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di una risoluzione adottata

da quel Consesso nel corso della seduta del 26 maggio 1986:

Risoluzione sulla cooperazione in materia di difesa (doc. XII, n. 148).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla VII Commissione permanente (Difesa), nonché alla III Commissione (Esteri).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la II Commissione permanente (Interni) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

FERRARI MARTE ed altri: «Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale» (170); COLOMBINI ed altri: «Concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale» (763); GARAVAGLIA ed altri: «Concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale» (1432); FIORI: «Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati» (1683); SAVIO ed altri: «Concessione di contributi in favore di alcune associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale» (1694); COLUCCI ed altri: «Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale» (1790); BECCHETTI: «Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale» (1810); ARTIOLI ed altri: «Norme per la concessione

di contributi statali ad associazioni ed istituzioni che svolgono attività di promozione sociale» (2566). (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

«Modifica degli articoli 30, primo comma, e 31, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in tema di sospensione del magistrato sottoposto a procedimento penale o disciplinare» (3593) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero» (3763) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

«Emissione di monete celebrative del quarantesimo anniversario della Repubblica» (3796) (*con parere della II e della V Commissione*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Triennale di Milano"» (3765) *(con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1293. — «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» *(approvato dalla VII Commissione del Senato) (3854) (con parere della I e della III Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

SANTUZ ed altri: «Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (3355) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).*

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, in data 28 gennaio dell'anno corrente, gli onorevoli Parigi, Forner, Berselli, Franco Franchi e Tassi, del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, hanno presentato una analoga proposta, sugli interventi a favore delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976. Non ci opponiamo al trasferi-

mento in sede legislativa della proposta di legge n. 3355, ma a questa proposta di legge dovrà essere abbinata anche la proposta di legge n. 3435, di cui ho fatto menzione. Ottenendo questo, *nulla quaestio* per la predetta assegnazione alla IX Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, posso assicurare che l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge da lei segnalata avverrà ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Se non vi sono altre obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dell'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI: «Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche» (1446); BARACETTI ed altri: «Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli» (2738); PARIGI ed altri: «Interventi a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976» (3435), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

X Commissione (Trasporti):

S. 1179. — «Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale» *(approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3852) (con parere della I, della III e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (approvato dal Senato) (3820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, ed ha replicato il ministro per il coordinamento della protezione civile.

Avverto che agli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, non sono stati presentati emendamenti.

Avverto altresì che, sull'articolo 1 del disegno di legge è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dello articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,40,
è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, al comma 1, le parole: "pericolo alla pubblica incolumità", sono sostituite con le seguenti: "pericolo incombente per la pubblica incolumità"».

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e non essendo stati presentati emendamenti, chiedo all'onorevole Fornasari se insista per la votazione a scrutinio segreto.

GIUSEPPE FORNASARI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato — Commenti).

Onorevoli colleghi, i deputati segretari, cui mi sono rivolto, concordano sull'esito della votazione.

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*».

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 1986 n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo

impegna il Governo:

a) a presentare entro il 31 luglio 1986 il disegno di legge di cui è già stata data notizia, concernente il superamento delle gestioni commissariali di cui al titolo VIII della legge 219 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni unitamente al potenziamento delle istituzioni locali titolari del completamento e della gestione del programma statale di edilizia residenziale per Napoli;

b) a trasmettere alle competenti Commissioni il programma degli interventi e delle opere che il Ministero per il coordinamento delle protezioni civili, sulla base delle indicazioni delle regioni, farà oggetto di ordinanze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 1986 con indicazione delle specifiche ragioni di urgenza e priorità;

c) ad assumere le necessarie iniziative per la proroga dei termini previsti dalla legislazione sul terremoto, in scadenza al 30 giugno 1986 e per quanto riguarda il finanziamento di un intervento integrativo di acquisto o costruzione-alloggi da parte del sindaco commissario di Governo del comune di Napoli per liberare le strutture ancora occupate da famiglie senza tetto, così come stabilito dall'articolo 7-bis della legge 8 agosto 1985, n. 422.

9/3820/1

GEREMICCA, BOTTA, FLORINO, CARIA, LODIGIANI.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Geremicca 9/3820/1 che risponde perfettamente alle intenzioni che lo stesso Governo ha espresso al Senato e che qui ha ulteriormente precisato in merito alla procedura per l'utilizzazione del fondo per gli interventi urgenti in caso di frane.

PRESIDENTE. Onorevole Geremicca insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ANDREA GEREMICCA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, abbiamo avuto la possibilità di esprimere la nostra valutazione su questo disegno di legge di conversione già in sede di discussione sulle linee generali. Devo aggiungere però che tale possibilità l'abbiamo avuta anche al Senato dove abbiamo espresso un voto contrario. I colleghi avranno notato che, pur avendo motivato in modo puntuale il nostro dissenso nei riguardi del decreto-legge, abbiamo evitato di presentare emendamenti.

La ragione che ci ha indotto ad operare questa scelta risiede innanzitutto nell'esiguità dei tempi a disposizione. Il decreto-legge, come è noto, scade il 30 giugno e se la Camera avesse approvato qualche emendamento, l'altro ramo del Parlamento sicuramente non avrebbe potuto convertire in legge il decreto n. 134. Noi intendiamo quindi essere precisi su un dissenso di fondo che non si traduce tanto nella presentazione di singoli emendamenti, bensì in una indicazione che intendiamo ridare al Governo e dare alla maggioranza.

L'indicazione è questa: siamo giunti al punto in cui le questioni relative alla ricostruzione delle zone terremotate, con particolare riferimento al programma per la costruzione dei 20 mila alloggi a Napoli, non possono più essere affidate a gestioni di carattere straordinario. È giunto il momento di consentire, sia pure in maniera graduale ma precisa, il rientro nei poteri istituzionali ed ordinari di questo programma di ricostruzione. Tale questione non poteva essere resa esplicita attraverso la pre-

sentazione di emendamenti, per cui noi abbiamo tentato di porla in evidenza attraverso la richiesta formulata nell'ordine del giorno firmato da esponenti di diverse forze politiche.

Non chiediamo che il Governo presenti un disegno di legge al riguardo, in quanto è nostra intenzione elaborare una proposta di legge, ma dal momento che l'esecutivo ha annunciato al Senato l'intenzione di intervenire, noi chiediamo che il provvedimento governativo sia presentato entro il 30 luglio in modo che si possa aprire una discussione sul ritorno ai poteri ordinari nella ricostruzione dei 20 mila alloggi di Napoli e sul potenziamento delle istituzioni.

Noi riteniamo inoltre non giusto, di fronte ad urgenze, approvare provvedimenti di carattere straordinario (mi riferisco in particolar modo agli 80 miliardi destinati al fondo della protezione civile per la difesa del suolo di fronte a pericoli incombenti) in assenza di grandi leggiquadro di settore entro le quali può anche esercitarsi l'intervento straordinario ed urgente. Prova di questo è il fatto che il Parlamento sta esaminando la legge per la difesa del suolo e che nell'ambito di questa legge vi è la possibilità di operare interventi straordinari affidati alle regioni.

Ecco perché anziché proporre un emendamento specifico, nel nostro ordine del giorno abbiamo chiesto al ministro che il programma di interventi straordinari relativo al fondo di 80 miliardi sia trasmesso alle Camere, e che ciò avvenga sulla base delle indicazioni e dei criteri in relazione ai quali si compie la scelta di priorità e di urgenza, come momento transitorio rispetto alla normativa organica sulla difesa del suolo, che noi auspichiamo possa presto concludere il suo iter.

Chiediamo che anche altri termini relativi alle leggi speciali per la ricostruzione e con scadenza il 30 giugno, siano prorogati, tenendo presente la necessità di offrire possibilità di alloggio alle famiglie poste attualmente in ricoveri precari nella città di Napoli.

Tali ragioni indicano un'opposizione al provvedimento che al tempo stesso è critica stimolante, affinché si vada a soluzioni organiche in grado di risolvere realmente i problemi della costruzione e della difesa del suolo.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3820, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: S 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo *(approvato dal Senato)* (3820):

Presenti	386
Votanti	385
Astenuti	1
Maggioranza	193
Voti favorevoli	188
Voti contrari	197

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo

Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio

Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Fastini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanfilippo Bernardo
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Gatti Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Binelli Gian Carlo
Campagnoli Mario
Cavigliasso Paola
Diglio Pasquale
Ianni Guido
Meneghetti Gioacchino
Pandolfi Filippo Maria
Patuelli Antonio
Pellizzari Gianmario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Poli Gian Gaetano
 Rabino Giovanni
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Toma Mario
 Zuech Giuseppe

**Per lo svolgimento
 di una interpellanza.**

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero preannunciare che nella seduta di domani chiederò, ai sensi del quarto comma dell'articolo 137 del regolamento, che l'Assemblea fissi la data per lo svolgimento della mia interpellanza n. 2-00911 sull'AGE Control, a meno che il Governo non indichi una data idonea per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, onorevole Labriola.
 Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,15,
 è ripresa alle 16.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
 VITO LATTANZIO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alinovi, Armato, Fittante, Mancini Giacomo, Pollice, Rizzo e Teodori sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

ROSSI DI MONTELERA: «Norme per il conferimento di supplenze ai ricercatori universitari confermati» (3863).

Sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1806. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (approvato dal Senato) (3795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Ricordo che nella seduta del 23 giugno scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali. Passiamo pertanto alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole D'Aimmo.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, siamo alla conclusione di un dibattito su un provvedimento importante che dovrà disciplinare — e siamo alla metà dell'esercizio 1986 — la finanza locale. È un dibattito che è iniziato alla fine dello scorso anno e che ancora non trova un suo termine. Per la verità, com'è stato sottolineato più volte, la Camera dei deputati è stata chiamata ad esaminare questo provvedimento solo da pochi giorni e con grande sollecitudine ha proceduto all'esame in Commissione e si è messa in condizione di presentare, nel testo licenziato dal Senato, il provvedimento in Assemblea per una rapida conversione, tenuto conto del termine di scadenza del decreto che, com'è noto, è il 30 giugno prossimo, cioè fra pochi giorni.

La discussione in Assemblea ha sostan-

zialmente ripetuto i termini del dibattito svoltosi in Commissione dove, pur nella ristrettezza dei tempi, sono stati toccati tutti gli aspetti del provvedimento. In effetti il dibattito in quest'aula è stato abbastanza ripetitivo, esplicativo di una posizione o di posizioni politiche che erano già state espresse in sede di Commissione.

Il disegno di legge n. 1580, da cui derivano tutti i provvedimenti di decretazione d'urgenza, presentato dal Governo nel novembre dello scorso anno al Senato e che ha definito l'ordinamento della finanza locale, sostanzialmente ha seguito la politica di finanza locale che era stata imposta e realizzata in questi anni con l'approvazione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, cioè del decreto che ha stabilito la triennializzazione degli interventi dei trasferimenti dello Stato alla finanza locale ed in cui, in sede di conversione, furono indicati i tre fondi. Con il primo, il fondo ordinario, si erogavano risorse a fronte delle spese correnti degli enti locali sulla base di parametri oggettivi, legati alla consistenza demografica dei comuni (e quindi per classi demografiche), ai valori del prodotto lordo per abitante realizzato nelle province in cui i comuni sono situati, oppure, nel caso delle province, in relazione all'estensione chilometrica delle strade. Erano poi previsti un secondo fondo (di perequazione) articolato in due sezioni, per comuni e province, ed infine un fondo unico per gli investimenti dei comuni e province, ripartito sempre sulla base di parametri oggettivi.

Lo sforzo compiuto, la logica seguita in questi anni dal Governo sulla base di questi provvedimenti ha consentito di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al passato, ristabilendo ordine all'interno della finanza locale, perequando il trasferimento delle risorse, eliminando gli squilibri che in passato si erano realizzati, con l'obiettivo di realizzare, per quanto possibile, equità nella realizzazione e nella gestione dei servizi civili.

Tale linea è stata seguita anche nei decreti successivi, che si sono resi necessari

per consentire una rapida approvazione di misure volte a disciplinare l'attività di finanza locale e per consentire la redazione dei bilanci degli enti locali.

L'unica novità rispetto alla logica del decreto-legge 28 febbraio 1983 era l'introduzione, come è noto, della TASCOS, cioè del potere impositivo concesso ai comuni per reperire risorse aggiuntive da utilizzare per il mantenimento dei livelli di vita civile realizzati.

D'altra parte, questa sembrava una linea voluta, sul piano della innovazione e dell'ammodernamento della politica verso gli enti locali, da tutte le forze politiche. Stranamente, invece, su questo argomento — l'autonomia impositiva restituita ai comuni — c'è stato, come è noto, uno scontro tra le forze politiche, che ha costretto il Governo a presentare (siamo al terzo provvedimento di decretazione di urgenza, che sta per scadere) tre volte lo stesso provvedimento.

Il provvedimento che stiamo esaminando — è stato già sottolineato — essendo stata eliminata la TASCOS e quindi l'autonomia impositiva per il 1986, con il relativo gettito per i comuni, ha previsto una reintegrazione di 1815 miliardi, a fronte del taglio di 1315 miliardi precedentemente praticato sui fondi del 1985 aumentati del tasso di inflazione programmato (6 per cento).

Complessivamente, dunque, le risorse aggiuntive, con riferimento al 1985, sono risultate dell'8,72 per cento e, quindi, superiori al tasso di inflazione.

Il provvedimento, prima di essere emendato al Senato, con la cancellazione della TASCOS, prevedeva tale imposizione come facoltativa ed aggiuntiva per l'intero gettito del 1986.

Quando si sostiene, quindi (e lo si è sostenuto in quest'aula ed in Commissione), che non era possibile accettare il principio della facoltà impositiva ai comuni perché parzialmente sostitutiva di una riduzione praticata nella legge finanziaria, per 1315 miliardi, si ricorre ad argomento che in effetti non è valido.

È un argomento, dunque, che cade, poiché la TASCOS prevista nell'ultimo decreto

e annullata dal Senato era interamente aggiuntiva ed avrebbe dovuto consentire ai comuni di utilizzare risorse per le operazioni riferite ai bilanci 1986 (per il pareggio dei bilanci e per far fronte a tutte le esigenze connesse all'aumento dei costi, per qualsiasi causa e motivo si fossero determinati nel corso dell'anno considerato). Dunque, una potestà lasciata ai comuni per risolvere i problemi dei quali ci si è preoccupati da più parti politiche, in quest'aula, nel dibattito svoltosi.

A questo punto è stato introdotto un altro argomento, che a me sembra specioso. Sono costretto a riprenderlo perché mi pare si sia davvero di fronte ad una discussione kafkiana (non potrebbe essere definita diversamente). Si è sostenuto che il decreto ultimo, relativo all'ultimo testo approvato, era illegittimo in quanto l'urgenza non era giustificata, trattandosi di una imposizione solo facoltativa per il 1986 ed obbligatoria a partire dal 1987. Dopo sei mesi di dibattito, però, dopo rinvii e reiterazioni di decreti, non vi era, con tutta evidenza, un altro meccanismo per consentire l'approvazione della nuova tassa per il 1986 se non, appunto, il decreto d'urgenza. E siamo al 30 giugno 1986...

Sostenere, quindi, l'illegittimità del mezzo usato, sul piano tecnico-legislativo, è veramente paradossale. Come si sarebbe dovuto introdurre la nuova imposta, dopo sei mesi di discussioni e contrasti? E l'eliminazione della TASCÒ, di cui soprattutto le opposizioni hanno avuto la responsabilità, non penalizza sostanzialmente i comuni, che si trovano nella situazione di difficoltà che è stata denunciata? E non era il mezzo, appunto la TASCÒ, per risolvere i problemi finanziari degli enti locali? Si è qui parlato della presunta riduzione del gettito INVIM, anche se proprio in questi giorni il ministro delle finanze Visentini, in una sua comunicazione, ha sostenuto che non vi sarà alcuna flessione del gettito INVIM per l'immediato, mentre in avvenire tale riduzione deriverà dal venir meno dell'inflazione, e non dalla diminuzione dell'imposta di registro. (*Commenti del deputato*

Triva). È in corso un accertamento in tale senso, relativo ai comuni con non più di 20 mila abitanti, su iniziativa dell'ANCI. Ma, in attesa dell'esito di tale accertamento, possiamo comunque dire che anche questa parte avrebbe potuto essere coperta con il gettito della nuova tassa.

Occorre a questo punto chiedersi quali siano le soluzioni alternative. Si sarebbe, infatti, potuto entrare nel merito e ritenere che, sul piano dei contenuti, sul piano dei meccanismi di applicazione, la nuova tassa non rispondesse alle esigenze della linea politica sostenuta da taluni gruppi. Ma allora sarebbe stato necessario soffermarsi attentamente sulle soluzioni alternative. Sembrava che fossimo tutti d'accordo sul principio dell'autonomia impositiva dei comuni, che sembrava l'unica soluzione valida, ma dobbiamo constatare che l'unica linea alternativa proposta è quella che emerge dagli emendamenti che sono stati presentati. Ebbene, si tratta in sostanza di una sanatoria, cioè di una politica di emergenza: la revisione straordinaria dei bilanci dei comuni, delle provincie e degli altri enti locali, la rilevazione dei debiti fuori bilancio ed infine la sanatoria, attraverso l'integrazione dei trasferimenti statali ordinari dal 1987; e se mancassero valide motivazioni per giustificare l'integrazione dei trasferimenti si prevede una anticipazione senza interessi, operata dallo Stato con mutui quinquennali o decennali. Siamo, cioè, alla revisione straordinaria dei debiti fuori bilancio, alla sanatoria, al trasferimento a carico della finanza statale: proprio la linea seguita da sempre, nel dopoguerra, la linea del rimborso a piè di lista, dell'intervento a copertura dei debiti, con conseguente sperequazione tra i singoli enti locali. È una linea che si contrappone nettamente a quella seguita negli ultimi anni tendente a riequilibrare i trasferimenti di risorse agli enti locali.

Ci troviamo quindi di fronte a due proposte che si contrappongono. Da un lato c'è quella del Governo e della maggioranza, sia pure emendata con la soppressione della TASCÒ e con l'integrazione dei trasferimenti al livello di quelli del 1985,

con un ulteriore incremento, pari ed anzi superiore al tasso di inflazione (ricordavo precedentemente che la misura dell'incremento previsto è dell'8,72 per cento), ma che mantiene il criterio perequativo sin qui seguito nei trasferimenti. Dall'altro c'è la proposta di fare un inventario di tutti i debiti fuori bilancio e di operare una sanatoria generalizzata, scaricando sul bilancio dello Stato le maggiori spese, non giustificate e non coperte, degli enti locali.

Credo che i termini della questione, ridotti all'essenziale, siano sostanzialmente questi. Certo, non possiamo ignorare che la finanza degli enti locali si è deteriorata per comportamenti che molte volte erano obbligatori, ma anche volte sono stati facoltativi. Esiste una situazione di difficoltà nella formazione e nel pareggio dei bilanci, ma qui occorre stabilire i rimedi.

In altre parole, si ritiene di poter continuare con la politica della sanatoria, dell'azzerramento periodico, così come è stato fatto in tutti questi anni, penalizzando i comuni meno attivi, pareggiando i conti di quelli che hanno speso di più e, quindi, determinando sperequazioni nel paese? Tenuto conto che gli enti locali sono diventati, proprio per la politica di contenimento delle spese correnti e di aumento degli investimenti, i maggiori investitori nel nostro paese, vogliamo continuare con la politica dei rimborsi, del piè di lista, della spesa storica o vogliamo dare autonomia e responsabilità agli enti locali per cui, al di là di un determinato limite e di certi *plafond*, debbono essere chiamati gli utenti a concorrere alle spese per il funzionamento dei servizi civili, per mantenere servizi a volte sofisticati e quella alta qualità di vita, cui pure tutte le comunità hanno diritto?

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. A questo punto sorge legittimo un sospetto. È stata eliminata la TASCOS o comunque la fa-

coltà impositiva degli enti locali, comunque essa possa essere definita, perché si vuole mantenere la linea vecchia e tradizionale della politica degli enti locali di emergenza, di risanamento e di scarico sulla finanza centrale degli oneri di funzionamento degli enti locali, dei nostri comuni? Il sospetto, ripeto, è legittimo perché non sono state presentate soluzioni alternative, se non quella di far pagare lo Stato, se non quella dell'assalto alla diligenza.

RUBES TRIVA. Sei veramente incredibile come falsità! Lo sai?

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Naturalmente vi è la possibilità di un rimedio a tale situazione. Mi rendo conto che i termini del problema, ridotti alla loro essenzialità, comportano una scelta che sul piano politico può essere scomoda.

La proposta di rimedio è quella di mettere in evidenza i disavanzi e gli indebitamenti fuori bilancio. Ciò richiede un periodo di accertamento perché, secondo le proposte formulate, dovrebbero essere gli stessi enti locali a mettere in evidenza i residui attivi e passivi, a fare una revisione dei bilanci e ad accertare i disavanzi. La proposta è di realizzare tale rimedio finanziario, questo riequilibrio dei bilanci con dei provvedimenti organici che chiamino a concorrere gli stessi comuni, gli stessi enti locali e le stesse comunità interessate al riequilibrio dei conti, secondo la linea del disegno di legge n. 1580, all'esame del Senato.

Ciò deve avvenire a prescindere dal bilancio 1986 e da questo provvedimento, che non può che essere approvato, se non vogliamo mettere i comuni in ulteriore grave difficoltà.

L'emendamento presentato all'articolo 1 è indeterminato sul piano finanziario perché dipende da una serie di accertamenti che dovrebbero essere effettuati dagli stessi comuni nei prossimi mesi... In sostanza si tratta di un emendamento non coperto sul piano finanziario, indeterminato. La V Commissione (Bilancio) non ha potuto prenderlo in considerazione

per il parere di compatibilità finanziaria proprio a causa della sua indeterminazione. Pertanto, in attesa che si proceda all'inventario delle posizioni finanziarie dei bilanci dei singoli comuni, è possibile riprendere l'esame della proposta complessiva dell'ordinamento della finanza locale in modo da prevedere, in un clima di maggiore serenità, i provvedimenti risanatori, reintroducendo una facoltà impositiva e chiamando quindi al pareggio dei bilanci e alla eliminazione dei disavanzi nascosti gli stessi enti locali, le stesse comunità attraverso un ammortamento legato al gettito della TASCOS (se è questo il nome che si vorrà usare).

D'altra parte anche l'argomento secondo il quale il presente provvedimento in definitiva rischia di diventare permanente, perché prevede la triennializzazione dei riparti, è un argomento che non regge ad una critica serena, in quanto era obbligatorio in sede di dibattito al Senato introdurre la triennializzazione perché le risorse sono previste nella legge finanziaria e quindi sono già definite nel loro ammontare per i tre esercizi.

I criteri di riparto previsti nel decreto-legge nei tre anni erano indispensabili proprio per stabilire i meccanismi e le misure di riparto dei fondi stessi per consentire agli stessi comuni di redigere i propri bilanci pluriennali.

D'altra parte il Governo mi sembra che abbia preannunciato su questo argomento la richiesta della fiducia proprio perché — sentiremo i rappresentanti del Governo — i tempi a disposizione non consentono un ulteriore rinvio ad una proroga del provvedimento. Mancano i tempi necessari per un riesame del provvedimento e per accettare possibili emendamenti, il che significa che la nostra Assemblea si trova davanti ad un bivio: o accettare così come è stato licenziato dal Senato il testo del decreto-legge da convertire rapidamente entro il 30 giugno, oppure ricorrere ad un nuovo decreto-legge.

Credo che per senso di responsabilità, nell'interesse dei comuni, questo ramo del Parlamento non possa, così come ha

proposto la VI Commissione finanze e tesoro approvando integralmente il testo licenziato dal Senato, ...

ARMANDO SARTI. A maggioranza modesta!

FLORINDO D'AIMMMO, *Relatore*. ... non raccomandare l'approvazione del provvedimento, così come è stato presentato, in tempi utili per il 30 giugno prossimo.

In questo senso ribadisco la richiesta espressa a larga maggioranza dalla VI Commissione finanze e tesoro.

ARMANDO SARTI. A maggioranza!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del tesoro.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio una breve premessa per ringraziare, in termini veramente non formali, l'onorevole D'Aimmo per la relazione e per la replica che abbiamo appena ascoltato, che mi esime — lo anticipo — dal toccare la maggior parte degli argomenti che avrei potuto trattare.

Vorrei non apparisse inconsueto o, più che inconsueto, inspiegabile, anche un ringraziamento che mi sento di rivolgere in questa sede agli onorevoli Fracanzani, Ciaffi e Bortolani, che a nome del Governo hanno seguito il dibattito, non soltanto in questo ramo del Parlamento.

Ho anticipato che la replica del relatore, di fatto, ha coperto tutto l'arco delle possibili riflessioni. Tocca a me, probabilmente, per valorizzare l'atto che ci accingiamo a compiere — l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge — ricordare intanto il dibattito che da gennaio rimbalza da un ramo all'altro del Parlamento, e che è stato produttivo, tanto che il testo oggi al nostro esame raccoglie buona parte delle indicazioni fornite, alcune delle quali sicuramente migliorative dell'impostazione originaria data dal Governo al provvedimento.

Altre indicazioni sono, se vogliamo, il frutto di negoziati tra Governo e Parlamento, sicuramente in termini significativi per riflettere l'opinione di tutti i gruppi. Tutte queste indicazioni appaiono nel provvedimento articolate in punti di grandissimo rilievo.

Si consente, in primo luogo, agli enti locali di predisporre bilanci di previsione sulla base di indicazioni finanziarie certe. Un differimento di tale possibilità (mi ricollego alle ultime parole del relatore), che la facesse cadere, tra l'altro, in una stagione tradizionalmente non favorevole all'attività amministrativa, pregiudicherebbe interamente un anno di amministrazione. Ma il decreto, a dire il vero, va ben più in là: assicura agli enti per il finanziamento delle spese correnti un volume di risorse pari a quello attribuito nel 1985, incrementato del 6 per cento. Tale risoluzione è passata attraverso una vicenda, giustamente e puntualmente evocata dal relatore, di riflessione sull'imposizione locale, che il Senato ha ritenuto non proponibile in termini di decretazione d'urgenza. Su questo punto, però, il Governo intende ancora avere un confronto con il Parlamento, in sede di discussione sul disegno di legge che non potrà non essere collegato al nuovo strumento della finanziaria.

Il decreto, inoltre, per la definizione dei trasferimenti determina parametri obiettivi, in parte innovativi, di distribuzione, per meglio rispondere alla necessità di recuperare squilibri dolorosi esistenti tra gli enti locali.

Il provvedimento determina poi il volume delle risorse da destinare ad investimento, e riordina in modo significativo, credo — ritengo con l'unanime apprezzamento — l'accesso al credito degli enti locali. Esso predetermina anche — elemento, questo, da non sottovalutare — con il *plafond* di risorse messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti, un investimento imponente (4 mila miliardi) in termini di edilizia scolastica per il triennio 1986-1988.

Altre novità sono state significativamente introdotte dal Parlamento in un

dibattito, come ho ricordato, qualche volta anche serrato; esse rappresentano comunque novità di rilievo che valorizzano il dibattito parlamentare: cito la decorrenza dell'applicazione del meccanismo della quota capitaria sui mutui a contrarre nel 1986, per non modificare assetti già consolidati, e un'integrazione (300 miliardi costituiscono risorsa importante) per i mutui contratti nel 1984.

Siamo quindi in presenza di una questione procedurale — se così la possiamo definire — sulla quale si giocano potenziali amministrativi di grande rilievo, ma siamo anche in presenza di contenuti significativi. Da ciò deriva la necessità — emersa già in sede di Commissione finanze e tesoro — di privilegiare l'urgenza dell'approvazione rispetto a pur apprezzabili miglioramenti che sempre atti di questo genere possono consentire. Non mi riferisco ovviamente ad una serie di indicazioni, in parte anche tradotte in emendamenti, che stravolgerebbero il quadro finanziario ed in qualche misura anche l'assetto del rapporto istituzionale.

Di qui — e al di là di argomentazioni che, come ho ricordato, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia impositiva avremo occasione di riprendere tra non molto — la comprensione, credo, da parte di tutti, maggioranza ed opposizione, del rilievo che il Governo annette all'urgenza dell'entrata in vigore del provvedimento in discussione. È proprio in base a tale urgenza che il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, mi ha incaricato di porre la questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Non ci nascondiamo il significato che tutto ciò va ad assumere, ma ne sottolineiamo la relazione con un fatto politico ed amministrativo che interessa oltre 8 mila amministrazioni, interessa l'istituzione più vicina al cittadino, interessa, in buona sostanza, un livello di governo al quale tutte le forze politiche qui rappre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

sentate sono chiamate a partecipare attivamente e che credo abbiano, non solo in quanto forze politiche ma in quanto rappresentanti della popolazione, la volontà di preservare.

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha posto, prima che si passasse all'articolo 1 del disegno di legge di conversione ed ai relativi emendamenti, la questione di fiducia sul mantenimento dell'articolo stesso, la discussione proseguirà ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del regolamento, come interpretato, su conforme parere della Giunta per il regolamento, nella seduta del 23 gennaio 1980 e costantemente applicato in numerosi casi successivi.

Interverranno pertanto i presentatori degli emendamenti per una sola volta per non più di 45 minuti, dovendosi comunque consentire, ai sensi dello stesso secondo comma dell'articolo 116 del regolamento, l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati.

Comunico altresì che nella riunione odierna della Conferenza dei presidenti dei gruppi il rappresentante del Governo aveva preannunciato la decisione di porre la questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge in esame. Si è pertanto convenuto che, esauriti nella seduta odierna gli interventi dei presentatori di emendamenti al provvedimento stesso, si passi nella seduta di domani al seguito dell'esame ed alla votazione finale della proposta di modifica del regolamento doc. II, n. 19, indi all'esame e alla votazione finale delle proposte di inchiesta parlamentare sui «fondi neri» dell'IRI e successivamente alla votazione sulla questione di fiducia ed alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 3795, di conversione del decreto-legge sulla finanza locale.

Avverto inoltre che, secondo gli accordi intervenuti, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dovrebbero avere inizio alle 17,30 circa, di domani, in modo da procedere alla votazione nominale intorno alle 19 ed alla votazione finale a scrutinio segreto intorno alle 21.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero, signor Presidente, manifestare la contrarietà del gruppo radicale alla modifica che lei ha preannunciato per la seduta di domani rispetto al calendario che era stato a suo tempo approvato.

Riteniamo infatti che l'esame delle proposte concernenti la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui «fondi neri» dell'IRI sia assolutamente prioritario rispetto all'esame delle proposte di modifica del regolamento. Vorremmo quindi che la Camera rispettasse quest'ordine di priorità, anche perché appare ben chiaro che domani la Camera riuscirà — questa è l'unica previsione realistica — ad esaminare soltanto uno o l'altro dei due argomenti. E noi vorremmo proprio che l'argomento esaminato fosse quello relativo all'inchiesta parlamentare sui «fondi neri» dell'IRI.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, che a maggior ragione non condividiamo l'inversione da lei proposta tra i citati due punti dell'ordine del giorno della seduta di domani in quanto, per le proposte di modifica al regolamento, non è ancora disponibile nella sua stesura definitiva il testo che è stato predisposto nella riunione di ieri della Giunta per il regolamento. In queste condizioni i gruppi che, come il nostro, non sono rappresentati in seno alla Giunta si trovano nell'impossibilità di valutare la portata della versione definitiva delle proposte della Giunta mediante la semplice lettura delle venticinque righe nelle quali sono stati riassunti i lavori di ieri della Giunta sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* pubblicato oggi.

A questo proposito, signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e la sua sensibilità sul fatto che lo scorso anno, in sede di esame del bilancio interno della Camera, si era convenuto — con un ordine del giorno accettato dai deputati questori — che si sarebbero re-

datti i verbali relativi agli organi collegiali sotto forma di resoconto sommario. E in effetti noi non riteniamo corretto ridurre il contenuto di discussioni importanti, come quella relativa alla stesura del nuovo testo delle modifiche regolamentari, in venticinque righe burocratiche ed enigmatiche. È una cosa che non possiamo accettare, perché essa contrasta non con il buonsenso, ma anche e soprattutto con lo spirito e la lettera dell'impegno che era stato appunto assunto lo scorso anno.

Se è al limite accettabile che sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* si riassume in poche righe il lavoro di Commissioni riunite impegnate in una indagine (come si fa a pagina 5 dello stesso Bollettino di oggi), visto che di quella riunione verrà poi pubblicato un resoconto stenografico, è assolutamente inaccettabile che gli uffici facciano la stessa cosa in riferimento al lavoro di organi così importanti come la Giunta per il regolamento, dalla quale tra l'altro alcuni gruppi, come il gruppo radicale, sono esclusi, con la conseguenza che essi possono quindi valutare l'andamento di quei lavori solo attraverso la lettura del corrispondente resoconto.

Un'ulteriore ed ultima ragione per cui siamo contrari alla decisione di discutere domani le proposte di modifica del regolamento si sostanzia nell'assenza odierna del relatore Segni, con il quale, nonostante la divergenza di vedute su molte questioni, avevamo potuto instaurare un utile e fecondo confronto e dialogo. Si determina così per il nostro gruppo una ulteriore interruzione di quel flusso di conoscenze e di approfondimenti che ci sembra indispensabile al momento affrontare una materia tanto delicata.

Ho voluto, signor Presidente, che rimanesse agli atti queste nostre argomentazioni, che sono alla base della nostra opposizione a che domani si discuta prima delle proposte di modifica al regolamento e poi (con grande probabilità di rinvio quanto meno alla prossima settimana) delle proposte di inchiesta parlamentare sui «fondi neri» dell'IRI, un argomento

che a noi sembra assai più importante dell'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, prendo atto di queste sue osservazioni, che resteranno agli atti. Ritengo tuttavia che le stesse avrebbero potuto più opportunamente essere svolte in sede di annuncio dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «entro il 31 maggio 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 15 ottobre di ogni anno»;

al comma 2, le parole: «maggiorati del 6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «maggiorati del tasso di inflazione programmato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per l'anno 1986 la facoltà di cui al precedente comma 2 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 31 maggio 1986».

All'articolo 4:

al comma 1, sono soppresse le parole: «Per l'anno 1986»;

al comma 1, lettera b), dopo la parola: «determinato», *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 1986»;

al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi il fondo perequativo è aumentato di una somma pari a quella risultante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione, indicato nella relazione pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

visionale e programmatica per l'anno di riferimento, all'ammontare dei contributi ordinari attribuiti ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5 e all'ammontare del fondo perequativo attribuito per l'anno precedente a quello di riferimento»;

al comma 1, lettera c), le parole: «Detto fondo è maggiorato, per il 1986,» sono sostituite dalle seguenti: «Detto fondo è maggiorato, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988,»;

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 1986, indicizzato progressivamente al tasso programmato d'inflazione per gli anni successivi».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 1986» sono inserite le seguenti: «e per gli anni successivi»;

al comma 1, dopo le parole: «ridotto del 6,95 per cento» sono inserite le seguenti: «ed è così consolidato per gli anni successivi»;

al comma 4, le parole: «dell'anno 1987» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo»;

al comma 5, le parole: «entro il 31 luglio 1986» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio di ciascun anno»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità delle certificazioni di cui al comma 5 sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per l'anno 1986 il termine anzidetto è fissato al 20 maggio 1986».

All'articolo 6, al comma 3, le parole: «entro il 31 maggio 1986» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno, previo consolidamento dei

contributi assegnati negli anni precedenti».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c), le parole: «in ciascuno degli anni 1985 e 1986» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 1986 e 1987»;

al comma 1, lettera d), le parole: «in ciascuno degli anni 1985 e 1986» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 1986 e 1987»;

al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) e d-bis) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986 e del 28 febbraio di ciascuno degli anni successivi, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque

per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 giugno e, relativamente al 1986, entro il 31 luglio»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane».

All'articolo 9:

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi la

comunicazione è effettuata entro il 15 ottobre dell'anno precedente».

All'articolo 11:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi il predetto termine è fissato al 30 settembre dell'anno precedente»;

al comma 3, sono soppresse le parole: «Per l'anno 1986» *e dopo le parole:* «lire 600 miliardi» *è inserita la seguente:* «annui»;

al comma 5, le parole: sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «devono tener conto delle opere necessarie»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le regioni devono provvedere alla approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 1986 il predetto termine è fissato al 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera a), le parole: «comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi i licei artistici e gli istituti d'arte»;

al comma 5, le parole: «e d'intesa con i sovrintendenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed i sovrintendenti»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sono soppressi ().*

All'articolo 27:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il minimo garantito di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, e compete all'effettivo gestore del servizio»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. L'esposizione pubblicitaria e l'esecuzione di affissioni nell'ambito dell'ente delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132, si intendono in ogni caso sottoposte anche all'autorizzazione del comune competente per territorio.

4-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base.

4-quater. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639, sono così modificati:

a) lire 900.000 per i comuni di I e II classe;

b) lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;

c) lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

4-quinquies. I versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonchè delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.

4-sexies. Gli importi di lire diecimila e di lire trecento previsti nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono aumentati, rispettivamente, a lire ventimila ed a lire mille.

4-septies. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziale o finale vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni successivi alla scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale».

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

«ART. 30-bis. — (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed imposta sui cani). — 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere istituita in tutti i comuni. Per tutti i comuni le relative tariffe devono essere determinate in modo da consentire, entro il 1988, il raggiungimento del pareggio fra gettito globale della tassa e costo complessivo di erogazione del servi-

(*) Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, risultano soppressi per effetto della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 7 maggio 1986, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

zio. Le deliberazioni necessarie per realizzare detto obiettivo devono essere adottate entro il 15 luglio 1986.

2. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione fino al 20 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 15 luglio 1986.

3. La maggiorazione di cui al precedente comma 2 e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, si applicano entrambe sul tributo di base.

4. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. La maggiorazione di cui al precedente comma 2 è iscritta a ruolo e riscossa in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'omologazione del Ministero delle finanze».

All'articolo 31, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo a rimborso delle imposte dirette già pagate».

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«ART. 32. — (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 27.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 29.209.200 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986, lire 24.748.000 milioni per l'anno 1987 e lire 25.741.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

c) quanto a lire 1.245.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.357.000 milioni per l'anno 1987 e lire 3.468.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti "Contributo in favore delle comunità montane" e "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, nonché dal titolo I — Bilanci, trasferimenti e mutui — e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo, sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Bilancio)

«1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del de-

creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 giugno 1986. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica"».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

1. 1.

PAZZAGLIA, RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Con la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1985 è effettuata da comuni e province la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, eliminando quelli insussistenti e prescritti ed evidenziando quelli perenti e da conservare. È effettuato altresì l'accertamento, con apposito elenco, delle esposizioni debitorie non comprese nella contabilità della quale viene reso il conto.

2. Nella determinazione del risultato complessivo d'amministrazione 1985, si terrà conto delle passività accertate con l'elenco anzidetto, approvato a sanatoria dal consiglio, inserendo un'apposita voce

per «residui passivi per debiti fuori bilancio» nel relativo quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto consuntivo 1985.

3. In via eccezionale e in deroga al comma 3 dell'articolo 2, i consigli comunali e provinciali adottano, con la stessa deliberazione di approvazione del conto, i provvedimenti eventualmente necessari per il riequilibrio della gestione con facoltà di richiedere l'integrazione o un'anticipazione dei trasferimenti ordinari a norma dei successivi commi.

4. La deliberazione, con l'attestazione in calce del favorevole esito dell'esame effettuato dal competente organo regionale di controllo, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione, a definitiva sanatoria a tutti gli effetti. Copia della deliberazione è inviata ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

5. I comuni e le province che, in conseguenza di fatti oggettivamente determinabili quali quelli indicati dal successivo comma 7, si sono venuti a trovare in condizioni di squilibrio accertato con la procedura prevista dal presente articolo, possono richiedere, a decorrere dal 1987, una integrazione del trasferimento statale ordinario.

6. Il contenuto dell'istanza e la documentazione per l'ottenimento della integrazione del trasferimento statale ordinario, che dovrà prevedere, fra l'altro, un dettagliato quadro delle entrate proprie dell'ente, tributarie ed extratributarie, sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI.

7. Si considerano fatti oggettivamente determinabili:

a) le minori entrate derivanti dalla mancata attribuzione all'ente, sulla base delle norme vigenti, dell'importo sostitutivo della sovrainposta comunale, con aliquota minima, sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 12, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) la sostanziale riduzione di entrate patrimoniali ricorrenti quando esse concorrevano, secondo il gettito medio dell'ultimo triennio antecedente al 1983, per almeno un decimo alle entrate proprie dell'ente esclusi i trasferimenti statali;

c) il disavanzo del servizio di distribuzione dell'acqua potabile gestito in economia determinato dalle limitazioni, imposte per legge o da provvedimenti amministrativi, all'adeguamento delle relative tariffe quando tale disavanzo ammonti ad almeno un decimo delle entrate proprie dell'ente, esclusi i trasferimenti statali;

d) gli squilibri determinati negli esercizi 1985 e seguenti dalle assunzioni di personale consentite dalla disciplina urgente per l'esercizio finanziario 1982;

e) gli oneri per la gestione del personale e dei beni delle IPAB e delle altre istituzioni disciolte per legge nazionale o regionale che non siano stati compensati da contributi statali o regionali o dalle entrate proprie dei beni trasferiti;

f) le sopravvenienze passive costituite da somme dovute in seguito a sentenze passate in giudicato, per indennità di esproprio;

g) altri fatti che possono essere individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI.

8. In tutti i casi il cui disavanzo non dà diritto, in tutto o in parte, ad ottenere l'integrazione del trasferimento ordinario previsto dei precedenti commi 5, 6 e 7, il comune o la provincia possono richiedere un'anticipazione dei trasferimenti ordinari pari all'ammontare del disavanzo stesso presentando al Ministero dell'interno istanza motivata ed allegando la documentazione che sarà stabilita con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L'anticipazione di cui al precedente comma viene concessa senza interessi e deve essere rimborsata in un periodo variabile da 5 a 10 anni. Tale periodo sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'anticipazione tenuto anche conto del rapporto fra la quota annuale da restituire e il complesso delle entrate correnti del comune o della provincia accertate nel 1985.

10. Il rimborso dell'anticipazione avverrà in valori costanti riferiti all'anno di concessione. A tale scopo con decreto del ministro del tesoro, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sarà determinato l'indice di adeguamento della rata di rimborso dell'anno successivo, in relazione al tasso di inflazione previsto dalla relazione previsionale e programmatica.

11. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo si fa fronte nell'esercizio 1987 con anticipazione ordinaria della Tesoreria dello Stato. A partire dall'esercizio 1988 si provvede al graduale rimborso della anticipazione di tesoreria ed alle integrazioni spettanti a comuni e province con le maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti relativi alla autonomia finanziaria degli enti locali.

1. 01.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, VIGNOLA, SARTI ARMANDO, PIERINO, ANTONI, AULETA, BRUZANI, GUALANDI, DE GREGORIO, MANNINO ANTONINO, STRUMENTO, CIOFI DEGLI ATTI, DARDINI, UMIDI SALA, BRINA, ANTONELLIS, CIANCIO, JOVANNITTI.

Avverto che agli articoli 2 e 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Do pertanto lettura dell'articolo 4 del decreto legge:

(Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane)

«1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per il 1986, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguente alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine, le parole: per i quali l'ultima rata sia stata corrisposta nel 1985 o debba esserlo negli anni successivi.

4. 1.

TRIVA, BELLOCCHIO, GUALANDI, ANTONI, SARTI ARMANDO.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Fondo ordinario
per la finanza locale)*

«1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera a), il Ministero dell'interno

è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento. Fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

2. Per l'anno 1986 ai comuni è attribuita una integrazione del contributo ordinario in misura pari al 4,70 per cento delle somme assegnate per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984, nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Fanno eccezione alla predetta detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981. Alla corresponsione dell'integrazione provvede il Ministero dell'interno nell'anno 1987.

3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

nicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

4. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

5. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 luglio 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, deve essere trasmessa dal Ministero dell'interno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

6. Le modalità delle certificazioni di cui al comma 5 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 20 maggio 1986.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 6, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, *aggiungere le seguenti:* compresi i contributi di cui al settimo comma dello stesso articolo.

5. 1.

TRIVA, BELARDI MERLO, BELLOCCHIO, DARDINI, BRUZZANI, CERINA FERONI.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Per i comuni *aggiungere le seguenti:* superiori ai 5.000 abitanti *ed al comma 2, dopo le parole:* ai comuni *aggiungere le seguenti:* superiori ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 32, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) quanto a lire 50 miliardi per l'esercizio 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. 2.

TRIVA, BELLOCCHIO, AULETTA, PIERINO, BRINA, CIOFI DEGLI ATTI, ANTONI, SARTI ARMANDO, GUALANDI.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 1986 il termine anzidetto è fissato al 30 settembre.

5. 3.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, ANTONI, GUALANDI.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Fondo perequativo
per la finanza locale)*

«1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla fi-

nanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: se la classe demografica relativa alla popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello di ripartizione è variata rispetto a quella riferita alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, ai fini della applicazione delle norme contenute nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

presente comma si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello di ripartizione.

6. 1.

USELLINI, PIRO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. In relazione alle assunzioni di personale effettuate dagli enti locali della Sardegna a norma dell'ultimo periodo del decimo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dai comuni di cui alla lettera g) della norma suindicata, dal comune di Palermo ai sensi del ventiduesimo comma del citato articolo 6 e dagli enti locali previsti dall'articolo 10 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i trasferimenti ordinari per il 1986 di tali enti locali saranno integrati in rapporto all'onere effettivo che per tali assunzioni deriverà ai rispettivi bilanci.

2. Il trasferimento integrativo previsto nel precedente comma è erogato dal Ministero dell'interno, previa presentazione della documentazione richiesta dal Ministero stesso, con la seconda rata dei trasferimenti ordinari del 1987.

3. A decorrere dal 1987 i contributi ordinari di cui al precedente articolo 5 sono maggiorati, per gli enti locali sovraindicati, di un importo pari al costo, riferito ad anno, del personale assunto a norma dei commi precedenti.

6. 01.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, MANNINO ANTONINO, VIGNOLA, PIERINO, DE GREGORIO, CIOFI DEGLI ATTI, BRINA, JOVANNITI, SARTI ARMANDO, ANTONI, GRADUATA, CIANCIO, ANTONELLIS, MACIS.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. Agli oneri di cui al precedente articolo 6-bis, stimati per l'esercizio 1986 in lire 25 miliardi e a partire dall'esercizio 1987 in lire 100 miliardi, si fa fronte nell'esercizio 1987 con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui ai commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. A partire dall'esercizio 1988 si farà fronte agli oneri con una quota delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti relativi alla autonomia finanziaria degli enti locali.

6.02.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, MANNINO ANTONINO, VIGNOLA, PIERINO, DE GREGORIO, CIOFI DEGLI ATTI, BRINA, JOVANNITI, SARTI ARMANDO, ANTONI, GRADUATA, CIANCIO, ANTONELLIS, MACIS.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

«1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 4, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

cembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985, previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a);

c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a lire 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle

precedenti lettera c) e d) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986 e del 28 febbraio 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

del 1984, è autorizzata la spesa ulteriore di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1986 e per gli anni successivi. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma.

7. Sulla base delle certificazioni di cui al precedente articolo 5, comma 5, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 31 luglio 1986.

7. 1.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI, ARMANDO, GUALANDI, BRINA, QUERCIOLI.

Al comma 1, lettera d-bis), primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 10,50 per cento.

7. 2.

TRIVA, BELLOCCHIO, ANTONI, SARTI ARMANDO, GUALANDI, CIOFI DEGLI ATTII, BRINA, AULETA, PIERINO, QUERCIOLI, MACCIOTTA, CASTAGNOLA, STRUMENDO, GABBUCCIANI.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 31 luglio 1986.

7. 3.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, GUALANDI, BRINA, QUERCIOLI.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300 miliardi con le seguenti: lire 450 miliardi e nel secondo periodo sostituire le parole: del 9 per cento con le seguenti: del 10,50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 32, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) quanto a lire 150 miliardi per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 29 febbraio 1986, n. 41.

7. 4.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, ANTONI, QUERCIOLI, AULETA, GUALANDI, CASTAGNOLA, STRUMENDO, BRINA, BRUZZANI, DARDINI, CIOFI DEGLI ATTII, UMIDI SALA, GABBUCCIANI.

Avverto che agli articoli da 8 a 10 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 11 del decreto-legge:

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti)

«1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 15 maggio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai co-

muni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

4. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

5. I comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma 5.

7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depo-

siti e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 maggio 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

10. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali per il finanziamento delle indennità di esproprio di immobili, determinata da provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

4-ter. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è a totale carico dello Stato.

11. 1.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, ANTONI, CASTAGNOLA, GABBUGGIANI, GUALANDI, CIOFI DEGLI ATTI, MACCIOTTA, STRUMENTO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed impianti connessi al risparmio energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare a comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino ad un importo di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

7-ter. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

7-quater. A decorrere dal 1986 lo Stato si accolla altresì l'onere di ammortamento dei mutui stipulati negli anni 1984-1985 per il finanziamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto un contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa.

7-quinquies. Il concorso dello Stato, previsto dalle vigenti disposizioni a favore di comuni, province e loro consorzi per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra, è soppresso a partire dal 1986.

11. 2.

TRIVA, BELLINI, BELLOCCHIO,
SARTI ARMANDO, GUALANDI,
CERRINA FERONI, GRASSUCCI,
CHERCHI.

Ricordo che l'articolo 12 decreto-legge è del seguente tenore:

(Edilizia scolastica)

«1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo

di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare;

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polyvalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti

che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il ministro della pubblica istruzione ed il ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonchè lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati e d'intesa con i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, il ministro della pubblica istruzione approva i programmi regionali sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osserveranno le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2 lettera b) n. 2, dopo le parole: della legge 5 agosto 1975, n. 412, aggiungere le seguenti: o finanziate da comuni o province con mutui a loro carico o assistiti da contributi regionali o con mezzi propri.

12. 1.

ANTONI, TRIVA, FERRI, BELLOCCHIO, BIANCHI BERETTA, DARDINI, CIAFARDINI, UMIDI SALA, BADESI POLVERINI, AULETA, MINOZZI, BRINA, PIERINO, CIOFI DEGLI ATTÍ.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.

12. 2.

TRIVA, FERRI, BELLOCCHIO, ANTONI, BIANCHI BERETTA, SARTI ARMANDO, MINOZZI, GUALANDI, UMIDI SALA, MACCIOTTA, STRUMENTO, CASTAGNOLA, BADESI POLVERINI, CIAFARDINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Avverto che all'articolo 13 non sono riferiti emendamenti, e rammento che gli articoli da 14 a 25 del decreto-legge sono stati soppressi dal Senato.

Do pertanto lettura dell'articolo 26 del decreto-legge:

(Imposta sull'incremento di valore degli immobili)

«1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nel bilancio 1986 le entrate di competenza della INVIM sono previste nella stessa misura di quella accertata nel 1985 incrementata del 6 per cento.

1-ter. I comuni che accertano a consuntivo una entrata inferiore a quella prevista sono autorizzati ad iscrivere il corrispondente importo fra i residui attivi sotto la voce «integrazione statale per il minor gettito dell'INVIM».

1-quater. Alla integrazione si provvede con la terza rata dei trasferimenti ordinari del 1987 previa presentazione, da parte dei comuni interessati, della documentazione che sarà indicata dal Ministero dell'interno.

26. 1.

TRIVA, ANTONI, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, AULETA, GUALANDI, QUERCIOLO, BRINA, CIOFI DEGLI ATTI, BRUZZANI, PIERINO, UMIDI SALA, DARDINI.

Ricordo che l'articolo 27 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Tributi locali minori)

«1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 maggio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

4. L'aumento di cui al comma 1 deve intendersi applicabile anche al minimo di tariffa di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

tobre 1972, n. 639, per le affissioni di urgenza, notturne e festive».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 6 per cento.

27. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Sopprimere il comma 2.

27. 2.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Sopprimere i commi 4 e 4-bis.

27. 3.

PIRO, USELLINI, PATRIA, COLUCCI.

Sopprimere il comma 4-ter.

27. 4.

PIRO, COLUCCI, USELLINI, PATRIA.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunto il seguente:

«ART. 10-bis. — 1. Nei comuni che ricadono nelle aree turisticamente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è raddoppiata la misura delle tasse previste nell'allegata tariffa al titolo VI, capi II e III, al titolo VII, al titolo XII e al titolo XIV, numeri da 116 a 118.

2. In detti comuni i maggiori introiti così riscossi sono destinati per il 50 per cento a copertura delle spese per le attività di promozione turistica di loro pertinenza e per il residuo 50 per cento sono destinati al funzionamento delle aziende di promozione turistica.

3. Ai fini dell'assoggettamento alla addizionale di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione delle disposizioni contenute nel sopraindicato articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono equiparati ai comuni ricadenti nelle aree turisticamente rilevanti quelli dichiarati di interesse turistico ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli sede di azienda di cura, soggiorno e turismo.

4. È abrogato con decorrenza 1° gennaio 1987 il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni».

27. 01.

PIRO.

Ricordo che l'articolo 28 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)

«1. È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito

del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattora consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte, senza il consenso dell'ente locale, trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 maggio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio 1986.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

28. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Ricordo che l'articolo 29 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Tasse sulle concessioni comunali)

«1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

2. Per le tasse sulle concessioni comunali versate entro il 31 dicembre 1985, nella misura vigente antecedentemente alla predetta data, non si fa luogo all'applicazione di interessi, soprattasse e pene pecuniarie per il versamento integrativo degli aumenti previsti dal presente decreto, effettuato entro la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: sei per cento.

29. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Ricordo che l'articolo 30 del decreto-legge è del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

(Canone per la raccolta e la depurazione delle acque)

«1. Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 maggio dello stesso anno».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: lire 250 con le seguenti: lire 165.

30. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Al comma 1, dopo le parole: al servizio di depurazione aggiungere le seguenti: in esercizio.

30. 2.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Avverto altresì che all'articolo 30-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 2 e 3.

30-bis. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

Ricordo che l'articolo 31 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Entrate speciali a favore dei comuni di San Remo e Venezia)

«1. Le entrate derivanti ai comuni di San Remo e Venezia dalle gestioni di cui

al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonché al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie».

A questo articolo, nel testo modificato del Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 424, le parole: «il timbro a data della Cassa stessa» sono sostituite dalle seguenti: «la data del timbro postale».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 22 agosto 1985.

31. 01.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Avverto che ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo agli interventi dei presentatori di emendamenti ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alpini.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ero certamente preparato ad intervenire, dopo l'improvvisa posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia; comunque, farò una analisi generale, profonda, di questo provvedimento destinato ad essere approvato con il voto di fiducia.

Lo stato di profondo dissesto, ormai, della finanza locale, secondo noi trae origine da cause imputabili a squilibri strumentali e da cause collegate a fattori di politica gestionale, finalizzata a ricorrenti interessi clientelari ed elettorali. È innegabile, onorevoli colleghi, che alla continua sollecitazione di maggiori interventi che ha portato, come conseguenza, l'applicazione e la dilatazione della spesa pubblica a livello locale (vedi le indiscriminate assunzioni, gli indiscriminati contributi ad enti e società pseudosportive, culturali, scientifiche eccetera, senza alcun controllo circa la reale, corretta destinazione dei contributi stessi, con assunzione di compiti sempre più numerosi, specialmente da parte dei comuni), non ha corrisposto una equilibrata ed organica distribuzione delle risorse finanziarie, per far fronte agli oneri collegati allo svolgimento delle reali funzioni pubbliche degli enti medesimi. Tutto ciò, lo si deve alla carenza di uno strumento legislativo che regoli questo settore di primaria importanza per una seria e corretta gestione degli enti locali.

Siamo tutti d'accordo che il testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto dell'11 settembre 1931, n. 1175, ha subito in 55 anni centinaia di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni; alcuni dei suoi articoli sono stati addirittura integrati, consentendo indiscriminati poteri agli amministratori locali! Si registrano così oggi, in base alle statistiche, oltre 4 mila massime di giudici di merito, di magistrature amministrative, del Consiglio di Stato e della suprema Corte di cassazione: sono la prova di una normativa caduta in un vero e proprio caos.

Da anni abbiamo sollecitato il Governo alla presentazione di un nuovo, organico disegno di legge sull'ordinamento della

finanza locale: tale provvedimento è stato elaborato ma da tempo giace al Senato con il n. 1580, senza essere ancora esaminato poiché, come risulta dagli atti parlamentari, deve essere ancora corretto ed integrato.

Quindi, per esigenze di urgenza, si ricorre nuovamente all'adozione di un decreto-legge che integra e modifica, per l'ennesima volta, il testo unico del 1931, cagionando così ulteriore confusione e caos.

Si tratta di un provvedimento che non può risolvere certamente i problemi di fondo della finanza locale, con particolare riguardo alla carenza di controllo circa la destinazione dei trasferimenti dello Stato.

Nel merito, consentitemi denunciare le infinite e gravi osservazioni della Corte dei Conti sulla allegra amministrazione degli enti locali: bilanci non carenti, ma addirittura sprovvisti delle relative documentazioni; acquisti di immobili per costi superiori alle quotazioni di mercato; spese eccessive per la ristrutturazione di tali immobili, tanto che la Corte dei conti ha affermato che sarebbe stato più economico costruirli *ex novo*.

Si affermano la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, facendo, in particolare, rilevare che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 giugno 1986, ma ciò non è certamente dovuto a colpa del Parlamento, in quanto il Governo si è attardato per decenni a provvedere alla presentazione di un provvedimento organico tendente a risolvere i problemi presenti in questa delicata materia. Era dovere del Governo predisporre in questi anni il nuovo strumento legislativo di ristrutturazione del settore della finanza locale.

Bocciato il provvedimento relativo alla TASCO, il Governo prevede l'assegnazione ai comuni di un fondo di 815 miliardi, per sopperire alla mancata applicazione di tale tassa per il 1986.

Si è tanto parlato, inoltre, dell'autonomia impositiva, dell'autonomia di

spesa, dell'autonomia concernente le entrate, ma noi siamo nettamente contrari, ritenendo che ogni autonomia vada concessa a destinatari che garantiscano in materia applicata una corretta e trasparente gestione. Non siamo ancora, per carenze legislative, in queste condizioni; ed abbiamo rilevato, tra l'altro, sotto un profilo puramente tecnico, un ulteriore sfasatura del regime finanziario degli enti locali, emersa attraverso meccanismi di finanziamento introdotti con la riforma tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, che, a causa del regime di instabilità monetaria, ha provocato certamente una contrazione delle risorse reali, accrescendo ulteriormente lo squilibrio a discapito degli enti locali meno sviluppati.

D'altra parte, il ritardo nell'approvazione dei mutui a ripiano ha costretto gli stessi enti ad un indebitamento a breve, con un peggioramento della situazione deficitaria, dovuto all'eccessivo aumento dei saggi di interesse nominale, determinato prevalentemente dalla scelta politica che ha orientato a fini inflattivi una politica monetaria veramente restrittiva.

Per complendere appieno la tragica situazione della finanza locale, basti soltanto considerare come il debito globale degli enti locali abbia raggiunto, al 31 dicembre 1985, i 106 mila miliardi, che, sommati al debito consolidato dello Stato, portano nell'insieme ad un debito consolidato di oltre 800 mila miliardi; un debito, quindi, onorevoli colleghi, superiore all'ammontare del prodotto interno lordo.

Come è possibile rilevare, siamo di fronte ad una situazione veramente disastrosa: i vari provvedimenti annuali per la finanza locale, varati a partire dal 1977, se da un lato hanno alleviato le ristrettezze finanziarie, spesso di tipo operativo, degli enti locali, dall'altro hanno causato, proprio per il loro carattere transitorio e pertanto necessariamente non organico, notevoli distorsioni.

Principale elemento distorsivo è stato ed è il criterio della spesa storica ai fini della determinazione delle erogazioni sta-

tali in favore dei singoli enti locali. Detto criterio consiste sostanzialmente nell'erogazione da parte dello Stato in favore degli enti locali di somme sufficienti a coprire le spese dell'anno precedente, aumentate di una certa percentuale fissa per coprire la perdita di valore della moneta.

Si tratta, come appare in tutta evidenza, di un criterio facile ma profondamente ingiusto in quanto non consente distinzioni tra enti locali bene amministrati, se ve ne sono, e quelli male amministrati, e premia chi ha speso e si è indebitato di più, senza alcun riferimento all'efficienza ed all'utilità della spesa medesima. Questo sistema di finanziamento degli enti locali si è dimostrato assai oneroso per le finanze statali in quanto non consente di distinguere tra spese più o meno utili, tra buona e cattiva amministrazione. Si è assistito inoltre ad una crescente deresponsabilizzazione degli amministratori locali e ad una tendenza a trasformare comuni e province in terminali periferici dell'amministrazione centrale dello Stato.

A nostro giudizio per dare un contenuto reale, al di là delle semplici enunciazioni verbali, alle autonomie locali, è indispensabile dare loro un quadro di riferimento entro cui operare ed assegnare adeguate risorse finanziarie proporzionate alla gran massa di competenze che sono state assegnate in particolar modo ai comuni. Noi da tempo abbiamo presentato una proposta così articolata: un ordinamento delle norme in materia di bilanci degli enti locali e di controllo su detti bilanci, nonché alcuni adattamenti resi necessari dal tipo di finanziamento a beneficio degli stessi enti locali.

Abbiamo proposto nuovi meccanismi di finanziamento degli enti locali, ferma restando la competenza dello Stato in materia di accertamento e di riscossione di alcune imposte il cui gettito può essere assoggettato anche a regioni, province e comuni. Noi siamo contrari all'ILOR ed in tal senso abbiamo presentato una proposta di legge per la sua abrogazione. Nel merito si è pronunciata anche la Corte

Costituzionale dichiarando l'illegittimità di detta imposizione.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, che restano inevitabilmente la fonte principale di finanziamento degli enti locali, deve essere respinto il criterio della spesa storica; in altri termini occorre far sì che la ripartizione dei trasferimenti statali tra i vari enti locali avvenga in relazione ai seguenti parametri: popolazione residente, reddito pro-capite, livello dei servizi. Detti parametri devono essere utilizzati in modo articolato, al fine di determinare un meccanismo di ripartizione il più possibile equilibrato rispetto alle varie esigenze dei comuni e delle provincie. Analoghi parametri devono essere anche utilizzati per la ripartizione dei mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti. Il ministro poco fa ci ha parlato di 4 mila miliardi sui quali si esercita un blando controllo. Noi riteniamo che la figura del controllore non debba coincidere con quella del controllato. In Italia si verifica purtroppo che i controllati siano amministratori del sistema degli enti locali.

Occorre dare inoltre un nuovo assetto alla gestione dei servizi pubblici locali anche in relazione alla legge 10 aprile 1981, n. 151, che rappresenta — dico questo non per retorica gratuita — un carrozzone a beneficio della politica e degli interessi dei partiti che detengono il potere locale. Per quanto attiene al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore, vorrei dire che si registra una dilatazione della spesa dovuta ad una politica demagogica di agevolazioni, la quale rappresenta la causa principale del disastroso disavanzo del settore.

Abbiamo proposto una norma che preveda il termine di 60 giorni per la ratifica delle delibere di giunte cosiddette di urgenza. È uno strumento di cui le amministrazioni locali fanno molto abuso. L'attuale norma non prevede alcun termine, dando così modo alle amministrazioni locali di farne indiscriminato uso. Ad esempio, al comune di Roma risulterebbero

giacenti 13.676 delibere — di cui ben 5.472 relative agli anni dal '76 all'81 — adottate dalla giunta municipale per motivi di necessità e di urgenza, e mai sottoposte alla prevista ratifica consiliare, per un importo di circa 1.200 miliardi. Onorevoli colleghi, questa è l'allegria amministrazione!

Chiediamo inoltre che i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi siano perentori e che ad essi siano allegati le relazioni previsionali e programmatiche. Noi riteniamo che tali bilanci debbano essere approvati dal consiglio comunale o provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno, allo scopo di creare un meccanismo il più possibile celere e snello, finalizzato a consentire l'esecutività dei bilanci di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, per favorire una più ordinata e razionale attività amministrativo-finanziaria degli enti locali.

Per quanto riguarda poi i bilanci di previsione delle aziende degli enti locali, i termini di approvazione devono essere contenuti entro il 15 novembre di ogni anno. I bilanci consuntivi devono essere sottoposti all'approvazione dei consigli comunali e provinciali con tutta la relativa documentazione entro l'anno successivo a quello di competenza. Nel merito la Corte dei conti, nella relazione che trasmette al Parlamento (ma che, consentitemi, pochi colleghi leggono) lamenta continuamente la carenza di documentazione, che gli enti locali omettono di allegare ai rispettivi bilanci. Purtroppo ciò avviene anche per i bilanci consuntivi dello Stato.

Infine dobbiamo lamentare un'altra grave carenza in merito alle competenze e professionalità di molti amministratori di enti locali. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che non è certamente idoneo, indipendentemente dalla composizione politica delle giunte comunali, provinciali e regionali, avere assessori che non hanno alcuna competenza sia professionale sia intellettuale negli assessorati a loro conferiti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

In un piccolo comune dell'Umbria, ad esempio, l'assessore ai lavori pubblici, in sede di riunione di giunta, ha contestato al sindaco il fatto di non aver mantenuto quanto aveva promesso nel corso della campagna elettorale. Il sindaco gli ha risposto che il comune aveva un cospicuo disavanzo di oltre 350 milioni. L'assessore ha replicato al sindaco ed ha sostenuto la necessità di spendere. Non voglio generalizzare, ma questa situazione emerge continuamente sia nei piccoli sia nei grossi comuni. Speriamo quindi che nella legge, che il Governo dovrà elaborare una volta per tutte, siano previsti anche i requisiti di coloro che assurgono a queste cariche importanti e di responsabilità. E il primo requisito certamente è quello dell'onestà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

RENATO ALPINI. Ciò perché una delle principali lacune nella conduzione delle amministrazioni locali è, a mio avviso, l'ignoranza dei soggetti preposti. Inseriremo, quindi, nel progetto di legge per la riforma della finanza locale la prescrizione del possesso dei requisiti per coloro che vengano scelti come amministratori, in seno alle amministrazioni degli enti locali.

Dopo le osservazioni di carattere generale sull'attuale stato della finanza locale, dobbiamo dichiarare, in merito al provvedimento in esame, che registriamo con soddisfazione la sconfitta del Governo sull'applicazione della TASC. Rileviamo, però, che con questo provvedimento il Governo impegna lo Stato e quindi il contribuente ad ulteriori finanziamenti agli enti locali, senza un piano organico, sia per limitarne le specifiche utilizzazioni, sia per effettuare — e ciò è più grave — i relativi controlli.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, pertanto, voterà contro questo provvedimento, riservandosi di denunciare all'opinione pubblica gli innumerevoli scandali relativi alla spesa pubblica, la cui dilatazione ha rag-

giunto livelli che non consentono investimenti produttivi finalizzati alla ripresa economica e alla lotta alla disoccupazione, soprattutto giovanile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, interverrò per illustrare il mio articolo aggiuntivo 1.01 ed i miei emendamenti 4.1 e 12.2. Mi consentirà, però, signor Presidente, prima di entrare nel merito, di esprimere alcune considerazioni sulla conclusione sconcertante, inusitata e tale da provocare soltanto sorpresa ed indignazione che ha avuto l'iter di un provvedimento che riguarda 8 mila amministrazioni locali, 80 mila miliardi di spesa corrente e molte migliaia di miliardi di spesa per investimenti.

Nel dibattito al Senato ed alla Camera abbiamo assistito ad una diligente presenza degli onorevoli sottosegretari, in particolare del sottosegretario Ciaffi; anche il sottosegretario Bortolani si è fatto abbastanza vivo, mentre il sottosegretario Fracanzani, tradizionalmente attento a questi problemi, quest'anno ha brillato per la sua assenza. Ma soprattutto hanno brillato per la loro assenza i responsabili dei dicasteri competenti, con l'eccezione straordinaria — stasera eravamo tutti felici e pensavamo che fosse la vigilia di Natale — della odierna presenza del ministro Goria, che è venuto, dopo sei mesi, a dirci alcune sconcertanti banalità su un provvedimento di così rilevante importanza e che, inciampando nel leggere i pochi appunti, è stato costretto a riferirsi all'intervento del relatore D'Aimmo, che ora non è in aula: forse si sarà andato a riposare, dopo la fatica, veramente d'Ercole, di difendere questo provvedimento...

ARMANDO SARTI. No, è là, sui banchi in alto!

RUBES TRIVA. Ecco, si riposa in alto e rinuncia al posto che gli compete, qui al tavolo della Commissione!

Dicevo che il ministro Gorla è venuto, ha parlato cinque minuti, comparso come una stella filante, una meteora, nella vita di questa aula, ed è poi scomparso improvvisamente, non senza averci prima annunciato, però, che il Governo pone la questione di fiducia.

Penso che anche lei, signor Presidente, si sarà domandato perché il Governo abbia posto la questione di fiducia su un provvedimento che ha già superato l'esame del Senato, il cui testo non ha qui subito la benché minima modificazione, e che ha registrato un ampio confronto fra i due rami del Parlamento. Non siamo riusciti nemmeno a correggere gli errori di sintassi e di ortografia, Presidente Aniasi! C'è stato un muro contro muro incredibile e, di fronte alla onesta, leale, chiara denuncia delle condizioni in cui si svolge attualmente la vita di centinaia e centinaia di enti locali, abbiamo dovuto, in virtù di una regola di comportamento di questo ramo del Parlamento (pensiamo che tale regola debba restare), subire l'ascolto della replica del collega D'Aimmo, che ha rievocato l'assalto alla diligenza. Ma, collega D'Aimmo, l'assalto alla diligenza comunale lo ha fatto la finanza dello Stato, con una disciplina...

Signor Presidente, siamo talmente in pochi che, se neanche lei mi ascolta...

PRESIDENTE. Stavo commentando con l'onorevole Bassanini!

RUBES TRIVA. Io aspetto, Presidente! Sono assolutamente rispettoso delle sue esigenze di direzione di questa Assemblea.

Abbiamo assistito ad uno stravolgimento dei fatti: sarebbero i comuni all'assalto della diligenza dello Stato! Ma la realtà è esattamente capovolta!

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Non sono i comuni all'assalto della diligenza! È una certa parte politica che vorrebbe questo tipo di finanziamento.

RUBES TRIVA. Io non sono come il collega D'Aimmo che, quando viene inter-

rotto, ignora le osservazioni e prosegue il suo intervento. Io ascolto le interruzioni. Dunque, l'onorevole D'Aimmo dice che non sono i comuni che vanno all'assalto della diligenza statale. Secondo lui, sarebbe una certa parte politica — evidentemente la nostra — che vorrebbe che i comuni andassero all'assalto della diligenza.

Voglio ricordare, dato che non si può usare la regola delle molteplici verità, che, in presenza dello stesso emendamento che noi abbiamo presentato in Assemblea il collega D'Aimmo, in Commissione (nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente: non è quindi stato redatto il resoconto stenografico), ha riconosciuto che tutto quanto era da noi indicato esisteva effettivamente; egli negava soltanto l'opportunità della sede in cui noi ponevamo il problema. Dunque, era vero che una schizofrenica legislazione stava creando (ed ha già creato) centinaia, migliaia di condizioni di assoluta inesistenza, di assoluta impraticabilità dei bilanci comunali.

Voglio che qui resti a verbale, Presidente Aniasi, che ci sono centinaia di comuni nel mezzogiorno d'Italia che hanno come unica prospettiva quella di andare al Quirinale e consegnare le chiavi del comune al Presidente Cossiga che alla Camera ha fatto l'elogio e l'esaltazione delle economie comunali e ci ha detto (lo ha detto anche al collega D'Aimmo) che la Repubblica italiana è tale perché è fondata sul decentramento delle autonomie regionali, provinciali e comunali.

Ci sono centinaia di comuni che hanno questa prospettiva. E questo è tanto vero (lo sa il relatore D'Aimmo, lo sa il ministro Gorla, lo sa il sottosegretario Ciaffi) che il Ministero dell'interno ha allo studio un provvedimento legislativo (alcuni annunci, alcune anticipazioni in proposito sono state fatte anche dal Presidente del Consiglio nella recente campagna elettorale di Sicilia) per il ripristino dei commissari e — mi rivolgo a lei Presidente Aniasi, che è stato sindaco di Milano —, per la ricostituzione della commissione centrale della finanza locale. Questa è la

prospettiva che si apre, dopo che una legislazione schizofrenica ed assurda ha ridotto in condizioni di impraticabilità i bilanci degli enti locali.

Presidente Aniasi, ho detto già un'altra volta che questo è il peggior provvedimento relativo alla finanza locale che mai sia stato licenziato dal Parlamento della Repubblica. E credo che, a testimonianza di una indifferenza, di una cocciuta e testarda volontà antiautonomista e centralistica, resteranno gli atteggiamenti, le dichiarazioni ed i comportamenti che in quest'aula sono stati assunti.

Comunque, la validità di tutto quanto noi sosteniamo, caro sottosegretario e caro relatore della maggioranza, è documentata dalla prova di impotenza e di insicurezza data dal Governo decidendo di porre la questione di fiducia.

Se il Governo fosse sicuro della fondatezza, serietà e legittimità delle sue proposte, e se quanto detto dal relatore rispondesse a verità, perché porre la questione di fiducia?

Perché il Governo non è venuto in Parlamento, accettando che gli emendamenti che l'opposizione ha presentato fossero votati? Possiede una maggioranza che numericamente non ha precedenti nella storia di questo Parlamento, e perciò gli emendamenti sarebbero stati tutti bocciati. Di fronte alla evidenza delle ragioni dell'onorevole D'Aimmo, alla solidità delle argomentazioni del ministro Gorla, al valore — da interpretare — delle assenze sistematiche del ministro Visentini quando si parla di finanza, e della presenza obbligatoria dei sottosegretari, la maggioranza, solidale, avrebbe respinto le proposte della opposizione che tenta, o propone, l'assalto alla diligenza statale, e ci avrebbe indicato tra i reprobri, e cioè tra quelli che vogliono ricreare confusione nella finanza degli enti locali.

Perché il Governo non ha fatto questo? Presidente Aniasi, il Governo non ha fatto questo perché sapeva benissimo — ne aveva la certezza matematica — che se gli emendamenti che io ed i miei colleghi ci accingiamo ad illustrare in questa sede fossero stati posti in votazione una parte

consistente degli stessi — non dico tutti, ma certo una buona parte — sarebbe stata approvata. E ciò sarebbe avvenuto perché tali emendamenti sono la risposta positiva a quella che è una esigenza essenziale delle autonomie.

Nell'ambito del provvedimento al nostro esame, Presidente Aniasi (mi consenta di rivolgermi direttamente a lei, perché viene dal mondo delle autonomie, che costituiscono il sale della nostra democrazia e la diga agli attacchi a quest'ultima), è stato redatto l'articolo 2 del decreto-legge, un articolo che letto e discusso in un seminario di studi amministrativi è una gioia, un paradiso terrestre, una perfezione (per quanto concerne il controllo). Esso si innesta, però, e si scarica su una situazione che è totalmente dissestata. L'articolo 2, se approvato, sarà impraticabile e solleciterà, determinerà la generalizzazione della disobbedienza politica e legislativa. Torneremmo così a dover riproporre discorsi di condono edilizio, per intenderci... Questa è infatti la verità. Ed il mio articolo aggiuntivo 1.01, quello che mi accingo ad illustrare, si fonda sulla esigenza di far fronte, finalmente e con urgenza, ad una serie di anomalie, di imperfezioni, di incrostazioni e di schizofrenie della legislazione attuale, che hanno determinato situazioni di impraticabilità dell'obiettivo del pareggio. Ed io ne cito soltanto due, Presidente.

Innanzitutto, la norma stabilisce che se io, comune, ho un acquedotto in gestione municipalizzata (il collega Sarti me lo può confermare), dovendo vendere l'acqua secondo le tariffe che mi consente il CPP so che il costo dell'acqua concorre a determinare i punti di scala mobile, facendo parte del «canestro», e dunque non riesco mai ad ottenere gli aumenti tariffari e dovendo, comunque, prelevare e pompare l'acqua con costi che, invece, crescono con l'inflazione, se ho uno scarto nell'equilibrio di gestione e la gestione è municipalizzata, posso chiedere un mutuo a pareggio, ma se quest'ultima è in economia, il mutuo a pareggio non posso chiederlo... In tal caso, debbo pagare utilizzando le risorse e determi-

nando così uno squilibrio oggettivo nei bilanci; squilibrio che non dipende dalle amministrazioni (di sinistra, di pentapartito, di centro-sinistra, di destra), ma da cause organiche.

Le cito un secondo caso. I comuni della Calabria hanno potuto, fino al 1982, determinare consistenti entrate nei loro bilanci con il taglio dei boschi. Si trattava di entrate patrimoniali consolidate fino al 1982. Nel 1983 la regione interviene e sospende il taglio dei boschi. Vengono così meno entrate che in un comune che ha un bilancio di un miliardo e duecento milioni (l'ho constatato io stesso, Presidente) giungevano ad una cifra minima di cinquecento milioni. Può pareggiare il bilancio quel comune? Non può! Ebbene, il nostro emendamento tendeva a elencare una serie di situazioni del genere, specificando che esse avrebbero dovuto essere riparate in modo tale da garantire ai comuni interessati trasferimenti integrativi.

Ricordo che in quella sede condussi una battaglia contro i colleghi della democrazia cristiana per cercare di contrastare l'istituzione della SOCOF. La SOCOF fu approvata, ma restò in vigore per un solo anno. Ora è accaduto che molti dei comuni retti da maggioranze che si ispiravano a quanti sostenevano la SOCOF in Parlamento non hanno applicato tale imposta; mentre quelli le cui maggioranze si ispiravano a quanti contrastavano la SOCOF in Parlamento, una volta approvata la legge hanno ritenuto di doverla applicare. Ciò ha creato difficoltà poiché, ad esempio, i cittadini non riuscivano a comprendere per quale motivo un certo comune applicasse la SOCOF ed un altro, più liberale, non l'applicasse, essendo i due comuni contermini. Ecco, io dovrei essere tendenzialmente orientato a punire i comuni che non hanno applicato la SOCOF, ma ciò sarebbe scorretto ed ingiusto. La SOCOF era prevista per un anno, e si deve convenire, in linea di principio, sulla valutazione secondo cui per un anno un comune può anche provvedere alle sue esigenze ricorrendo a sovravvenienze attive, per non gravare sui

cittadini ma l'anno successivo ha diritto di ottenere gli stessi trasferimenti di cui fruiscono gli altri comuni. Ciò invece non avviene. Presidente Aniasi, le voglio far presente che i comuni delle zone colpite dal terremoto del Friuli non hanno applicato la SOCOF. Ciò non perché in quel caso i cittadini avrebbero dovuto pagarla (sarebbero stati infatti esenti da tale obbligo), ma perché si sarebbe trattato di una decisione scandalosa. Un sindaco di un paese come Gemona che avesse proposto al consiglio comunale l'applicazione della SOCOF avrebbe meritato soltanto di essere impallinato dai cittadini! Ebbene, la conseguenza della mancata applicazione della SOCOF è stata che, per tutti gli anni successivi, quei comuni non hanno fruito del contributo sostitutivo della SOCOF, e per questo si trovano ora in condizioni di squilibrio finanziario.

Queste ed altre motivazioni ci hanno indotto a presentare un articolo aggiuntivo all'articolo 1 del decreto-legge, allo scopo di ricreare le condizioni di equilibrio dei bilanci. Ma ci sono altri casi (questi problemi interessano 8 mila comuni, caro relatore D'Aimmo!), che non sono stati considerati dal decreto. Ed io debbo dire che mi sono indignato con te, collega D'Aimmo, perché tu non sei stato leale ed onesto nella presentazione degli emendamenti. Non è vero, infatti, che noi abbiamo proposto anticipazioni senza interessi, come tu hai sottilmente insinuato, a favore dei comuni che non coprono le spese iscritte nel bilancio. La verità è che abbiamo proposto una anticipazione senza interessi, ma con restituzione in termini di valori monetari reali. Non vogliamo infatti che i bilanci degli enti locali siano gravati da oneri artificiali connessi anche all'inflazione; vogliamo invece che la restituzione di quanto ottenuto avvenga in termini reali. Ecco il significato del nostro articolo aggiuntivo; ed ecco perché il Governo ha posto la questione di fiducia, Presidente Aniasi: perché, illustrato in questi termini, l'articolo aggiuntivo non avrebbe potuto non ottenere il consenso di molti colleghi delle altre parti politiche.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Un'altro nostro emendamento riguarda l'articolo 4 del decreto, il cui meccanismo costituisce un autentico furto — intendo sottolinearlo — tanto che, se il provvedimento dovesse essere approvato, la nostra parte politica sosterebbe la rivendicazione dei comuni e la loro contestazione dei dati contabili al Ministero dell'interno, comune per comune. Si prevede infatti la separazione dei trasferimenti, secondo che attengano alle spese di parte corrente, alle spese in conto capitale o ai mutui. Si tratta di un principio da condividere. Viene poi introdotto l'ulteriore principio, anch'esso da condividere, in base al quale il contributo per i mutui deve essere erogato fino a quando i mutui stessi non sono estinti. Chi potrebbe negare che un simile criterio sia giusto? Però hanno applicato la norma retroattivamente, ed anche nei confronti di quei trasferimenti consolidati fin dal 1982, nell'ambito dei quali non era prevista alcuna distinzione in ordine alla destinazione del trasferimento statale. Hanno così raggranellato quei famosi 300 miliardi per i quali si sono messi, diciamo, le penne del pavone il relatore D'Aimmo ed anche il ministro, per dare quegli altri soldi per i mutui 1984, che non vengono dal bilancio statale ma sono stati sottratti ai bilanci dei comuni e vengono restituiti ai comuni. Siamo veramente all'interno della gherminella e della ruberia.

Quanto al mio emendamento l'11.2, ricordo che nelle leggi finanziarie relative agli anni 1984 e 1985 era stabilito che i mutui che i comuni assumevano per investimenti riguardanti le fonti energetiche alternative, che avevano ottenuto il contributo dello Stato di cui all'articolo 8 della legge n. 480, erano ammessi ad un trasferimento statale che copriva il 100 per cento della annualità di ammortamento. Ora, anche i ragazzini sanno che opere di tal genere vengono fatte per stralci. La norma quest'anno è saltata. In Italia vi sono decine e decine di iniziative per investimenti per fonti energetiche alternative che andranno, come si dice, a pallino. Dovranno fermarsi tutti gli altri progetti. Quest'anno, infatti, è stato stabi-

lito che dal 1986 ogni comune ha a disposizione 14 mila lire per abitante. È pazzesco! Se con quelle 14 mila lire si riesce a fare l'impianto energetico alternativo bene, altrimenti si lasci perdere. Trivellazioni, investimenti, rapporti con i privati, contratti: tutto saltato!

Ecco perché, onorevole Aniasi, il Governo che non si fida della sua maggioranza, che sa di non avere una maggioranza, ha chiesto il voto di fiducia; per mettere il bavaglio non solo all'opposizione, che ha presentato emendamenti seri, corretti e rigorosi, ma per mettere il bavaglio anche e soprattutto a tutti i deputati della maggioranza e delle parti politiche che dovrebbero sostenerli, perché sa che se essi potessero parlare non resisterebbe più (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gualandi. Ne ha facoltà.

ENRICO GUALANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò in particolare gli emendamenti Triva 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 e 7.3.

Quando il Governo presentò questo provvedimento era in corso il dibattito sugli orientamenti della legge finanziaria. In quella sede gli orientamenti del Governo si incentravano su tre punti di riferimento: aumento della spesa corrente del 6 per cento, incremento della spesa in conto capitale pari al prodotto interno lordo per l'8-9 per cento, e stazionarietà della pressione fiscale sui contribuenti che anzi si riteneva di modificare — a loro vantaggio — soprattutto con riferimento all'IRPEF.

Per la finanza locale, ed in particolare per i comuni, il taglio iniziale del decreto-legge sulla finanza locale 1986 è stato invece quantificato nella misura netta di circa 1500 miliardi di trasferimenti di parte corrente. I comuni sono gli unici cui lo Stato abbia tagliato i trasferimenti 1985 del 6,95 per cento. A fronte di tale taglio, i comuni, con una tassa improvvisata, la TASC0, che moltiplicava tre o quattro volte quella sulla nettezza urbana.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

dovevano prelevare alcune migliaia di miliardi dalle tasche dei contribuenti.

Quindi, una nuova tassa non per assicurare nuovi servizi e duttilità di bilancio ai comuni, bensì per far fronte ai mancati trasferimenti dovuti ai tagli approvati dal Governo alla finanza locale. Non la restituzione di una sfera di imposizione propria ai comuni, che i comuni stessi rivendicano da tempo, bensì i comuni visti come esattori di nuove contribuzioni per conto dello Stato.

Successivamente, con modifiche da noi sostenute sia in sede di legge finanziaria sia nei dibattiti sui decreti-legge, il taglio è stato ridimensionato, aumentando i trasferimenti di parte corrente di 1315 miliardi. Quanti mesi si sarebbero risparmiati (lo dico al rappresentante del Governo) se fossimo stati ascoltati sin dall'inizio e se il Governo avesse considerato i comuni come parte dello Stato italiano e li avesse trattati come le altre componenti che concorrono a determinare la spesa pubblica allargata? È questa una riflessione che tutti dovrebbero fare.

Con le norme previste nell'articolo 5 del decreto-legge n. 133 permangono i segni punitivi di un cieco centralismo, resta il segno di una filosofia che congela i trasferimenti del fondo ordinario al livello del 1985 diminuito del 6,95 per cento. I nostri emendamenti propongono che almeno per le migliaia di piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (sono circa 6 mila), si mantenga il fondo ordinario al livello del 1985, in modo da assicurare a tutti questi piccoli comuni l'incremento dei trasferimenti pari al 6 per cento; aumento che non viene garantito a tutti gli altri comuni, i quali, avendo dimensioni ben diverse, hanno una maggiore duttilità e possibilità di bilancio.

Inoltre (desidero ritornare sui nostri emendamenti presentati agli articoli 5 e 7), vi sono alcune questioni che sembrano di carattere tecnico, mentre in realtà non sono altro che trabocchetti punitivi per i comuni. Ad esempio, al quinto comma dell'articolo 5 si prevede che l'erogazione della quarta rata dei trasferimenti di

parte corrente resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 luglio 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente.

A questo punto c'è da chiedersi se sarà possibile — bene che vada la legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* alla fine di questo mese — ipotizzare che gli 8 mila comuni italiani riescano ad inviare la certificazione richiesta entro il 31 luglio 1986. Tutto ciò cosa significa se non voler creare situazioni — è un interrogativo che poniamo — che penalizzano i comuni?

Il nostro semplice emendamento, tendente a spostare al 30 settembre l'inoltro della certificazione, era la logica conseguenza del fatto che eravamo di fronte al terzo decreto-legge e che quindi non si potevano mantenere le stesse norme previste nel decreto del dicembre 1985.

Non so se sarà sufficiente, a questo riguardo, una interpretazione del Governo, ma credo che nei mesi di agosto e settembre a migliaia di comuni non sarà erogata la quarta rata.

Quindi, si trattava di emendamenti di carattere tecnico che avevano una loro logica e che andavano presi in considerazione se non si volevano creare nuove difficoltà a moltissimi comuni che, secondo il parere di alcuni, darebbero l'assalto alla diligenza. Non rendiamoci ridicoli: altri stanno dando l'assalto alla diligenza e soprattutto stanno indebolendo le nostre strutture democratiche di base in assenza di norme chiare!

Dobbiamo avere ben presente il fatto che si tratta di erogazioni dovute perché lo Stato, all'inizio del 1970, ha deciso di riscuotere direttamente le imposte relative alle persone fisiche, alle persone giuridiche, sui patrimoni e sui consumi per poi destinarle ai comuni in base ai compiti e alle funzioni. Quindi, ai comuni non si regala nulla se si vuole governare il nostro paese; giustamente viene ricordato il Presidente della Repubblica quando ha sottolineato che i comuni rappresentano una delle poche strutture che funzionano

e a cui i cittadini possono rivolgersi con fiducia.

Ma ancora all'articolo 7 del decreto-legge c'è un'altra questione che sembra di carattere tecnico, mentre in realtà non è altro che un trabocchetto.

Si stabilisce, cioè, che i contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti saranno erogati se comuni e province presenteranno «entro il termine perentorio» — perentorio, si dice — «del 30 giugno 1986 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante (...) secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro». Cosa è successo? Che questo decreto, guarda caso, è stato emanato in data 25 maggio 1986, ma è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 giugno, tant'è che io mi sono trovato davanti alle rimostranze di parecchi segretari comunali e ragionieri capo che facevano riferimento a questa norma del decreto. I comuni avrebbero anche voluto rispettare questa disposizione, ma poiché quella *Gazzetta ufficiale* era disponibile solo dal 18 o dal 20 giugno, si trovano in grande difficoltà per la presentazione della certificazione richiesta entro il termine perentorio del 30 giugno 1986.

Dico questo per osservare che su questo provvedimento è stata posta la fiducia per evitare di discutere qualsiasi emendamento, ma che in realtà certe modifiche sono necessarie se si vuole garantire un minimo di funzionalità dei comuni e di buoni rapporti tra essi e lo Stato. So bene che non vi sarà alcuna replica da parte del Governo, ma forse vale la pena riflettere su norme che, se la lingua italiana ha un significato, non faranno che determinare ulteriori difficoltà per i comuni italiani.

Come abbiamo sottolineato anche nel corso di interventi in sede di discussione sulle linee generali, il provvedimento al nostro esame non si muove sul terreno di una riforma della finanza locale, nemmeno quale era auspicata nei programmi di questo Governo. Si tratta di un decreto-legge che ha un segno antiriformatore,

punitivo, che creerà nuove e più gravi difficoltà nel governo degli enti locali. Anche queste considerazioni, dunque, dovrebbero indurre a riflettere sulla necessità di porre mano, prima della fine del 1986, ad una riforma della finanza locale che dia autonomia e certezza in materia finanziaria ai comuni e alle province. Questa discussione, che ormai ripetiamo di anno in anno, e che rappresenta una sorta di contrattazione tra sistema delle autonomie e Governo, è poco edificante. Si parla di programmazione, abbiamo norme di contabilità dello Stato che impongono ai comuni di presentare bilanci triennali, ma nella sostanza abbiamo una finanza locale che deve vivere alla giornata, a seconda — diciamolo! — degli orientamenti del Ministero del tesoro che, apportando tagli un po' scriteriati alla finanza locale, pensa forse di risanare le finanze del paese. Io dico che è forse in un'altra direzione che bisogna incamminarsi (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Molto brevemente, signor Presidente, io illustrerò gli articoli aggiuntivi Triva 6.01 e 6.02.

Mi sia consentita una premessa. Già il collega Triva ha ricordato come sia del tutto incomprensibile la posizione della questione di fiducia in questa materia. Io vorrei dire che in questi anni abbiamo assistito spesso e volentieri, in materia di finanza locale, ad una sorta di balletto, che tendeva ad attribuire agli enti locali, chissà perché, responsabilità decisive in fatto di dissesto della spesa pubblica. Si è spesso dimenticato ciò che ricordava poc'anzi il collega Gualandi, e cioè che il finanziamento centralizzato agli enti locali discende da precise decisioni in campo di riforma tributaria assunte nel 1973, e dalla successiva decisione di accentrare poi anche l'ILOR, inizialmente concepita come norma in materia di finanza locale. Il sistema discende altresì dalla inadempienza fondamentale del Go-

verno nell'ipotizzare una disciplina a regime della finanza locale.

Questo fenomeno è diventato tanto più grave in quanto si è poi intrecciato con una miriade di provvedimenti che hanno ribaltato sugli enti locali poteri e competenze, spesso senza far seguire a questa attribuzione risorse adeguate.

Il caso di cui si interessano gli emendamenti che illustro è appunto uno di questi. Nel Mezzogiorno, con il sistema di deroghe alle assunzioni del personale stabilito dalla legge finanziaria, abbiamo consentito agli enti locali di assumere personale, attingendo per esempio dai lavoratori in cassa integrazione guadagni. Non c'è chi non veda come, se i lavoratori in cassa integrazione guadagni vengono assunti dagli enti locali, sul terreno della finanza pubblica abbiamo una sorta di partita di giro: risparmiamo in trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma corrispondentemente dobbiamo accendere una voce di spesa agli enti locali.

Il Governo, nella legge che disponeva questa possibilità per i comuni, la n. 444, non ha previsto però il finanziamento degli enti locali. Abbiamo perciò oggi la singolare situazione di comuni che sono quotidianamente assaltati dai lavoratori in cassa integrazione, i quali pretendono finalmente un lavoro, ma contemporaneamente i comuni non sono in grado di procedere ad assunzioni, malgrado ne abbiano teoricamente i poteri ed abbiano da lungo tempo vacanze in organico, perché non dispongono delle risorse per poter coprire quei posti.

Secondo esempio. È stato recentemente documentato, e non da una fonte nostra, ma da *Il Sole-24 Ore*, l'organo della Confindustria, come la media dei comuni italiani abbia un dipendente ogni 100 abitanti, mentre il comune di Palermo ha un dipendente ogni 178 abitanti. Ebbene, la legge finanziaria, prendendo atto di tale anomalia, attribuiva al comune di Palermo il diritto di assumere un certo numero di dipendenti. Ma, di grazia, con quali risorse, se il comune di Palermo ha un bilancio che già ora è parametrato

puramente e semplicemente per far fronte all'organico vigente?

Terzo esempio. La Sardegna è una regione a statuto speciale che, a seguito della sua specialità, ha ricevuto delega di competenza dallo Stato con circa sette anni di ritardo rispetto alle regioni a statuto ordinario. Tale delega di competenza è avvenuta nel 1983, in pieno blocco delle assunzioni: i comuni della Sardegna, che già, come altri comuni del Mezzogiorno, si trovavano in una cronica sottodotazione di organico, versano così in una situazione più grave di quella di altri comuni del Mezzogiorno.

La legge finanziaria ha riconosciuto tale anomalia ed ha autorizzato i comuni della regione autonoma della Sardegna, in relazione al trasferimento di competenze ai comuni, a procedere a nuove assunzioni. Ma, anche qui, con quali risorse?

Ecco il senso degli emendamenti che abbiamo presentato. Si tratta, si badi bene, non di emendamenti che prevedessero pagamenti a piè di lista, ma di emendamenti volti a stabilire nient'altro che la copertura di autorizzazioni di spesa previste nella legge finanziaria, cioè nella sede nella quale si sono assunte le decisioni generali in questa materia. Si tratta, inoltre, di emendamenti che autorizzavano non finanziamenti purchessia, ma finanziamenti legati esclusivamente a questa specifica utilizzazione e solo nella misura in cui a tale specifica finalizzazione i comuni attribuissero le risorse. Tant'è vero che nessuno degli emendamenti che abbiamo proposto prevedeva oneri per il 1986, proprio perché a nessuno sfugge che le procedure concorsuali difficilmente avrebbero provocato oneri nel corso di quest'anno; e comunque, anche se in qualche caso i concorsi fossero stati espletabili entro il 1986, il comune avrebbe potuto far ricorso a propri mezzi, almeno in via di anticipazione. Proprio per questo noi avevamo previsto la copertura solo con la quarta rata dei trasferimenti nel 1987.

Per altro, gli emendamenti da noi presentati solo per un caso nello stampato

che abbiamo davanti recano la firma dei soli deputati comunisti, perché in Commissione — come il relatore ed il Governo sanno bene — analoghi emendamenti erano stati presentati da esponenti dei partiti della maggioranza. Inoltre, al Senato non un qualsiasi senatore, ma persino il presidente dell'Associazione dei comuni d'Italia, senatore Triglia, aveva autorevolmente riconosciuto la fondatezza di questi emendamenti e ad essi aveva garantito il proprio sostegno. Infine, qui alla Camera la presidenza della Commissione finanze, ricevendo una delegazione dei comuni interessati, aveva riconosciuto nuovamente la fondatezza delle richieste e nuovamente si era impegnata a favorirne l'approvazione.

Il Governo e il relatore sanno bene che, quando si raggiunse in Commissione finanze della Camera l'accordo procedurale sulle modalità di svolgimento del dibattito in Commissione, si stabilì che il dibattito dovesse essere velocissimo affinché l'Assemblea potesse pronunciarsi in termini altrettanto veloci ed eventualmente rinviare al Senato il provvedimento per una nuova lettura e per ratificare le correzioni così introdotte.

La posizione della questione di fiducia, effettuata dopo il rinvio del tutto immotivato della discussione in Assemblea di questo provvedimento (che poteva benissimo essere discusso la settimana precedente all'interruzione dei lavori per le elezioni in Sicilia), è il suggello di una battaglia iniziata male, come puro scontro ideologico. Chi guardi il fascicolo degli emendamenti si rende conto di come non vi fosse una sola motivazione per una tale iniziativa. Non solo non si poteva certo parlare di ostruzionismo (lo comprende chiunque guardi il numero degli emendamenti), ma neppure era possibile ravvisare qualunque altra motivazione, perché le tre o quattro questioni che noi abbiamo posto (a nome di sindaci che nella stragrande maggioranza non sono della nostra parte politica) erano tali da poter senz'altro trovare un punto d'accordo.

La verità è che questa volta si è voluto fare un braccio di ferro sulla testa dei

comuni. Il voto di fiducia impedisce la votazione di emendamenti, ma non impedisce che la Camera possa esprimere, al termine della discussione sulla fiducia e dopo la relativa votazione, un giudizio assai severo sul decreto-legge e sulla procedura che per farlo passare senza modifiche il Governo e la maggioranza si sono assunti la responsabilità di proporre (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sarti. Ne ha facoltà.

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, lei ed i colleghi (salvo il relatore che, dice il collega Triva, si merita questa... sanzione!) siete costretti ad ascoltare il susseguirsi di proteste che sono veementi nella forma ma ancora più nella sostanza.

Non so se il collega Triva, concludendo il suo intervento, abbia ricordato che questa è la prima volta che il Governo pone la questione di fiducia su un provvedimento per la finanza locale. E lo fa dopo aver tentato al Senato un assalto su ipotesi diverse, per altro scoraggiato dalle stesse associazioni interessate. Il Governo ha infatti presentato un decreto-legge che in larga misura viene contestato dagli stessi sindaci.

Non so, signor Presidente, se lei abbia ieri sera avuto modo, come è capitato a me, di seguire una interessante trasmissione televisiva del TG 2 sulla situazione degli enti locali. Ebbene, a noi tutti è stato facile sapere che Tognoli, il sindaco di Milano, è socialista; che Del Monte, il sindaco di Modena, è comunista; che Leoluca, il sindaco di Palermo, è democristiano. Ma se non fossimo stati in grado di riconoscerli e non avessimo letto la scritta in sovrimpressioni, avremmo potuto credere che tutti fossero dello stesso partito, visto che tutti hanno detto le stesse cose, su tutti gli argomenti che qui sono già stati ricordati dai colleghi che mi hanno preceduto.

Tutti hanno parlato, per esempio, della situazione di incertezza totale in cui versano i comuni per quanto riguarda una

certa programmazione da proiettare nel tempo.

Insomma, onorevole sottosegretario, possiamo dire che i comuni li abbiamo, sì, tolti da sotto l'acqua, ma poi li abbiamo lasciati a galleggiare. La grande riforma che era stata avviata nella settima legislatura, a partire dal 1976, aveva profilato una qualche premessa di modifica strutturale, con i famosi «ponti» che tante volte ci ha illustrato il ministro Stammati ma che, pur avendo successivamente acquisito sette o otto arcate, sono pur sempre rimasti ponti incompiuti. Abbiamo disabituatedo intere generazioni di amministratori a disporre degli elementi strutturali per una gestione, quelli dell'entrata e dell'uscita; l'equilibrio del bilancio viene così orientato sul fronte della spesa e tutti sono costretti, di fatto, ad una rinuncia operativa! Noi abbiamo declassato le amministrazioni locali non solo perché le abbiamo abituate a questo, ma perché il comune — incerto nelle sue ragioni di sopravvivenza finanziaria — ha perduto molto della sua capacità negoziale, contrattuale, programmatoria, operativa, proprio la capacità dell'agire; ma come può essere che le cose stiano così? Lo Stato è il più grande proprietario di beni (mobiliari, immobiliari ed altri), ed è il più grande debitore! Controlla qualcosa come un terzo di tutta l'economia, in termini di addetti, in termini di prodotto lordo; in termini di investimento, il settore pubblico è addirittura al 43 per cento.

Ebbene, non diamo autonomia non solo finanziaria, di risorse, ma nemmeno di ricerca di disponibilità! La Cassa depositi e prestiti non impiegherà, nel corso del 1986, dai 3.500 ai 4.000 miliardi, perché il decreto-legge in esame non contiene una norma che autorizza gli enti che hanno o possono avere una capacità autonoma (come le società per azioni a gestione pubblica e cioè come le imprese pubbliche locali) ad autofinanziarsi, a ricorrere cioè agli stessi criteri di finanziamento del mercato. Cioè, i lacci a questo punto li ha non il settore privato, ma quello pubblico, compresi gli enti locali.

Quanto poi alle politiche della lesina, noi prestiamo molta attenzione ed osserviamo che forse, nelle espressioni, Triva esagera, per la sua passione di amministratore locale: ma non è così, egli non fa che documentare in modo preciso situazioni non solo contraddittorie ma insostenibili e impossibili, come quelle che ho ricordato. Questo — è vero — è il provvedimento peggiore, che arriva più tardi degli altri, senza affrontare gli argomenti. Per questo anche i nostri emendamenti risultano illuminanti, ed io illustrerò gli emendamenti Triva 7.2, 7.4 e 11.1.

Quanto al primo di questi, si pensi ai ritardi: dopo un anno, lo Stato interviene sui mutui del 1985 che, naturalmente, vengano ammortizzati nel corso del 1986, senza concedere la quota completa di interessi: pensiamo ad uno Stato di questo genere, che dice ai comuni: concedo il 9 per cento, e non il 10,50 per cento! L'assurdo è che se la Cassa depositi e prestiti, come ci auguriamo, porterà il suo interesse (la raccolta verrà fatta a livelli diversi), al 9 per cento od al 9,5 per cento, prima della fine dell'anno, avremo una differenza di 0,50 o 0,25 punti, con la conseguenza di una contabilizzazione tra la quota di interessi che lo Stato riconosce, e quella che paga il comune. È possibile compiere atti nel settore pubblico, con uno 0,25 per cento di differenza su un mutuo decennale o ventennale? È possibile introdurre argomenti di questo genere?

La cosa si ripete per i famosi 300 miliardi, per il contributo che lo Stato ha dato prima su un terzo, oggi sui quattro quinti, sempre però rapportati al 9 per cento e non al 10,50 per cento, e cioè a quel tasso che la Cassa depositi e prestiti sarà chiamata ad adottare o che si orienterà ad applicare, nei confronti degli enti locali. Ma l'ultimo emendamento che ho precedentemente indicato è ancora più grave, più generale. Credo che tutti sappiano quali vicende deve affrontare il comune, per la difesa e il controllo del territorio.

Esistono tre sentenze della Corte costituzionale, di cui la prima recita che il

comune non può vincolare il proprio territorio per più di cinque anni e, con questo, il comune rinuncia alla sua capacità di governare il territorio. Il vincolo e la destinazione, infatti (certo non un vincolo temporale, ma un vincolo programmato), rappresentano una possibilità per il comune di determinare condizioni di utilizzazione del territorio.

Ebbene, c'è una sentenza che stabilisce: «non puoi andare oltre 5 anni». Un'altra sentenza dice: «devi pagare una indennità espropriativa che sarà determinata»; e siccome assurdamente, per la mancanza della legge sui suoli, tutti i terreni, compresi quelli agricoli sono provvisti di una potenzialità edificatoria... L'unico terreno in Italia che oggi non abbia potenzialità edificatoria è il letto di un fiume! Poiché la determinazione di un terreno agricolo non è precisata, anch'esso ha potenzialità edificatoria. Se si espropria un terreno agricolo, quindi, può scaturirne una indennità di esproprio relativa all'ubicazione di quel terreno.

Tutta questa situazione di totale incertezza sul piano dei vincoli e delle indennità espropriative porta ad una riapplicazione della legge del 1865. Una legge di 121 anni fa determina nell'attuale situazione l'indennità di esproprio! Questa legge, inoltre, indica le indennità, ma non determina la occupazione di urgenza. Dov'è quindi la volontà dei comuni, dove sono elencate le loro possibilità, quando si pensi che dal 1980 al 1983 i comuni, ove fossero chiamati immediatamente a pagare le quote di esproprio, dovrebbero sostenere un esborso di 5 mila miliardi?

Noi ci troviamo di fronte, però, a specifiche sentenze riguardanti le indennità di esproprio. E a chi ricorrono i comuni, non potendo ottenere i mutui? Ed allora, stante tale situazione, perché non approvare un emendamento che preveda che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere mutui agli enti locali per finanziare il pagamento delle indennità di esproprio determinate da provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria?

Vogliamo attendere che i Comuni subiscano provvedimenti cautelativi, di seque-

stro, di pignoramento? Questo sarebbe un buon provvedimento, che il Senato ha esaminato tanto a lungo e che ci si accinge a convertire in legge ricorrendo alla posizione della questione di fiducia?

Non c'è stata nemmeno continuità tra quanto è stato fatto all'inizio del 1976 e quanto è stato fatto negli anni successivi, ma solo declino dell'attività legislativa ed anche, credo, un restringimento di quella grande, anche se sofferta e contrapposta, intesa che abbiamo sempre raggiunto in questo ramo del Parlamento.

Per questo il Governo pone la fiducia: perché non vuole un confronto sul merito; e non soltanto tra maggioranza e minoranza, onorevole relatore, posto che in Commissione finanze e tesoro il provvedimento è stato approvato per pochi voti e, anche in quella occasione, per una richiesta di fiducia che la maggioranza ha chiesto ai suoi parlamentari e non in relazione al contenuto del provvedimento stesso (*Applausi all'estrema sinistra*).

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera, e modificato dal Senato*) (1203-1298-B);

VIII Commissione (Istruzione):

PATUELLI: «Concessione di un contributo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

per il quadriennio 1985-1988 all'Università di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in occasione del IX centenario della sua fondazione» (1753); BARBERA ed altri: «Contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna» (3103); TESINI ed altri: «Concessione di un contributo straordinario all'Università di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua fondazione» (3184); BERSELLI: «Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna» (3314); GUERZONI: «Celebrazioni per il IX centenario dell'Università di Bologna» (3327) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinate*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

«Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1^a categoria, di personale temporaneo a contratto, per l'elezione dei Comitati della emigrazione italiana» (*approvato dal Senato*) (3761);

dalla VII Commissione (Difesa):

«Modifica del decreto-legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri» (3674);

«Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica» (*approvato dal Senato*) (3791).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo ad illustrare tre emendamenti e precisamente il mio emendamento 12.1, nonché gli emendamenti Triva 12.2, e 26.1. Le materie trattate da tali emendamenti mi sembrano talmente ragionevoli per cui il rammarico per la repulsa da parte della maggioranza in Commissione, e poi in Assemblea con la posizione della questione di fiducia, nei confronti di detti emendamenti non credo che possa essere facilmente superabile. Poiché colleghi del mio gruppo sono intervenuti in precedenza ed hanno esaurientemente espresso qualche considerazione di ordine generale, vorrei con molta sincerità esporre lo stato d'animo di un amministratore di un ente locale. Molti di noi hanno seguito il sistema delle autonomie negli anni '50, '60, '70, prima in quelle sedi e poi nel Parlamento della Repubblica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

VARESE ANTONI. Quando sento i colleghi parlare dei comuni che spendono, mi sovviene alla mente il lungo periodo nel quale ci siamo battuti contro Governi classicamente accentratori che lesinavano ogni risorsa ai comuni e alle province, e che denunciavano costantemente le enormi difficoltà che incontravano nel reperirle, per cui la vita era molto dura. Si poteva sopperire alle esigenze finanziarie solo con un massiccio ricorso all'indebitamento, il quale produceva a sua volta altro indebitamento. Senza voler aggiungere altro, vorrei dire che quando siamo giunti in Parlamento (naturalmente da molto prima si erano varate riforme importanti, come quella del 1972, che aveva espropriato i comuni della possibilità di reperire entrate) circa dieci anni or sono, un gruppo di amministratori (tra questi il nostro vicepresidente Aniasi, sindaco di Milano) convenne sulla necessità di porre fine a quella situazione. L'indebitamento era insopportabile per i

comuni, e ciò significava non porre il sistema delle autonomie nella condizione di rispondere alle esigenze e prescrizioni che la Costituzione stabilisce.

Signor Presidente, abbiamo lavorato seriamente e all'unisono in Commissione superando anche differenze di partito per ricostituire questa possibilità di intervento più ampia nei servizi e negli investimenti degli enti locali, per ridare ordine all'amministrazione. Sono convinto che abbiamo prodotto una serie di norme con le quali forse si è creata una nuova condizione nei confronti delle autonomie. Molto spesso ci siamo forse congratulati troppo per i risultati raggiunti; la realtà però è che, intorno al 1976, il processo di riforma è andato avanti nel segno di un miglioramento del sistema delle autonomie.

Quello che più mi addolora è che oggi questo non lo posso dire, non mi sento di dirlo. Quale che sia la giustificazione che si vuole dare, ho profonda la convinzione di essere di fronte ad un processo inverso di restrizione e non di riconoscimento di funzioni. Ho piacere che l'onorevole Bozzi sia presente. Avendo letto con attenzione i risultati della Commissione da lui presieduta, a proposito delle funzioni delle regioni e degli enti locali, ho tratto la convinzione che ancora innovazioni debbano essere fatte, anche se certamente con gradualità, perché il processo di funzionamento delle autonomie è cosa essenziale per la vita stessa del nostro paese, per la concezione costituzionale della nostra Repubblica.

Ho la convinzione però, onorevoli colleghi, che la legge in esame non vada in questa direzione. Quello che è successo al Senato lo comprova, ma quello che è accaduto da noi per certi versi è peggiore. Vorrei dire qualcosa ai colleghi (e sono spesso di parte socialista) che a giustificazione richiamano l'attenzione sul fatto che siamo in ritardo per la formazione dei bilanci. Vorrei ricordare, ad esempio, al sindaco Aniasi che noi ci siamo trovati a volte addirittura costretti, per stato di necessità, a predisporre i bilanci anche più in là di questo periodo, quando non

eravamo in grado, per difetto dei ministeri, nemmeno di prevedere le entrate. Ma questo era il dovere degli amministratori di un'azienda a priorità di bisogni, come dovrebbe essere un comune, ma che in realtà nei fatti così non è.

Allora non può essere seguito colui il quale solo critica il sistema delle autonomie per le disfunzioni, ma credo che debba essere seguito colui il quale anche qui dentro si muove autocriticamente per lo stato incompiuto della legislazione, dell'attuazione delle norme anche precettive della Costituzione italiana, con il risultato di una situazione in forza della quale poniamo il sistema delle autonomie non in condizione di assolvere ai propri compiti.

Con questo non voglio dire, onorevoli colleghi, che non vi siano anche responsabilità e distinzioni tra chi amministra meglio, chi amministra meno bene e chi amministra peggio le regioni, i comuni e le province. Vorrei però richiamare le parole del (fino a qualche giorno fa) presidente della Corte costituzionale, il professor Paladin, il quale ancora una volta ha rilevato il fatto che gran parte delle disfunzioni del sistema delle regioni è dovuto all'inattuazione delle normative di delega soprattutto da parte del legislatore e delegato.

È evidente che in tale situazione la posizione della questione di fiducia è un mezzo per ottenere l'approvazione del provvedimento, anche se è tutto da discutere. Abbiamo infatti assistito in quest'aula alla caduta di un Governo sullo stesso provvedimento per il quale aveva ottenuto poco prima un voto di fiducia. Certamente questo provvedimento non merita una valutazione positiva, non facilita il superamento delle difficoltà degli amministratori, non crea le condizioni per impedire che si determinino situazioni in forza delle quali si va nuovamente a bilanci non veri (e questo ricordava il collega Triva).

Cercherò di spiegare ora le ragioni della presentazione di alcuni nostri emendamenti che propongono cose molto ragionevoli, ma che non vengono cionono-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

stante realizzate per la esclusiva ragione che prevalgono considerazioni di carattere antiriformatore che non premiano certo la buona amministrazione.

Il mio emendamento 12.1 è relativo al secondo comma, lettera *b*), n. 2 dell'articolo 12 del decreto. Tale articolo fa riferimento alla legge n. 412 sull'edilizia scolastica. Ricordo ai colleghi che questa legge prevede piani specifici per l'edilizia scolastica che sono stati, sino ad oggi, finanziati direttamente e interamente dallo Stato. All'articolo 12, dunque, si prevede — vedremo poi con quali limiti — «il completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto». In questo modo si crea una situazione molto anomala e amara. Un comune che ha iniziato la costruzione di una scuola con contributi regionali, e magari anche perché ben amministrato, destinandovi propri fondi derivanti da avanzi di bilancio o contraendo mutui, è escluso dalla possibilità di usufruire dei pur parziali benefici previsti per il completamento delle opere. Ciò vuol dire che chi ha costruito una scuola senza usare risorse proprie, magari destinando queste ad attività non di uguale importanza sociale, viene oggi premiato. Chi meglio ha amministrato invece, viene oggi punito!

Il mio emendamento 12.1 prevede perciò che è compreso il completamento anche per le opere di edilizia scolastica «finanziate da comuni e province con mutui a loro carico o assistiti da contributi regionali o con mezzi propri». Vorrei trovare un ministro, un sottosegretario o un qualsiasi collega della maggioranza che mi dia una spiegazione razionale per giustificare il motivo in base al quale non debba essere concesso un contributo per il completamento di queste opere, rientranti nelle previsioni della legge n. 412. Tali opere hanno goduto dei contributi regionali, sono state finanziate direttamente dai comuni senza gravare sullo Stato ed oggi, essendo ad esempio a metà

della loro esecuzione, vengono escluse dai contributi statali! Si dice, cioè, di no ai comuni che hanno ben amministrato: essi non avranno alcun finanziamento! I comuni che invece hanno goduto dei finanziamenti statali, avranno ulteriori finanziamenti! Non credo proprio che questo sia, per quello che riguarda la destinazione delle risorse, un riconoscimento del legislatore a chi meglio ha operato.

L'emendamento Triva 12.2, riferito al terzo comma dell'articolo 12, attiene sempre all'edilizia scolastica. Come ho ricordato all'inizio, signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 412 fissava *tranches* di finanziamenti per l'edilizia scolastica a carico dello Stato. Mi si deve spiegare perché per le opere iniziate (pensiamo al comune come ad una azienda di erogazione, sia pure a priorità di bisogni, che dovrebbe prevedere per l'anno o per il triennio la destinazione delle risorse, e che quindi conta sul rifinanziamento di opere iniziate) come previsto dalla legge lo Stato, improvvisamente, stabilisce che siano finanziate solo fino all'80 per cento. Perché? Lo Stato aveva detto agli amministratori locali che avrebbero potuto costruire le scuole secondo progetti complessivi approvati con onere a carico dello Stato medesimo, sia pure per *tranches*, e dopo che una parte delle opere — di quelle opere, non di altre — è stata eseguita, lo stesso Stato dice oggi che i finanziamenti non saranno più integrali, ma copriranno soltanto l'80 per cento per cui, se i comuni vogliono continuare nella costruzione, debbono accollarsi il 20 per cento dei costi. E se le risorse disponibili sono state nel frattempo destinate ad usi riconosciuti più necessari, come possiamo noi imporre ai comuni di modificare la propria programmazione, imponendo di accollare a carico del bilancio comunale ciò che ragionevolmente non doveva esserlo?

Queste restrizioni pesano, poi, su tutto il funzionamento dell'amministrazione comunale e fanno sì, signor Presidente, onorevoli colleghi, ad esempio, che il sindaco di Roma o altro sindaco democristiano di qualche altra grande città si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

lamentino per l'insufficienza delle risorse e ricevano critiche da parte di molti.

Noi non siamo qualunquisti: noi vogliamo che le cose si facciano e che non si vada allo sbaraglio nel nostro paese. Se i comuni hanno fatto i propri programmi e vengono a mancare miliardi, cosa faranno? Ammesso che riescano ad avere un contributo, dovranno fare ricorso ad un mutuo, e ciò comporterà altri indebitamenti ed altre spese. E poi si alzerà qualcuno a dire che i comuni spendono e spendono male! No, non è vero: è il legislatore, è il Governo, siete voi della maggioranza che impostate male queste cose! Per questo penso che anche questo nostro emendamento avrebbe meritato un ragionevole voto favorevole anche dei colleghi della maggioranza.

L'ultimo emendamento che ho il compito di illustrare è l'emendamento Triva 26.1, che veramente credo che vada al di là del bene e del male. È vero che abbiamo assistito con la riforma (non dimentichiamo mai che l'auspice maggiore è stato l'attuale ministro delle finanze), alla privazione di ogni facoltà di imposizione per i comuni. La riforma del 1972-73 ha deciso di sbaraccare tutto, di concedere ai comuni soltanto qualche piccola entrata di altra natura. Non si sarebbe più parlato di imposta di famiglia e di tutto il resto, perché della materia fiscale si sarebbe occupato solo lo Stato. Come è già stato detto, non si può poi accusare i comuni di non provvedere. Se lo Stato se ne è assunto l'obbligo, privando, nonostante i diritti costituzionali, il sistema delle autonomie della possibilità di reperire le proprie entrate, è chiaro che lo Stato si deve fare carico del rimborso.

Ma osserviamo la situazione che si è determinata di recente, e che avrà effetti negativi nel corso dell'esercizio del quale stiamo discutendo, cioè nel corso dell'esercizio 1986.

Signor Presidente, la Commissione dei trenta, cioè la Commissione per i pareri al Governo in materia fiscale, è stata rinnovata per un biennio al fine dell'esame dei testi unici delle imposte. Il primo di tali

testi unici è stato trasmesso dal Governo alla Commissione, quest'ultima ha espresso il proprio parere e il ministro delle finanze ed il Governo hanno valutato tale parere. Non in tutto lo hanno condiviso. Il Governo, quindi, ha fatto una proposta ed il Presidente della Repubblica ha emanato il relativo decreto. Un decreto delegato, dunque, che è quello sulla imposta di registro, e, quindi, sull'INVIM. È successo che i criteri di valutazione nuovi (secondo noi non interamente condivisibili, tant'è che ne avevamo proposti altri, ma il decreto del Presidente della Repubblica li ha disciplinati in modo diverso da quello da noi proposto) sono ora legge. Secondo tali criteri, sulla base di calcoli concreti, si ha che con i criteri di valutazione dei valori finali dei beni trasferiti, c'è una riduzione media delle entrate dei comuni intorno al 40, 50 per cento e, in alcuni casi, del 60 per cento e più.

Per chi volesse essere ordinato — mi viene in mente, a questo proposito, un libro ironico, che ho letto non molto tempo fa, di due scrittori italiani molto apprezzati, *L'Austria è un paese ordinato*, in cui si racconta in che cosa consista questo ordine — e anzi per un legislatore che volesse essere ordinato, per un Governo che volesse essere ordinato, di fronte ad una situazione di questo genere cosa si sarebbe dovuto fare? L'INVIM è trasferita ai comuni ed è parte delle entrate degli stessi. Nel calcolo che come Governo ho fatto in sede di finanza locale, ho previsto i gettiti in questione secondo la precedente norma. Mutando la norma e riconoscendo che esiste una grossa riduzione di gettito, fermo il diritto di verifica e di controllo per accertare l'entità della riduzione (il 40 per cento, o il 30 per cento, o il 60 per cento), accertato che ai comuni invece di tre do uno, devo pur chiedermi: «il rimanente due dove lo prendono? Alla voce: «riduzione dei servizi» o altrove?». E tutto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, è quel che accade oggi, con il provvedimento che volete far approvare con la posizione della questione di fiducia!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

L'emendamento — e con ciò concludo, chiedendo scusa del tempo impiegato — vale a stabilire un principio: poiché non vi è certezza e poiché è possibile che non in tutte le situazioni quel che ho detto avvenga, nella stessa misura stabiliamo semplicemente che, a fine esercizio, il gettito inferiore all'anno precedente deve essere iscritto in un fondo speciale e alla integrazione provvederà lo Stato nell'anno successivo: nel nostro caso, nel 1987. Offriamo, quindi, una soluzione del tutto cautelativa contro qualunque manipolazione dei conti: si prende il consuntivo dell'anno prima, si prende il consuntivo del 1986, si vede se esistono differenze, le stesse vengono iscritte in un fondo apposito e lo Stato provvede a reintegrare tali differenze nell'anno successivo.

Ho portato solo tre esempi, i colleghi della mia parte ne hanno portati altri, anche più pesanti e probanti. Ho voluto aggiungere, dicevo, questi tre parziali elementi che mi sembra ci consentano di dire che la ragionevolezza sta dalla nostra parte, che il provvedimento non è dei migliori, che l'aver impedito un reale dibattito in Parlamento (in particolare alla Camera) produce come effetto quello di impedire, per la prima volta, la realizzazione di una legge migliore capace di ottenere, come tutte le altre volte (dal 1976 ad oggi), l'apporto anche del gruppo comunista. Tutto ciò costituisce la prova che rifiutare l'apporto del gruppo comunista, per ciò che quest'ultimo rappresenta con la sua tradizione ed i suoi legami con il sistema delle autonomie, per l'impegno che ha profuso e profonde con i suoi uomini nei comuni, nelle province e nelle regioni, vuol dire rinunciare a fare una buona legge. E questa è la colpa che noi vi imputiamo ed alla quale — credo — difficilmente potrete sfuggire (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sono così conclusi gli interventi ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del regolamento.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 26 giugno 1986, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione della proposta di modificazione del regolamento:*

Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19).

— *Relatore:* Segni.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

TEODORI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui «fondi neri» dell'IRI e delle società collegate, le responsabilità amministrative e politiche ad esso connesse (doc. XXII, n. 4).

CASTAGNOLA ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sui «fondi neri» dell'IRI e delle consociate Italstrade e SCAI (doc. XXII, n. 7).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

BASSANINI ed altri: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla costituzione e sull'utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilancio (cosiddetti fondi neri) ad opera dell'IRI e delle società consociate, o di amministratori delle medesime (doc. XXII, n. 8).

VALENSISE ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla costituzione presso l'IRI e società collegate di fondi extrabilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse responsabilità amministrative e politiche (doc. XXII, n. 9).

— *Relatore: Carrus.*
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1806. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (*approvato dal Senato*) (3795).

— *Relatore: D'Aimmo.*
(*Relazione orale*).

5. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (3858).

— *Relatore: Alibrandi.*

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3859).

— *Relatore: Alibrandi.*

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21.30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X Commissione,

considerata l'inadeguatezza della proposta della Commissione CEE sulla libera prestazione dei servizi marittimi (COM (85) 90 del 14 marzo 1985 - II/2) sia a perseguire gli obiettivi del Trattato di Roma - mercato marittimo comune, sviluppo dei traffici e degli scambi coi paesi terzi, migliori livelli professionali e di vita per gli equipaggi - che ad arrestare il progressivo declino delle finanze comunitarie;

rilevato che la bandiera ombra diverrebbe grande beneficiaria della liberalizzazione, così come proposta dalla Commissione CEE, dei traffici marittimi da e per l'Europa comunitaria, tra gli Stati membri e tra i porti nazionali di ciascuno di essi, qualora tale liberalizzazione non venisse preventivamente rettificata dall'armonizzazione dei differenti fattori competitivi di partenza, esistenti tra gli Stati membri, e dall'assunzione dell'utilizzo abituale e prevalente della bandiera nazionale, quale principale requisito di qualifica di « Compagnia Marittima Nazionale »;

tenuto conto che il Commissario della CEE preposto ai trasporti, nell'incontro del 16 giugno a Bruxelles, non solo ha condiviso le preoccupazioni ed i rilievi manifestati dalla Delegazione della X Commissione trasporti ma ha anche dichiarato la propria disponibilità a sostenerne le indicazioni propositive, presentategli per iscritto;

impegna il Governo:

a chiedere la rettifica della proposta II 2 della Commissione CEE, introducendo nello schema le norme necessarie al

progressivo riequilibrio degli interessi divergenti tra gli Stati membri, soprattutto tra Nord e Sud, ed alla preventiva armonizzazione delle condizioni competitive di partenza tra di essi;

a sollecitare la discussione e l'approvazione, contestualmente alla proposta II. 2, della direttiva relativa alla « Compagnia Marittima Nazionale », la quale per qualificarsi tale deve garantire principalmente l'utilizzo abituale e prevalente della bandiera nazionale sui traffici intercontinentali da e per l'Europa comunitaria e su quelli infracomunitari nonché utilizzare personale nazionale. Naturalmente, oltre a tale titolo determinante, una compagnia marittima per essere nazionale deve avere la sede sociale e l'effettivo controllo gestionale in uno Stato membro, con quote effettivamente controllate da una maggioranza di azionisti cittadini, aventi domicilio e sede legale in uno degli Stati membri, e con consiglio di amministrazione composto da persone che siano per la maggioranza cittadini degli Stati membri;

a chiedere l'introduzione nel predetto schema della deroga permanente e dell'obbligo di servizio pubblico e di bandiera nazionale per il cabotaggio, che assicuri a passeggeri e a merci la continuità territoriale tra la penisola e le isole e tra le isole stesse;

ad attivarsi per far inserire nello schema della Commissione una deroga transitoria decennale, rinnovabile per particolari difficoltà di approvvigionamento di materie prime, per il cabotaggio di massa tra le regioni del Sud Italia e i mercati d'impiego del Nord Italia. Prima dell'eventuale liberalizzazione il cabotaggio di massa deve essere servito da bandiera nazionale; a liberalizzazione avvenuta, esso può essere svolto soltanto da compagnie marittime nazionali come sopra definite;

ad attivarsi affinché vengano precisate norme, che ricalchino, in sostanza, i principi e la formula distributiva (40, 40, 20) del Codice delle Nazioni Unite e del Regolamento (CEE) n. 954 del 1979, per la stipula di nuovi accordi bilaterali tra

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

Stati membri e paesi terzi ed a predisporre che gli accordi bilaterali preesistenti vengano, dopo cinque anni dall'adozione del presente regolamento, riadeguati alla nuova normativa. I traffici disciplinati da accordi bilaterali sono riservati alle compagnie marittime provatamente nazionali;

a riferire con cadenza almeno bimestrale alla X Commissione trasporti sui

passi intrapresi e sugli sviluppi delle trattative per consentire alla stessa eventuali ulteriori e puntuali interventi sul Parlamento Europeo, sul Consiglio e sulla Commissione CEE atti a risolvere i problemi indicati, vitali per le sorti dell'economia del Paese.

(7-00295) « LUCCHESI, RIDI, POTÌ, BAGHINO ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CIAFARDINI E SANDIROCCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — preme-
so che

nell'ospedale civile di Pescara da anni sono in giacenza casse piene di materiale radioattivo non utilizzato;

le condizioni di conservazione del materiale sono state considerate precarie e pericolose a seguito di rilevamenti di controllo;

l'ENEA — a cui spetta il compito dello smaltimento del materiale radioattivo non utilizzato — non è ancora intervenuto;

nell'ambito della USL di Pescara ci sono preoccupazioni da parte degli operatori e degli utenti per quanto riguarda le condizioni di sicurezza —:

quali passi si intendano compiere per un rapido intervento dell'ENEA;

quale grado di pericolosità e di contaminazione si sia verificato nell'ospedale di Pescara per la giacenza del predetto materiale radioattivo;

quali responsabilità nella conservazione del materiale e nello smaltimento delle scorie siano da attribuire alla direzione della USL di Pescara;

se, infine, oltre che nell'ospedale civile di Pescara, in altre strutture pubbliche o private della USL di Pescara venga utilizzato materiale radioattivo e se siano rispettate ovunque tutte le norme prescritte per il trasporto, la conservazione, l'uso del materiale stesso e per lo smaltimento delle scorie radioattive. (5-02669)

GRASSUCCI E ANTONELLIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — considerato che

con i regolamenti 456 del 18 dicembre 1980 e successivi la CEE concede pre-

mi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di alcune superfici vitate nonché premi di rinuncia al reimpianto;

nella regione Lazio — in applicazione dei predetti regolamenti — sono state avanzate e positivamente istruite dai competenti uffici regionali centinaia di domande di viticoltori;

a tutt'oggi non risultano liquidate pratiche relative alle campagne 83-84 e 84-85;

ciò non è avvenuto perché il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha erogato gli importi dovuti alle regioni e che in proposito la regione Lazio ha già anticipato sul proprio bilancio lire 1.199.805.145;

tutto ciò provoca un danno grave ai viticoltori interessati che nel frattempo si sono dovuti indebitare con il sistema bancario per poter effettuare le necessarie riconversioni colturali;

il mancato pagamento ai viticoltori di quanto dovuto impedisce di poter produrre alla Comunità Economica Europea la richiesta del rimborso del 40 per cento delle somme erogate dallo Stato italiano;

le somme dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla regione Lazio sino alla campagna 1984-85 ammontano a lire 2.835.601.785 —:

quali provvedimenti il ministro intende adottare per versare con sollecitudine alle regioni ed alla regione Lazio in particolare, le somme necessarie per liquidare le pratiche di estirpazione dei vigneti per le campagne 83-84 e 84-85 nonché per la campagna in corso;

inoltre, quando il ministro interrogato intende predisporre la documentazione necessaria per ottenere il rimborso della quota parte dovuta dalla CEE allo Stato italiano. (5-02670)

LENOCI, ARTIOLI, CURCI E SANTINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere su quali basi sono iniziate le trat-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

tative sindacali al Ministero della sanità (riunioni del 4 e del 12 giugno) per il rinnovo delle convenzioni ex articolo 48 legge n. 833 del 1978, scadute il 30 giugno 1985, che disciplinano i rapporti di lavoro dei medici di medicina generale, pediatri di base, medici della guardia medica, della medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali con il servizio sanitario nazionale.

In particolare si richiede di conoscere se risponde al vero che la delegazione di parte pubblica (Ministeri competenti - Regioni - ANCI) ha deciso di concordare per il futuro una convenzione unica per l'area della medicina generale (medicina generale di libera scelta; guardia medica; medicina dei servizi).

In tal caso, essendo condivisibile questa impostazione che porta ad una ricomposizione della normativa per la medicina generale secondo nuovi criteri di efficienza del servizio e nello spirito del raggiungimento degli obiettivi della legge n. 595 del 1985 (Piano sanitario nazionale), si richiede per quale motivo il Ministero della sanità ha avviato le trattative sindacali su tre tavoli settoriali, convocando solo alcuni sindacati (FIMMG e SNAMI) al tavolo in cui si discute di medicina generale di libera scelta.

In particolare si richiede perché la CUMI-AMFUP (Confederazione unitaria medici italiani) sindacato firmatario delle precedenti convenzioni scadute, per la medicina generale, la guardia medica, la pediatria di base e la medicina dei servizi (decreti del Presidente della Repubblica nn. 882, 883, 885, 886 del 1984) non è stata convocata il 12 giugno a trattare sul tavolo della medicina generale di libera scelta, essendo inoltre tale sindacato ben rappresentativo dei medici di medicina generale.

La CUMI-AMFUP è stata convocata a discutere solo di guardia medica. Tale impostazione contrasta inoltre, dalle notizie raccolte, con la posizione delle regioni che si sono espresse per una trattativa unica con tutti i sindacati già convocati il 4 giugno congiuntamente. (5-02671)

CODRIGNANI E BASSANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla commessa del valore di 70 miliardi di lire aggiudicata alla FIAR per dieci sistemi *sonar* da imbarcare sui cacciamine Lerici;

poiché quattro dei nuovi *sonar* sono destinati a rinnovare l'equipaggiamento della prima serie dei Lerici già fornita della stessa apparecchiatura e poiché la seconda serie di tali cacciamine non è stata mai autorizzata dal Parlamento -:

che cosa ha indotto a sostituire i *sonar* recentemente adottati e a destinare alla demolizione almeno 40 miliardi del bilancio della difesa;

se sia in produzione una seconda serie di cacciamine Lerici e, in caso affermativo, a chi risalga la responsabilità della decisione;

se risponde al vero che il cacciamine Lerici in dotazione - e già venduto sul mercato - manchi di stabilità al punto di rendere possibile solo l'uso di *sonar* di profondità speciali;

per quali ragioni l'arsenale militare di La Spezia sia stato messo a disposizione dell'impresa privata Intermarine.

(5-02672)

RIDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

un ordine del giorno approvato dalla X Commissione trasporti della Camera e accolto dal Governo in data 19 dicembre 1985 recita: « La Camera impegna il Governo ad affidare alle Amministrazioni pubbliche la concessione per la gestione dei porti minori e soltanto nel caso della rinuncia degli stessi il Ministro della marina mercantile può procedere all'esame delle richieste di privati... » -:

se è a conoscenza che:

il comune di Capri da tempo ha fatto richiesta di concessione della gestione nel porto turistico (costituito fra l'altro a sue spese) per la corrente stagione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

turistica e non ha ancora ricevuto risposta;

la società privata la quale ha gestito nella passata stagione turistica il porto di Capri, facendo vanto di solidi legami con forze politiche influenti, ha iniziato la prenotazione nei posti barca incassando fra l'altro somme rilevanti a titolo di anticipazione;

tale situazione, a stagione turistica appena avviata, è già fonte di profondi disagi e di preoccupanti ed intollerabili

tensioni con le autorità marittime in una zona turistica di rilevante interesse nazionale e mediterraneo.

Si chiede altresì di sapere:

quali interventi si intende compiere sul Consorzio autonomo del porto di Napoli che ha competenza sulla portualità del golfo e sulle autorità marittime locali perché sia ristabilita la normalità nel pieno rispetto dei deliberati nel Parlamento. (5-02673)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere - in relazione al caso del giovane Ilardo Vincenzo, militare dal 13 novembre 1984 destinato alla scuola San Giorgio a Cremano (Napoli) dove ha contratto la tubercolosi polmonare - quali indennità saranno concesse. Va tenuto conto che le condizioni igieniche della scuola di San Giorgio a Cremano erano pessime, cioè da « quarto mondo ». Ad esempio il corpo di guardia era completamente privo dei servizi igienici (mancava completamente l'acqua e il WC). La mensa ospitava decine di topi grossi come gatti tra l'indifferenza generale delle gerarchie. Nello stesso periodo di permanenza dell'Ilardo a San Giorgio a Cremano si verificarono 2 casi di meningite acuta. All'Ilardo venne riconosciuta dall'ospedale militare di Napoli una laringite acuta e solo successivamente sotto il controllo specialistico gli fu diagnosticata una gravissima forma di Tbc polmonare. Il periodo tra le due visite risultò fatale per una veloce evoluzione della Tbc, il giovane fu poi ricoverato all'ospedale militare di Palermo e l'8 febbraio 1986 riformato. Ora il giovane è senza lavoro e difficilmente, data la insufficienza respiratoria, potrà trovar lavoro.

Si chiede di conoscere quali azioni l'amministrazione ha intrapreso a tutela del giovane, tenendo anche conto delle inammissibili condizioni igieniche della caserma di San Giorgio a Cremano.

(4-16047)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere - in relazione alla morte del militare di leva Michele Stacco deceduto a Zelo (Rovigo) il 21 febbraio 1986 presso la base del 79mo gruppo VAM, in seguito a un colpo di arma da fuoco e tenendo presente quanto segue: il giovane era montato di guardia alle 12,30, alle

12,32 è stato trovato ferito a morte in garitta. Il fucile MAB era a terra, i suoi 4 caricatori da 30 colpi erano regolarmente infilati nel cinturone ed apparentemente intatti. Il capoposto che l'ha trovato mentre faceva il giro di controllo disse che l'arma era stata controllata prima di consegnarla al militare, il quale ne aveva dato firma per ricevuta nell'apposito registro. La famiglia che esclude potesse trattarsi di un suicidio fu colpita da un grave fatto fin dai primi approcci con le gerarchie: in maniera subdola cercavano infatti di convincerli che « forse » il giovane si era sparato in quanto egli aveva confidato ai suoi commilitoni che la sua ragazza (anni 15!) l'aveva lasciato e che aveva dei problemi in famiglia. Cosa risultata poi del tutto falsa - quali indagini sono state compiute sul caso e quali le risultanze a cui si è per ora pervenuti.

(4-16048)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere - premesso che

a) il giovane Lorenzo Osmani destinato presso l'86 battaglione F Mec Palermo di stanza a Bergamo aggredito da un gruppo di « nonni » riportò la frattura della caviglia sinistra. Oggi lasciato il servizio dopo varie operazioni non è in condizione di lavorare;

b) il giovane fu interrogato dal sostituto procuratore militare di Torino, dottor Francesco Ufilugelli ed a questi raccontò l'accaduto;

c) appaiono gravi le responsabilità del tenente colonnello F. Calia, comandante del 68° battaglione e del maresciallo Ferraiuolo che avrebbero alterato le dichiarazioni dell'Osmani -:

quali azioni ha intrapreso l'amministrazione per indennizzare il giovane Lorenzo Osmani rimasto vittima della violenza dei « nonni », violenza che il comando tollerava e proteggeva;

quali provvedimenti disciplinari sono stati presi nei riguardi del comandante del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

reparto tenente colonnello F. Calia e del maresciallo Ferraiuolo nonché di tutta la catena gerarchica responsabile del gravissimo episodio. (4-16049)

POLLICE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla intervista concessa dal generale Ambrogio Viviani a *Panorama* (18 maggio 1986) e in particolare all'affermazione contenuta a pagina 43 dell'intervista citata: « Gheddafi riconoscente mandò preziosi regali agli uomini dei Servizi, collane e gioielli per le loro signore che non potevano rifiutare per non offendere il colonnello » -:

se nell'indagine avviata dal Ministero della difesa:

1) le affermazioni del generale Viviani risultano confermate e in tal caso quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi degli esponenti dei Servizi segreti che accettarono questi regali;

2) le affermazioni risultano false e in tal caso se il Ministero ha querelato il generale Viviani per difendersi dalle sue calunnie.

Quanto sopra non risultando, sorprendentemente, a tutt'oggi essere stata intrapresa alcuna delle due predette azioni. (4-16050)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al caso del giovane Tommaso Schizzano classe 1948 arruolato nell'84° reggimento fanteria (Venezia) CAR di Siena, rimasto folgorato con riconosciuta dipendenza da causa di servizio - per quali motivi al genitore non sono stati riconosciuti i risarcimenti previsti e in quale modo l'amministrazione ha tutelato il genitore (che tra l'altro aveva solo questo figlio). Quanto sopra, tenuto anche conto delle gravi responsabilità dell'amministrazione in fatto di carenze nella antinfortunistica.

Si chiede di conoscere ancora, tenuto conto che l'ospedale militare di Firenze inviò il verbale all'84° battaglione fanteria in Siena in data 29 agosto 1968 (con foglio di trasmissione n. 2843/5) come è possibile che l'amministrazione non abbia provveduto in 8 anni a far ottenere al genitore quanto gli spettava e infine se intende adottare severe sanzioni disciplinari in merito adottando nel contempo le urgenti e dovute misure per risarcire il signor Luigi Schizzano. (4-16051)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al caso del soldato Apolloni Domenico, classe 1965, sottoposto a visita medica dalla commissione medica ospedaliera del tribunale di Perugia, in data 18 giugno 1985, riconosciuto affetto da ferite multiple agli arti superiori e inferiori con ritenzione di schegge metalliche e, riconosciute le dette infermità dipendenti da causa di servizio -:

quali azioni l'amministrazione ha intrapreso per risarcire l'Apolloni tenuto conto anche delle gravi responsabilità dell'amministrazione in questo ferimento;

quali provvedimenti disciplinari sono stati adottati nei riguardi dei responsabili. (4-16052)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se non intenda al più presto intervenire per accertare i criteri con i quali è gestito e funziona l'ufficio legale della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e quali regole siano osservate nell'affidamento degli incarichi, e se sono in prevalenza affidati secondo la discrezionalità degli amministratori a professionisti collegati ad esponenti del mondo politico;

se non reputi opportuno intervenire perché sia data pubblicità alle scelte operate finora e a quelle che si faranno in modo da impedire discriminazioni, favoritismi e pratiche lottizzatrici. (4-16053)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

POLLICE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali criteri vengono seguiti per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende dipendenti dall'EFIM.

In particolare si chiede di conoscere quali titoli specifici abbiano e di quali competenze professionali siano dotati i signori Osvaldo Balducci, Antonio Catalano, Pino Greco, Francesco Parise e Antonio Rugiero, tutti residenti nella città di Cosenza e tutti, per vincoli di amicizia, parentela e rapporti politici, rientranti nella sfera clientelare del vice presidente dell'EFIM, ex parlamentare nel collegio senatoriale di Cosenza e tutti inseriti in consigli di amministrazione di aziende dipendenti o collegate con l'EFIM.

Si chiede quindi di conoscere se non ritenga di dover intervenire per impedire doverosamente il perdurare di questo sistema che, oltre che rappresentare un macroscopico caso di malcostume, costituisce a parere dell'interrogante un illecito amministrativo e penale. (4-16054)

TAMINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nelle autostrade italiane da tempo viene praticata la « graffiatura » dell'asfalto probabilmente al fine di facilitare il drenaggio dell'acqua nelle curve più pericolose; tale procedimento consiste nel tracciare piccoli solchi longitudinali alla carreggiata, vicinissimi l'uno all'altro (1/2 centimetri) —:

se è al corrente del fatto che questi tratti di strada, così « graffiati », risultano di grandissimo pericolo per i motociclisti, i quali, proprio nella fase delicata della curva, si trovano ad avere a che fare con un fondo simile, come effetto, ad una lastra di ghiaccio;

se è a conoscenza del fatto che tali tratti non sono in alcun modo segnalati e non viene quindi dato modo ai motociclisti di rallentare e prepararsi alla particolare difficoltà;

che cosa intende fare per limitare il grave rischio causato da tali trattamenti e soprattutto per prevenire eventuali incidenti. (4-16055)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che, come dovrebbe essere noto al ministro delle poste e telecomunicazioni, il corso di formazione dirigenziale, organizzato a seguito del concorso a complessivi trentuno posti di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da reclutare a mezzo corso-concorso in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 e bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655 — pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984 e successive modificazioni — è stato sospeso con ordinanza prima del TAR e poi del Consiglio di Stato, visti i numerosi ricorsi giurisdizionali presentati da concorrenti esclusi e lamentanti varie illegittimità nello svolgimento delle procedure concorsuali, illegittimità che potrebbero persino costituire delle fattispecie di rilevanza penale —:

se i ministri preposti ai dicasteri interessati abbiano provveduto a disporre una più che opportuna inchiesta amministrativa per stabilire il reale andamento dei fatti e per identificare i responsabili degli eventuali illeciti amministrativi anche ai fini del risarcimento del danno erariale;

in caso affermativo quali ne siano state le risultanze, quali i responsabili nonché quali i provvedimenti in proposito adottati;

in caso negativo si chiede un'ampia e dettagliata relazione giustificativa della omessa inchiesta.

Si chiede inoltre di conoscere in base a quali disposizioni di legge si sia deciso di concedere il trattamento economico di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

missione, a carico delle singole amministrazioni di appartenenza, ai partecipanti al corso in questione, ma dipendenti da amministrazioni pubbliche diverse da quella delle poste e delle telecomunicazioni e quindi al di fuori di ogni rapporto di servizio.

Infine si chiede di conoscere l'ammontare totale delle somme erogate a questo titolo ai partecipanti al suddetto corso di formazione dirigenziale e l'ammontare del costo del corso stesso dall'inizio alla sua interruzione. (4-16056)

TAMINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

le motivazioni per le quali il previsto raggruppamento EFIM impianti non è ancora stato costituito;

se rispondono a verità le notizie circa trattative in corso tra l'EFIM ed alcune aziende private, operanti nel settore impiantistico, per concordare una partecipazione di capitali di queste, presumibilmente al 40 per cento alla costituzione del raggruppamento EFIM impianti;

quali ricadute in termini occupazionali e di prospettiva può avere questa parziale privatizzazione del costituendo raggruppamento EFIM impianti sulle aziende interessate, in particolare sulla Termomeccanica S.p.A. di La Spezia. (4-16057)

CALAMIDA E TAMINO. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

la stampa locale e nazionale ha riportato la notizia relativa alla ipotesi di trasformazione della miniera di Pasquasia, provincia di Enna, in deposito di scorie nucleari;

gli interroganti considerano questa eventualità come inaccettabile sotto tutti gli aspetti, dalla sicurezza, alla salute, alla tutela dell'ambiente in quanto i

depositi di scorie sono comunque fonte di radioattività e comportano rischi gravissimi -;

la data d'inizio dei rilievi e delle sperimentazioni da parte dei tecnici dell'ENEA;

da chi sono state autorizzate e se entrambi i ministri ne erano a conoscenza;

in quale data sono state informate le autorità locali;

quali sono gli obiettivi e le finalità di queste sperimentazioni;

in quale data è prevedibile l'eventuale autorizzazione alla destinazione della miniera a deposito di scorie;

quali sono le competenze per le decisioni in merito e se è necessario il consenso dei sindaci e delle giunte dei paesi interessati;

se non ritengano i ministri di dover intervenire presso l'ENEA affinché venga sospesa ogni sperimentazione e se non ritengano di pronunciarsi contro la prospettiva che questa zona, e la Sicilia, vengano trasformate in pattumiere radioattive. (4-16058)

CANNELONGA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che:

già in data 13 marzo 1985 veniva presentata, dall'interrogante, interrogazione a risposta scritta n. 4-08598, con la quale si descriveva la lunga azione intrapresa dal comune di Manfredonia (Foggia) per ottenere la cessione allo Stato del locale castello svevo-angioino per istituirci un museo archeologico, destinato ad accogliere prestigiosi reperti (tra i quali le famose « stele daune »), senza ottenere sino ad oggi nessuna risposta;

malgrado una lunga serie di proteste e di sollecitazioni da parte del Consiglio comunale di Manfredonia, dell'Amministrazione provinciale, dell'Azienda sog-

giorno e turismo, della Camera di commercio di Foggia; di ordini del giorno votati in vari convegni culturali e da parte dell'Archeoclub di Manfredonia; le proteste di storici, di turisti, di appassionati e di organi di stampa e di informazioni nazionali e locali, continua a permanere un incredibile immotivato silenzio degli enti responsabili -:

quali sono i motivi che hanno impedito sin'ora il realizzarsi della richiesta, fatta sin dal 1964, da parte del comune di Manfredonia di istituire, nel castello svevo-angioino del luogo, un museo per raccogliere le testimonianze archeologiche rinvenute nel territorio e quali interventi intendono mettere in opera per permettere di superare eventuali difficoltà di carattere burocratico. (4-16059)

MALVESTIO, ROCELLI E FALCIER. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che

in merito al disastro nucleare di Chernobyl è nota alla popolazione l'attenzione dimostrata dal ministro dell'agricoltura e foreste italiano e dagli organi del CIPA in sede comunitaria, esplicitasi attraverso l'immediata adozione di provvedimenti di stoccaggio dei prodotti lattierocaseari e di ritiro dei prodotti ortofruttili;

detti provvedimenti hanno consentito di evitare che la situazione degenerasse in manifestazioni di protesta difficilmente controllabili.

Rilevata l'ingenza delle disastrose conseguenze commerciali e i rilevanti danni economici, causati dalla presenza della nube tossica, alla produzione agricola principalmente nei settori ortofruttili e lattierocaseari -:

se non ritiene che sia necessario porre fine all'inspiegabile ritardo che si sta verificando a livello governativo nel predisporre un piano economico, programmatico e operativo, teso ad ovviare allo stato di crescente disagio presente nel

mondo agricolo e se non ritiene opportuno predisporre quanto prima, un provvedimento di carattere finanziario che sia in grado di risarcire, secondo modalità eque ed adeguate alla gravità della situazione, l'ingente danno economico subito dagli operatori del settore. (4-16060)

CALONACI, BELARDI MERLO E BARZANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

esistono motivi di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza della superstrada Siena-Grosseto che, nelle ultime tre settimane, è stata funestata da nuovi luttuosi incidenti nei quali hanno perduto la vita quattro persone;

questa arteria rischia di avviarsi alla conquista di un primato di pericolosità, come dimostrano le ricorrenti tragedie accadute negli ultimi anni;

anche ciò testimonia come nel campo delle infrastrutture viarie le province di Siena e Grosseto continuano a registrare un evidente stato di emarginazione e di sottovalutazione, con conseguenze negative sul piano economico-sociale e su quello turistico;

la « via del mare » Siena-Grosseto rappresenta un collegamento di fondamentale importanza con l'Aurelia ed il Tirreno non solo per il territorio Senese ma anche per Arezzo e Firenze e, in senso inverso, un congiungimento insostituibile per Grosseto e per ampie zone dell'entroterra della Toscana meridionale;

considerato che la strada in questione verrà a rappresentare il naturale congiungimento tra il litorale tirrenico e quello adriatico, essendo essa un tratto essenziale della costruenda strada dei « Due Mari »;

rilevato che la Siena-Grosseto ha dovuto assorbire, nel giro di pochi anni, un continuo notevole incremento del traffico veicolare, anche pesante, sicuramente destinato ad un ulteriore forte aumento, sen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

za che siano state modificate le condizioni di scorrimento, le quali, mentre da un lato sollecitano in diversi tratti alte velocità, dall'altro sono caratterizzate dall'esistenza di due sole corsie e dalla mancanza delle piazzole di sosta -:

se non ritenga necessario ed urgente intervenire nei confronti dell'ANAS, affinché essa, attraverso le misure organiche occorrenti, da tempo suggerite dagli enti locali e dalla regione Toscana, voglia assicurare la necessaria manutenzione, il raddoppio e l'ammodernamento della « via del mare », per giungere in tal modo ad offrire adeguate garanzie a tutti gli utenti di questa importante strada. (4-16061)

LOPS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che

nel giorno di mercoledì 18 giugno 1986, sulla strada statale n. 98 (Andriese-Coratina) nel tratto Andria-Canosa, si sono verificati a distanza di un'ora due terribili incidenti stradali, che hanno coinvolto parecchie autovetture e diversi autotreni e che hanno provocato il decesso di due giovani, uno di Andria e l'altro di Lavello (Potenza) nonché parecchi feriti;

nel tratto di strada in questione, gli incidenti mortali avvengono con una frequenza che fa spavento e che preoccupa gli utenti della strada, dato che venendo da Bari, subito dopo la tangenziale di Andria e andando verso Canosa e Cerignola, la strada diventa a due corsie;

l'ANAS ha proposto un progetto di allargamento a quattro corsie e che le amministrazioni di Andria e Canosa hanno approvato il progetto con gli svincoli che sono previsti;

sempre su quella strada, verso Cerignola, con la costruzione del ponte sul fiume Ofanto, presso lo svincolo tra Canosa, Cerignola e S. Ferdinando di Puglia si è determinata una curva pericolosissima e che provoca spesso incidenti;

in quel tratto di strada e in quello svincolo, transitano molti trattori agricoli, oltre il normale traffico di autovetture -:

quali provvedimenti intenda adottare per fissare limiti di velocità sull'Andriese-Coratina, tratto Andria-Canosa, per più severi controlli, per sbloccare e dare avvio al progetto presentato dall'ANAS e per trovare una soluzione allo svincolo sul fiume Ofanto, incrocio Canosa, Cerignola, S. Ferdinando. (4-16062)

DAL MASO, ROSSI, SAVIO E ZAMPIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge, d'iniziativa governativa, n. 3091, avente per oggetto la riforma della struttura e delle funzioni della Corte dei conti;

considerato che il titolo IV di detto disegno di legge, riguardante lo statuto dei magistrati della Corte dei conti, all'articolo 82, prevede che la scelta del Presidente debba avvenire fra i magistrati dell'Istituto stesso, che abbiano effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni direttive -:

se il Governo intenda, nella prossima nomina del Presidente della Corte dei conti, resasi ormai improcrastinabile, applicare quanto dallo stesso Governo proposto al Parlamento nel disegno di legge di cui sopra. Risulterebbe infatti del tutto incomprensibile e incoerente che l'esecutivo, nel decidere una nomina di così alta importanza, seguisse criteri diversi da quelli dallo stesso indicati nella proposta di legge presentata. (4-16063)

CRIPPA E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e per l'ecologia.* — Per sapere - premesso che

nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1986 una nube tossica fuoriuscita a causa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

di un incidente dalla Farchemia di Treviglio ha investito alcuni paesi della bassa pianura bergamasca, ed in particolare Treviglio, Castelrozzone e Brignano;

l'incidente ha diffuso grave preoccupazione fra le popolazioni, già in allarme per precedenti incidenti e per l'inquinamento provocato nella zona dalla azienda in questione;

in sindaco di Treviglio ha ordinato la chiusura per tre giorni degli impianti -:

quali interventi urgenti siano stati predisposti per accertare le cause dell'incidente e per far luce sugli effetti per la salute della diffusione dei composti chimici liberatisi;

quali misure intendano predisporre per un'attenta verifica dei materiali usati e prodotti dalla Farchemia e dei metodi di lavorazione;

quali sono state le indagini che hanno portato ad escludere questa azienda dall'elenco delle aziende ad alto rischio recentemente predisposto e se non si intendono effettuare ulteriori e approfondite indagini;

quali misure siano state predisposte per rafforzare le strutture di igiene ambientale della USL di Treviglio e delle altre zone del bergamasco ad alta densità di insediamenti chimici. (4-16064)

PAGANELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere - premesso che:

con nota 26 novembre 1984 Divisione XI veniva comunicato il contributo di lire 1.100.000 alla Banda musicale di Alba a sensi legge 14 agosto 1967, n. 800;

la documentazione completa veniva fatta pervenire al Ministero con raccomandata 14 marzo 1985 -

quali sono le ragioni del ritardato pagamento ed entro quanto tempo lo stesso potrà essere effettuato. (4-16065)

BENEDIKTER E EBNER. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della catastrofe naturale verificatasi nella notte del 23 giugno 1986 in una fascia di territorio a sud di Bolzano, ove nel comune di Termeno è straripato il Rio Inferno - *Höllenschnee* e pressoché nella medesima zona una forte grandine ha investito circa 1000 ettari di vigneti pregiati.

Per quanto riguarda il nubifragio le acque hanno invaso la cantina sociale, gli impianti della piscina comunale, alcuni campi da tennis, un distributore di carburante raggiungendo poi il primo piano di una pensione e minacciando altre abitazioni; la massa di acqua, detriti, tronchi d'albero, ha spazzato via il lido comunale, il campo sportivo, una stazione di servizio, lambendo il ponte sulla strada principale, la famosa « strada del vino ». È stata sventrata e svuotata anche la grande cantina sociale di Termeno. La catastrofe naturale ha causato danni ingentissimi, valutati secondo le prime stime, in decine di miliardi di lire con gravi ripercussioni all'agricoltura e all'industria turistica.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure il Governo intenda adottare al fine di venire incontro alle giuste attese della popolazione così gravemente colpita. (4-16066)

FITTANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono stati accertati i motivi del licenziamento da parte dell'Azienda Gabriele D'Ippolito di Lamezia Terme (CZ), della bracciante agricola Rosa Curcio;

se il licenziamento può essere considerato una ritorsione per le iniziative che il fratello della citata lavoratrice, quale Segretario comprensoriale della CGIL, ha assunto relativamente al rispetto delle norme sul collocamento e dei contratti di lavoro da parte del locale Ufficio del lavoro e delle aziende agricole operanti nella zona di Lamezia Terme;

se è vero che la citata Azienda, successivamente al licenziamento della signo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

ra Curcio, ha proceduto a nuove assunzioni;

se è a conoscenza della situazione dell'Ufficio del lavoro di Lamezia Terme-Nicastro, verso il quale da più parti si esprimono critiche particolarmente riferite al comportamento del dirigente titolare;

se è vero che il suddetto dirigente avrebbe raggiunto i limiti di età per il pensionamento e che al suo posto dovrebbe essere promosso un funzionario dello stesso ufficio;

se non ritiene, data l'importanza dell'Ufficio del lavoro di Lamezia Terme-Nicastro, che svolge anche funzioni di coordinamento e di ispezione su quelli del comprensorio, di dovere assegnare all'incarico di direzione un funzionario di adeguato livello e di provata esperienza. (4-16067)

DARDINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

nella cartiera « Lucchese » di Porcari (Lucca) si è verificato il 6 giugno u.s. un incidente sul lavoro, nel quale è rimasto ucciso sul colpo, schiacciato dalla macchina ribobinatrice, l'operaio di 23 anni Ulvio Bracali, di Pieve di Compito (Lucca);

nella stessa cartiera nel 1969 era rimasto vittima di un incidente sul lavoro, in seguito al quale era deceduto dopo quindici giorni, il padre del Bracali, Orfeo, di 29 anni;

nel mese di maggio del corrente anno si è verificato in una cartiera di Villa Basilica (Lucca) un altro incidente mortale;

altri gravi incidenti sul lavoro si sono verificati in altre cartiere;

le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente rilevato che « nella zona, ad alta concentrazione di cartiere anche piccole le condizioni di lavoro sono pesanti per i lavoratori e spesso sono disattese da parte delle aziende le leggi e i con-

tratti che regolano il rapporto di lavoro » e che « più volte » sono stati denunciati « questi fatti agli organi competenti dovendo poi amaramente constatare scarsi risultati » -;

se il Governo intende intervenire nell'ambito delle proprie competenze per far sì che nei luoghi di lavoro si creino condizioni di maggiore sicurezza per i lavoratori;

se in particolare il Governo ritiene di promuovere una rapida e rigorosa indagine sulla sicurezza per i lavoratori nelle cartiere della provincia di Lucca.

(4-16068)

FITTANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle condizioni degli impianti di sicurezza della diga sull'Angitola in provincia di Catanzaro;

se, in particolare, è vero che l'impianto elettrico per l'alimentazione dei motori che azionano le feritoie della diga, allo stato attuale non risponde alle norme CEI ed a quelle di sicurezza;

se è vero che la gestione della diga, che per contratto dovrebbe essere affidata ad un perito elettro-meccanico, è invece esercitata da due operai con la qualifica di guardiani;

cosa intendono fare perché la diga venga messa nelle condizioni di massima efficienza e sicurezza anche per evitare il ripetersi di incidenti e di inondazioni come quelli verificatesi finora per il cattivo funzionamento delle feritoie. (4-16069)

PAGANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che

in data 29 luglio 1985 il C.P.A.B.P. di Cuneo ha ammesso Pelazza Margherita nata a Trezzo Tinella il 30 novembre 1901 e residente a Trezzo Tinella al godimento della pensione sociale a carico dell'INPS;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

la decorrenza per detta pensione è stata fissata dal 1° maggio 1981;

nel frattempo ed esattamente il 22 aprile 1985 la predetta Pelazza Margherita è deceduta cosicché il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato agli eredi;

il pagamento a tutt'oggi non è avvenuto -:

i motivi del ritardo nel pagamento e quando si prevede che sarà effettuato. (4-16070)

GRADUATA. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - considerato che

in data 10 agosto 1940 il signor Crastolla Francesco residente in Mesagne (Brindisi) alla via Castello, 16 si trovava imbarcato sulla corazzata Vittorio Veneto subendo nel mese di novembre un attacco aereo nel porto di Taranto;

lo stesso Crastolla ha partecipato alla battaglia navale Punta Stilo; in data 20 giugno 1942 è partito per Tripoli e che solo in data 1 maggio 1945 è stato congedato con meriti di guerra (nastrino di guerra con due stellette) -:

in base a quali criteri la previdenza sociale, in relazione alla domanda di ricostituzione presentata il 22 maggio 1985 nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti per benefici combattentistici *ex lege* n. 140 del 1985 abbia respinto la stessa con la motivazione che dalla documentazione presentata non risulta che l'interessato rivesta la qualifica di combattente o assimilato e quali misure intendano assumere per sanare questa palese ingiustizia. (4-16071)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che l'ex assessore all'urbanistica del comune di Montesilvano (Pescara), Guido Mazza (come si legge dalla sentenza di condanna) abusando dei poteri inerenti alle proprie funzioni, ha favorito la cooperativa edilizia « La Mimosa » consentendole di iniziare i lavori di costruzione di un edificio di civile

abitazione senza che questa rispettasse le previste distanze dai confinanti e i limiti volumetrici consentiti sulla base delle aree effettivamente acquisite, secondo la assegnazione del relativo piano PEEP - quali provvedimenti sospensivi siano stati adottati nei confronti della concessione n. 1652 del 1983, rilasciata alla predetta cooperativa, in attesa che sulla vicenda, dopo la condanna del pretore di Pescara, sia emessa la sentenza d'appello. (4-16072)

MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, DEL DONNO, ABBATANGELO E FLORINO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

si fa sempre più tesa la vertenza aperta dai medici gettonati del I e II Policlinico di Napoli che, da anni, svolgono lavoro precario assicurando con la loro presenza servizi essenziali;

venuti a mancare 1100 precari, si è dimostrato impossibile far funzionare i reparti di pronto soccorso, le rianimazioni, le camere operatorie, le chirurgie delle varie divisioni e quasi tutti gli altri servizi;

ad un anno di entrata in vigore della legge di sanatoria del personale precario del servizio sanitario nazionale (207/85) che ha prorogato sino al giugno 87 gli incarichi in attesa di concorsi pubblici, la situazione è ancora al punto di partenza, infatti, la regione Campania non ha ancora provveduto a stipulare la convenzione con la università di Napoli che, dovrebbe anche fissare le piante organiche;

nonostante la grave situazione venutasi a creare nei due policlinici di Napoli e lo stato di precariato da anni esistente, l'assessorato alla sanità della regione Campania continua a persistere nell'indefinito comportamento di latitanza, né ha provveduto a tutt'oggi a rispondere alle continue e pressanti richieste del rettore -:

quali iniziative intendono prendere per sollecitare la regione Campania alla stipula della convenzione con l'università di Napoli; se non si ritenga altresì, da

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

parte dei due ministeri interessati, di intervenire, nell'ambito delle loro competenze, con un provvedimento *ad hoc* tendente ad assicurare a tutti i gettonati almeno le ventotto ore settimanali, così come da tempo richiesto da essi e sempre promesso, garantendone la copertura finanziaria; se non ritengano infine di intervenire affinché venga applicata la legge n. 207 del 1985. (4-16073)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali sia stato sospeso il pagamento della pensione di guerra numero 5250941/R intestata a Secondina Tinari, residente in Vasto (Chieti). (4-16074)

SOSPURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se risponda al vero la notizia secondo cui, in occasione del dibattimento recentemente svoltosi presso il tribunale superiore delle acque di Roma, circa il ricorso inoltrato dal consorzio di bonifica « Canale di Corfinio » (L'Aquila) avverso il decreto del ministro per l'ecologia con il quale furono tempo addietro bloccati i lavori di cementizzazione del fiume Saggittario; dibattito conclusosi con l'accoglimento del ricorso stesso per « vizi di forma e difetto di motivazione », non era presente alcun avvocato dello Stato e lo stesso richiamato ministro per l'ecologia era all'oscuro della fissazione del dibattito in oggetto non avendo in tal senso ricevuto alcuna notifica;

2) in caso positivo come tutto ciò possa essere avvenuto;

3) quali iniziative reputi opportuno assumere al fine di individuarne i responsabili e quali misure ritenga dover adottare nei confronti degli stessi. (4-16075)

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il Tribunale di Firenze trovasi in precarie condizioni igienico sanitarie;

il Tribunale di Firenze è particolarmente frequentato anche per gli innumerevoli interrogatori cui vengono sottoposti dal giudice Minna, cittadini in merito ad episodi di terrorismo politico -

se intende intervenire per sollecitare le istituzioni preposte alla gestione del Tribunale a provvedere agli indispensabili lavori e pulizie. (4-16076)

SOSPURI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e della sanità.* — Per sapere - premesso che:

da circa due settimane la ditta Cingoli, di Teramo, ha iniziato i lavori di restauro del complesso sorto intorno all'originario eremo di S. Spirito a Maiella, oggi monumento nazionale, nel territorio del comune di Roccamorice, in provincia di Pescara;

tali lavori si protrarranno a lungo e, comunque, per l'intera stagione estiva;

la citata ditta Cingoli ha completamente recintato non solo l'edificio interessato ai lavori in oggetto, ma anche una vasta area ad esso prospiciente, impedendo a chiunque di accedervi;

in conseguenza di ciò è perfino impossibile raggiungere due fonti pubbliche sulle quali sono stati affissi cartelli secondo cui l'acqua da queste sgorgante, contrariamente a quanto noto all'interrogante, non sarebbe potabile;

la chiesa ricavata nel citato complesso è usata come magazzino per vettovalie e per parte dei materiali necessari ai lavori, quali assi in legno, fissaggi metallici per impalcature, attrezzi di vario genere, materassi ed altro -:

1) se non giudichino nocivo, dal punto di vista turistico, precludere ogni possibilità di visita, anche nei mesi di luglio ed agosto, all'eremo di Santo Spirito a Maiella, tenuto anche conto che, sorgendo lo stesso a circa 1.100 metri di altitudine, i lavori di restauro avrebbero anche potuto espletarsi in altri periodi dell'anno;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

2) se, in ogni caso, non reputino opportuno assumere ogni possibile iniziativa al fine di consentire l'accesso di visitatori, sempre numerosissimi, specie nel periodo di ferie e nei giorni festivi, a quelle parti del monumento non direttamente interessate ai lavori in corso;

3) se la ditta Cingoli sia munita di tutte le autorizzazioni necessarie alla erezione del citato recinto e, in particolare, quale ufficio le abbia consentito di sottrarre al pubblico le due fonti richiamate;

4) chi abbia installato sulle stesse i descritti cartelli recanti la dizione « acqua non potabile »; e sulla base di quali analisi di laboratorio questa sia stata dichiarata tale, ancorché sempre bevuta, senza alcuna conseguenza, da chiunque si fosse recato sul luogo, ed oggi dagli stessi dipendenti della ditta Cingoli;

5) se la competente soprintendenza sia al corrente dell'uso che si è fatto della chiesa menzionata, ulteriormente degradata dai materiali ivi ammonticchiati, nonostante la disponibilità, *in loco*, di altri locali coperti;

6) entro quali tempi si prevede che possa essere ultimata l'opera di restauro e con quale spesa;

7) se risulti che la ditta Cingoli non abbia esposto alcun cartello, in alcun punto della recinzione, specificante la natura dei lavori in corso e il nominativo di chi ne sia il responsabile;

8) quali conseguenti provvedimenti ritengano dover adottare al fine di assicurare che anche durante i pur necessari ed opportuni lavori di restauro sia comunque consentito a chi lo desidera di recarsi in visita al pregevole monumento, atteso che l'una cosa non esclude in alcun modo l'altra. (4-16077)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che nel mese di novembre del 1985 l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale liquidò la pensione di invalidità n. 15010879 in favore di Francesco Pizzichetti, nato il 1° gennaio 1929 e residente in Ortona al Mare (Chieti), accantonando una somma pari a lire 6.611.160 che avrebbe dovuto essere anch'essa erogata quando fosse stato restituito da parte dell'interessato il modello TE 09 — i motivi per i quali al predetto pensionato che immediatamente inviò il citato modello non siano stati ancora liquidati anche i circa 6.000.000 di lire cui ha diritto. (4-16078)

SERVELLO E FINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza delle denunce contenute in un servizio del periodico *Il Medico d'Italia* dell'aprile 1986, circa le gravi carenze di mezzi disponibili per prevenire, individuare e combattere le sofisticazioni alimentari nonché gli inquinamenti; per sapere se è vero che:

nel primo semestre del 1984 le analisi effettuate a Roma — città che supera ormai i tre milioni di abitanti — sono state appena 900;

nel quartiere EUR gli ispettori di igiene sono soltanto quattro e altre zone non si trovano in condizioni migliori;

a conclusione di una serie di voli col dirigibile « Good Year » con la collaborazione di esperti, sono state individuate con estrema precisione tutte le discariche abusive;

questa situazione: messa in luce dopo la vicenda del vino al metanolo, è stata confermata da uno degli ispettori addetti ai controlli;

premessi che i precisi riferimenti contenuti nel servizio de *Il Medico* non lasciano alcun dubbio sulla esattezza delle carenze denunciate —:

chiedono quali misure siano state predisposte o si intendano predisporre per sanare una situazione che potrebbe degenerare provocando altre tragedie. (4-16079)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

SERVELLO. — *Ai Ministri della sanità, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono stati predisposti opportuni coordinamenti nelle disposizioni che ognuno, nell'ambito delle proprie competenze, ha emanato o intende emanare per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, a seguito dei casi di inquinamento che continuano a susseguirsi a getto continuo.

Premesso che:

l'incidente di Cernobyl, nonostante le assicurazioni fornite dalle autorità, continua a destare ancora preoccupazioni, e lo stato di emergenza dichiarato per singole zone ha creato confusione nella opinione pubblica;

il Ministro per la protezione civile ha ammesso che lo Stato non ha i mezzi per controllare la radioattività su tutto il territorio nazionale;

non tutte le responsabilità sulla sconcertante vicenda del vino al metanolo sono state individuate;

altri inquinamenti (l'acqua a Casale Monferrato, l'atrazina dei pozzi della Lomellina) non hanno avuto adeguata eco per la coincidenza con episodi più gravi.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure preventive si intendano adottare per scongiurare — per quanto possibile — il verificarsi di vicende che possono degenerare in tragedia;

per sapere, altresì, se il Ministro dell'agricoltura non ritenga di disporre che sia consentito, da parte degli agricoltori, soltanto l'uso di sostanze non tossiche, vietando in maniera categorica, i pesticidi. (4-16080)

SERVELLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della inverosimile vicenda della Soc. Lisippo, sita in territorio di Casalpusterlengo (Milano), messa in liquidazione.

Premesso che:

la suddetta Società è nata dalla cessione dell'ex Saffa a taluni privati consorziati appunto nella Lisippo;

i nuovi proprietari, anziché ristrutturare l'azienda, avrebbero trattato la vendita al Gruppo Cabassi, che ha comunque condizionato l'acquisto al passaggio di destinazione dell'area da « zona industriale » a « zona commerciale » per localizzarvi un grosso ipermercato;

i 160 dipendenti della Lisippo hanno ricevuto le lettere di licenziamento;

l'interrogante chiede di sapere se si intende procedere con urgenza ad accertare la reale situazione dell'azienda e predisporre quanto è opportuno per la salvaguardia del posto di lavoro dei 160 dipendenti. (4-16081)

CERQUETTI, BARACETTI E ZANINI. *Ai Ministri della difesa, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso

che a Monaco di Baviera è stata formalizzata l'intesa per la creazione di due organismi che si occuperanno dello sviluppo e della produzione dell'aereo militare *European Fighter Aircraft - EFA*;

che il costo complessivo del progetto è stimato in circa 30.000 miliardi di lire e che la quota italiana — pari al 21 per cento — ammonterà a circa 6.000 miliardi di lire —:

se il Governo intende formalizzare con apposito disegno di legge l'autorizzazione a partecipare a detto programma e a finanziarne l'onere pluriennale;

se il ministro intende altresì accertare, e illustrare al Parlamento, l'onere complessivo del programma, il quale non può essere conteggiato opportunisticamente soltanto attraverso le quote di spesa per la fase di sviluppo e per le macchine, ma anche attraverso le spese per le armi, per le scorte dei ricambi, per i mezzi speciali di manutenzione, per le infrastrut-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

ture, per i centri di addestramento, per la riconversione del personale e in genere per tutto quanto è necessario a far passare i gruppi di intercettori sul nuovo mezzo e ad aumentarne altresì il numero oggi esistente. (4-16082)

ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte o siano in programma per far fronte allo stato di disagio denunciato dal sindacato autonomo di polizia per quanto riguarda il personale dipendente dalla questura di Torino, riportato peraltro anche da organi di stampa; e in particolare per far fronte alle sempre crescenti esigenze di organico, dovute non solo alle difficili condizioni dell'ordine pubblico, ma anche alle crescenti richieste di servizi diversi, quale l'accompagnamento e il piantonamento di detenuti in luoghi di cura;

anche se si intendono ripristinare equipaggi di tre persone anziché due sulle «volanti», e in generale come si operi per garantire corrette condizioni di lavoro e sicurezza per il personale impiegato, anche attraverso opportune iniziative di formazione. (4-16083)

CALAMIDA E TAMINO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che gli interroganti considerano allarmanti le notizie relative alla possibile destinazione della miniera di Pasquasia, provincia di Enna, in deposito di scorie e incredibile persino che sia presa in considerazione una simile eventualità — se non ritenga il ministro di dover operare non solo attraverso una immediata inchiesta per appurare tutti i fatti, ma ponendo un veto al procedere dei rilievi e delle sperimentazioni per quanto compete alla protezione civile. È infatti pensabile l'allocazione di un deposito di nucleari in zona sismica? Se non lo è, che senso hanno le sperimentazioni dei tecnici dell'ENEA, tese ad appurare se si può fare una cosa che non si deve fare. (4-16084)

CALONACI, DI GIOVANNI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA E BENEVELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

il decreto del ministro della sanità pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1986, fissa la misura massima dell'indennità di abbattimento, prevista dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981 n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi e brucellosi, in lire 264.000 a capo;

l'entità di tale risarcimento è rimasta immutata dal 1983 ed è aumentata solo del 10 per cento rispetto al 1981, anno di entrata in vigore della predetta legge numero 296, ed è rimasta invariata la misura massima dell'indennizzo di lire 484.000 concesso in caso di completa distruzione delle carni e dei visceri dell'animale abbattuto, mentre i bollettini di mercato fanno supporre un aumento di valore dei bovini e bufalini sensibilmente superiore alla predetta percentuale;

tale comportamento governativo non può non disincentivare la necessaria accelerazione ed eradicazione delle infezioni del patrimonio zootecnico —:

1) se non ritiene il suddetto decreto penalizzante per gli allevatori;

2) quali misure intende assumere per adeguare tempestivamente l'entità dei risarcimenti all'effettivo valore degli animali in vita;

3) le ragioni dell'insufficiente incremento dell'indennità — prevista in lire 58.100 a capo a decorrere dal 1° gennaio 1985 — da erogare ai proprietari di ovini e caprini abbattuti perché colpiti da brucellosi e se intende effettuare un suo adeguamento.

Si chiede di sapere altresì:

come intende operare per accelerare la erogazione delle indennità in parola agli allevatori interessati;

quali misure ritiene di adottare per assicurare la sollecita revisione e l'ade-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

guamento ai nuovi valori di mercato degli animali della tabella allegata al decreto ministeriale del 26 gennaio 1984, ciò in considerazione del fatto che tale tabella, rimasta invariata rispetto al 1983 e quindi superata ed iniqua (per un vitello abbattuto viene corrisposta una indennità di sole lire 77.000 e di sole lire 88.000 per un toro), abbassa ulteriormente il già insufficiente risarcimento e crea sperequazioni e malcontento tra gli allevatori.

(4-16085)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Sidalm (società alimentare che fa capo alla SME), operante nel settore dei prodotti da forno e degli zuccheri, negli ultimi quattro anni ha accumulato perdite per oltre 150 miliardi, dei quali 60 nel 1985;

il fatturato del gruppo, circa 400 miliardi, non ha avuto ritmi di crescita adeguati perché si sono perse, in modo costante, grosse quote di mercato determinando cali dei volumi di produzione;

le cause della crisi sono riconducibili, alla assenza di un progetto industriale basato sulla innovazione tecnologica di processo e di prodotto, e ad una errata politica commerciale;

per tale stato di cose il ricorso alla cassa integrazione è ormai diventato strutturale, nello stabilimento Sidalm di Caivano di Napoli da due anni, il 50 per cento dei lavoratori è in cassa integrazione —:

se non ritenga di intervenire nei confronti dei responsabili della SME affinché, sia predisposto un piano di intervento industriale e commerciale per il rilancio delle aziende del gruppo Sidalm attraverso innovazioni, tecnologiche e diversificazione produttiva, tese anche a salvaguardia dei già precari livelli occupazionali della Campania. (4-16086)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se siano informati del vivo malcontento di molti comuni della Sardegna per il mancato finanziamento degli oneri relativi all'assunzione del personale indispensabile per attivare i numerosi servizi che sono stati trasferiti alla Regione autonoma della Sardegna, e fra questi l'assistenza e la beneficenza pubblica, la polizia locale urbana e rurale, l'igiene e la sanità pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché per conoscere se il Governo intenda assumere decisioni urgenti per soddisfare le aspettative dei comuni della Sardegna in materia.

(4-16087)

SOSPURI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

come è noto le Direzioni provinciali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si rivolgono a propri medici di fiducia per l'espletamento di visite fiscali di accertamento in caso di malattia denunciata da parte dei dipendenti;

i citati medici ricevono ancora oggi, per l'assolvimento di tali compiti, compensi irrisori consistenti in un fisso lordo pari a lire 5.000 per visita (4.100 lire nette) ed un rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo della benzina super;

tale « trattamento economico », peraltro fermo ai livelli fissati diversi anni addietro, è, come ben s'intende, assolutamente inadeguato —:

se non ritengano dover con sollecitudine adottare ogni opportuna iniziativa tendente, quanto meno, a determinare una adeguata rivalutazione dell'indennità corrisposta in cifra fissa ai citati operatori sanitari in guisa tale da renderla congrua rispetto alle funzioni da questi svolte e non più mortificante della loro dignità professionale. (4-16088)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

circa cinque anni addietro la assemblea generale della ULSS di Popoli approvò la istituzione del servizio multizonale di medicina del lavoro presso lo ospedale di Tocco Casauria;

tale struttura sanitaria è già stata, per lungo tempo, al centro di pesanti polemiche conseguenti ai ritardi con i quali si procedeva nei lavori relativi alla sua costruzione e, quindi, alla sua utilizzazione;

oltre alla mancata creazione del ricordato reparto di medicina del lavoro, presso l'ospedale in riferimento non sono neppure stati istituiti, contrariamente a quanto previsto, altri fondamentali servizi, quali i centri di igiene mentale ed oncologico; e gli stessi organici del personale dipendente restano ancora indefiniti;

tale situazione, come è evidente, impedisce alla struttura sanitaria in oggetto, molto importante anche in relazione alla sua collocazione territoriale, di porsi con tutte le potenzialità di cui potrebbe e dovrebbe disporre al servizio del cittadino e della salute pubblica;

a seguito di ciò, le stesse ingenti somme di denaro pubblico impiegate nella realizzazione dell'opera risultano, ad oggi, scarsamente fruttifere:

1) se sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato lo stato di fatto sin qui descritto e quali ne siano le eventuali responsabilità, anche soggettive;

2) quali iniziative ritenga poter adottare al fine di rimuovere gli ostacoli che hanno impedito e continuano a ritardare la istituzione dei servizi richiamati in premessa;

3) entro quali tempi, sulla base di elementi obiettivi e reali, potranno a suo giudizio essere condotti a soluzione i problemi di cui trattasi. (4-16089)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la liquidazione dei

ratei di pensione e degli assegni di accompagnamento spettanti a M. Carmina Pignatelli, nata il 3 ottobre 1900 a Castelvechio Subequo (L'Aquila) ed ivi residente, riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa, nonché bisognosa di assistenza e di accompagnamento continui, dalla competente commissione sanitaria della USL n. 13 di Sulmona, in data 11 ottobre 1985. (4-16090)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se sia a conoscenza dei motivi, che ritardano l'esame della pratica di reversibilità di pensione di guerra intestata a Giulio Bucciarelli, nato a Casalbordino (Chieti) il 19 febbraio 1914 ed ivi residente, collaterale dell'invalido Pasquale Bucciarelli. (4-16091)

DI DONATO. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'amministrazione comunale di Monte di Procida (Napoli) ha provveduto nei primi mesi del 1984 ad erogare indennità in favore di coloro che, rimasti senza tetto, a causa del sisma del 23 novembre 1980 e provvisoriamente alloggiati in alberghi o case requisite, avevano trovato una sistemazione alloggiativa autonoma, senza provvedere in via prioritaria ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge da parte dei beneficiari.

Per sapere se i ministri interrogati intendano disporre un'indagine per accertare se nel caso sopraindicato sia stata violata la legge e siano state erogate indennità in favore di cittadini privi dei requisiti necessari o addirittura parenti degli amministratori. (4-16092)

RIDI, PALLANTI E DANINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un centinaio di medie e piccole aziende, di aziende artigiane e cooperative di Napoli hanno ricevuto dall'INAIL

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

in sede di conguaglio del versamento dei contributi, ingiunzioni per il pagamento dell'ordine di alcune decine fino ad oltre i cento milioni per effetto del carico sui conguagli di penali del 200 per cento e del 400 per cento, previste dalle leggi n. 638 del 1983 e n. 11 del 1986. Tali misure colpiscono indiscriminatamente una imprenditoria sana, in generale, e scaricano su queste aziende minori oneri insostenibili e devastanti e tali da provocare la cancellazione dal tessuto produttivo a decine e decine di aziende, nel momento in cui con una recentissima legge il Parlamento ha voluto invece destinare risorse ulteriori e proprio al fine precipuo di favorire lo sviluppo di imprenditoria nel Mezzogiorno -:

se non ritiene:

a) di dover disporre con cortese sollecitudine una indagine amministrativa negli uffici INAIL di Napoli per accertare le cause e le responsabilità dei ritardi, delle disfunzioni e i reali motivi che impediscono: la quantificazione certa e tempestiva del carico contributivo che è dovuto all'istituto dalle aziende; di stabilire rapporti informativi con le aziende minori; l'adozione di misure atte a favorire lo scaglionamento dei versamenti nell'arco dell'anno solare in luogo dell'insopportabile procedura imposta dell'acconto e saldo, a fine ed inizio anno; il buon diritto delle aziende minori a poter disporre per i conteggi a conguaglio delle somme da queste anticipate all'istituto in anni precedenti e dall'istituto non restituite in contrasto anche con quanto stabilito dai regolamenti;

b) di impartire opportune disposizioni affinché in rapporto agli accertamenti che verranno effettuati e nelle more di un riordino complessivo delle procedure dell'istituto, sia sospesa la intimazione del pagamento delle penali per tutte quelle aziende, le quali, hanno estinto i loro debiti mediante il pagamento delle somme addebitate a conguaglio dai tabulati trasmessi dall'INAIL e sempreché tale pagamento sia avvenuto entro le date di scadenza notificate dall'istituto. (4-16093)

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

da varie parti e a più riprese è stata denunciata un'attiva presenza camorristico-mafiosa nella parte meridionale della provincia di Latina;

raramente da parte dei gruppi dirigenti delle amministrazioni locali della zona è stata manifestata una conoscenza adeguata del fenomeno ed intrapresa una efficace iniziativa di neutralizzazione;

forti preoccupazioni sono sorte in particolare nell'area del comune di Santi Cosma e Damiano ove, tra l'altro, regna sovrano e da sempre, un grave disordine anche istituzionale in materia urbanistica -:

1) come sia possibile che a tutt'oggi quella amministrazione comunale sia sprovvista di piano regolatore generale e come sia stato possibile che in tutti questi anni, nonostante le numerose denunce, essa abbia potuto operare in difformità dalla legislazione vigente in materia urbanistica;

2) se sono state annullate le due concessioni per 41 alloggi, illegittimamente concessi, secondo il parere reso in consiglio regionale del Lazio dall'assessore all'urbanistica in data 5 febbraio 1985;

3) se il ministro ritiene consone e corrette le delibere - assunte dalla giunta comunale di Santi Cosma e Damiano - n. 34 del 30 aprile 1985, n. 135 del 21 marzo 1986 in relazione al merito (il comune ha già speso 500 milioni per un altro impianto sportivo) all'imputazione nel capitolo di bilancio, all'ammontare della spesa, alla natura ed ai protagonisti dell'operazione;

4) se siano noti al Governo i motivi per i quali la regione Lazio non ha ancora deciso la nomina di un commissario *ad acta* per la redazione e l'adozione del piano regolatore generale in quel comune;

5) se non ritenga opportuna una inchiesta amministrativa presso quella am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

ministrazione comunale per verificarne l'operato urbanistico anche in relazione a possibili interessi camorristici.

Per conoscere infine le iniziative intraprese in merito dalla magistratura anche a seguito dei rapporti del commissariato di Formia. (4-16094)

DI DONATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

ormai da alcuni mesi è in corso una inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Torino relativa alla cosiddetta vicenda delle « scommesse clandestine », che riguarda alcuni incontri dei massimi campionati nazionali di calcio;

ripetutamente in questo periodo sono state divulgate a mezzo stampa notizie riguardanti presunte responsabilità di alcune società, tra cui la SSC Napoli; e ciò nonostante il divieto inderogabile di violare il segreto istruttorio;

ciò determina, prima ancora che la istruttoria venga conclusa, e le responsabilità effettive accertate, un notevole danno alle società chiamate in causa -:

quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare con urgenza per impedire la flagrante violazione del segreto istruttorio ed il conseguente nocimento che ne deriva alle società sportive di cui sopra. (4-16095)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che:

il problema della inadeguatezza e della insufficienza del sistema dei trasporti lungo l'asse Nord-Sud penalizza pesantemente il Mezzogiorno, gravando di insostenibili costi aggiuntivi il prezzo del-

le merci e la mobilità delle persone sul territorio -:

quali motivi abbiano indotto a programmare un sistema ferroviario ad « Alta velocità » (circa 300 km all'ora) per 1.200 km di rete lungo le tratte Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli e Torino-Milano-Venezia, escludendo i collegamenti veloci al di sotto di Napoli e da Napoli lungo le direttrici Bari-Brindisi-Taranto-Lecce o Reggio Calabria-Sicilia (per quanto riflette questa regione nonostante il previsto collegamento nello stretto di Messina per il quale era stata annunciata l'esigenza di predisporre innesti su tratte ad alta velocità ad evitare strozzature che vanificassero del tutto la funzione della immane opera) e se, considerato che sono previsti investimenti per ben 6.700 miliardi di lire nel prossimo decennio, non ritenga giusto, doveroso, opportuno ed urgente partire dal Mezzogiorno per sviluppare i processi della sua integrazione nel sistema economico e produttivo nazionale, escludendo incredibili penalizzazioni come quella annunciata che farebbero perdere - è il caso di dirlo - l'ennesimo treno al Sud aumentando la sua subalternità, la sua marginalità e la sua distanza dalle aree per troppo tempo privilegiate a suo discapito, senza gli equilibri doverosi tra subsistema economico centro settentrionale e subsistema economico meridionale. (4-16096)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

con lettera protocollo 014833 del 28 novembre 1984 diretta al Presidente della Giunta della Regione Campania, al Presidente della amministrazione provinciale di Napoli, ai sindaci della Provincia di Napoli, ai Presidenti delle USL, n. 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 41, 42 ed ai presidenti dell'AMAN, della Centrale del Latte, della Camera di commercio, del Consorzio del Porto, della Fondazione Pascuale, della Azienda di cura, soggiorno e turismo, dell'ATAN, del consorzio traspor-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

ti pubblici, dell'ente sviluppo agricolo, dell'EPT, ai Direttori della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e del nosocomio « Dentale », il Prefetto di Napoli denunciava il comportamento illegittimo degli enti destinatari che, come rilevato dall'Ufficio provinciale del lavoro, avevano pesantemente violato l'articolo 12 della legge 482 del 2 aprile 1968, relativa alle assunzioni obbligatorie, tra gli altri, degli invalidi per servizio e dei sordomuti, non chiamandoli al lavoro in quanto « codesti enti malgrado siano stati più volte sollecitati ad ottemperare, hanno assorbito interamente solo alcune delle figure delle categorie protette (invalidi civili) mentre tuttora risultano scoperte quelle relative agli invalidi di servizio e dei sordomuti »;

il prefetto di Napoli, allegando il prospetto delle vacanze delle predette categorie ed invitando gli enti destinatari ad assumere le categorie indicate nell'articolo 1 della predetta legge, secondo le relative puntualizzazioni, restava « in attesa di conoscere con ogni urgenza le iniziative assunte in merito »;

risultava dai prospetti che molti enti avevano disatteso anche l'obbligo della denuncia semestrale delle vacanze di organico;

il comune di Afragola risultava aver presentato l'ultima denuncia semestrale il 30 giugno 1984 e che da tale denuncia risultava che: 1) le vacanze in organico raggiungevano le 323 unità; 2) il totale delle persone da assumere tra gli appartenenti alle varie categorie protette era di ben 86 unità (28 invalidi militari di guerra, 10 invalidi civili di guerra, 16 invalidi per servizio, 16 invalidi per lavoro, 6 invalidi civili, 4 tra vedove ed orfani e 4 sordomuti) -:

se alla prefettura di Napoli sia mai pervenuta risposta dal comune di Afragola alla suddetta nota;

se almeno in via sostanziale il comune di Afragola abbia fatto fronte ai propri obblighi;

in particolare a quando risalga l'ultima denuncia semestrale pervenuta e quali siano state le variazioni di organico verificatesi dal 30 giugno 1984 al 30 giugno 1986;

se siano state chiamate in servizio le 86 unità appartenenti alle varie categorie protette che ne erano in credito al 30 giugno 1984 e quale sia alla data del 30 giugno 1986 la misura del residuo diritto tuttora insoddisfatto da ciascuna delle dette categorie;

se il prefetto di Napoli, ove mai tali vacanze risultino tuttora, abbia sporto denuncia amministrativa e penale nei confronti dei sindaci susseguitisi al comune di Afragola risultando tuttora disatteso il diritto delle « categorie protette », tali solo a parole, contro ogni obbligo - morale prima ancora che giuridico - di solidarietà sociale. (4-16097)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SO-SPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che la stampa ha riportato la notizia secondo la quale, contrariamente a quanto in un primo momento si era tentato di fare con molta disinvoltura, la Stretto di Messina SpA, anziché sottoporre sostanzialmente agli organi competenti il solo progetto relativo all'attraversamento stabile dello stretto di Messina nella soluzione tipologica del ponte a campata unica, sarebbe stata opportunamente costretta ad inserire nel novero dei progetti sui quali ricondurre le scelte anche tutte le altre soluzioni proposte -:

se risponda al vero tale notizia che porterebbe finalmente un po' di luce sulle ombre che stavano accompagnando la ipotesi di un collegamento da realizzarsi esclusivamente attraverso il ponte a campata unica;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

se risponde a verità che tra le ulteriori soluzioni che dovranno essere esaminate si colloca anche quella di un tunnel subacqueo progettato da un'altra azienda dell'ITALSTAT, la METROROMA;

ove, quindi, la soluzione del ponte a campata unica, che si era tentato di imporre quale unica soluzione sia tramontata in termini di certezza assoluta, se non si ritenga prudente e comunque opportuno sospendere il pagamento di oltre 5 miliardi che, con notevole sprovvedutezza, la Stretto di Messina SpA si era impegnata a corrispondere alla SpA Gruppo Ponte di Messina per « l'acquisizione del rapporto di fattibilità tecnica, imprenditoriale, ambientale, economica, finanziaria » di un progetto assai simile al ponte a campata unica e per il quale si erano mossi disinvolti passi per predisporlo e presceglierlo quale vincitore di una solitaria volata finale, e ciò ad evitare un ulteriore sperpero da parte della Stretto di Messina SpA a carico del pubblico erario. (4-16098)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quale fondamento abbiano le notizie di numerosissimi rifiuti di omologazione delle cooperative costituite in relazione alla legge 44/86 relativa allo sviluppo della imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, da parte della VII sezione civile del tribunale di Napoli, i cui giudici affermano che, secondo legge, i soci di una cooperativa devono già esercitare l'arte o mestiere corrispondente allo scopo sociale per il quale si intende costituire la cooperativa;

se la grave questione giuridica insorta a Napoli sia insorta anche in altri tri-

bunali del Mezzogiorno e in quanti e quali casi; quante siano le omologazioni sinora rifiutate dal tribunale di Napoli;

se risponde a verità che tutte le cooperative che abbiano richiesto l'omologazione per attività generiche nelle quali per i soci non sia richiesta una specifica qualificazione, abbiano ottenuto il riconoscimento e che tra quelle alle quali esso è stato rifiutato vi sia il caso eclatante di una cooperativa che aveva per scopo sociale di rilanciare e sviluppare l'arte della liuteria ma i cui soci non esercitavano tale attività e quello di altra cooperativa la quale, pur costituita da laureati in filosofia ed agraria, diplomati in ragioneria, periti professionali, eccetera, non ha ottenuto l'omologazione per svolgere « attività editoriali, di spettacolo e di ricerca storico-sociologica sul territorio »;

come e quando intendano intervenire per risolvere il grave problema che non impedisce solo a moltissimi giovani di avere un futuro, ma limita in misura pesantissima la realizzazione dello scopo stesso della legge, volto ad ampliare la base produttiva nel Mezzogiorno, consentendo peraltro l'accesso alle risorse della legge 44 solo a giovani e ad attività che non richiedendo qualificazione particolare difficilmente riusciranno a dare un qualificato contributo allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno ed alla valorizzazione delle sue risorse culturali ed intellettuali. (4-16099)

MELELEO E MEMMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

alcune pubbliche amministrazioni riducono il congedo ordinario ai dipendenti che abbiano fruito di aspettativa per motivi di salute;

il Consiglio di Stato — sezione II — con decisione n. 612 del 20 marzo 1985, in seguito a ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha dichiarato illegittimi, in mancanza di specifica normativa, simili provvedimenti;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

tale stato di cose procura e sostiene un contenzioso in progressivo aumento tra amministrazioni e dipendenti -:

se non ritengano necessario e urgente un provvedimento esplicativo, che, in conformità della citata decisione del Consiglio di Stato e richiamando il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, regoli in maniera chiara la materia ed eviti le attuali ripercussioni dannose sulla funzionalità delle Istituzioni e sulla dignità dei funzionari.

(4-16100)

BULLERI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - considerato che

l'azienda SMIT TOOL International con sede in Saline di Volterra (Pisa) produttrice di scalpelli da perforazione per la ricerca del petrolio ha attivato la cassa integrazione guadagni ordinaria per tredici settimane a 190 lavoratori dipendenti su un totale di 249;

il provvedimento è stato giustificato con difficoltà di collocazione del prodotto sui mercati a causa della diminuzione della ricerca petrolifera;

le difficoltà possono derivare anche da orientamenti e decisioni della casa madre con sede in California (USA);

esiste il pericolo di più gravi decisioni della azienda per l'occupazione -:

quali impegni e quali relazioni commerciali esistono fra detta società e la politica industriale italiana;

se può essere conosciuta la reale situazione della società americana;

se i consumi italiani di scalpelli del tipo richiamato, in particolare dell'ENEL, AGIP, SAIPEM, possono tenere conto della unità produttiva e assicurare commesse;

se, infine, i Ministri intendano incontrare i rappresentanti delle istituzioni locali e dei lavoratori per acquisire maggiori elementi di conoscenza e fornire delucidazioni.

(4-16101)

CODRIGNANI E BASSANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in relazione alle comunicazioni del ministro delle difese sulle stazioni Loran -:

quali sono le ragioni per cui un servizio di rilevazione finalizzato a « fornire precise indicazioni sulla navigazione alle navi e agli aerei sia civili che militari » è stato oggetto di un accordo bilaterale volto a consacrare la proprietà statunitense della base;

quale era lo *status* delle basi secondo la vecchia convenzione;

qual è il testo della nuova convenzione;

se, allo stato, le stazioni Loran sono definitivamente basi NATO.

(4-16102)

TRAMARIN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritiene opportuno emanare delle norme esplicite e chiare al fine di rendere possibile ai militari di leva la partecipazione ai concorsi pubblici, considerato che ora tutto è a discrezione, se non in balla, dei vari comandanti delle caserme.

(4-16103)

CODRIGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - in relazione a due manifestazioni non violente *antiapartheid* tenute a Bologna il 17 giugno 1986 davanti al Banco di Roma e all'Istituto Bancario San Paolo - quali sono le ragioni delle cariche della polizia che la stampa ha definito brutali e delle denunce a carico dei dimostranti, tra cui il consigliere regionale Vito Totire.

(4-16104)

MEMMI, VITI E MELELEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno annullare quella parte della circolare ministeriale n. 333 del 20 dicembre 1977, protocollo 1130/173 - Ispettorato pensioni - che in evidente contrasto con l'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, autorizza il trattamento in servizio di dipendenti nel-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

l'Amministrazione scolastica indipendentemente dal raggiungimento del limite di servizio minimo o massimo, specificatamente richiamato dal già citato articolo 15. (4-16105)

TRAMARIN. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

alla Quadriennale di Roma, aperta da pochi giorni, si è verificato uno scandaloso scambio d'artista, per il quale l'omonimia non può essere in alcun modo una giustificazione accettabile;

il pittore padovano Alberto Biasi, già esponente di spicco del Gruppo N, uno dei movimenti artistici più importanti in campo europeo, si è visto attribuire inopinatamente opere non sue;

il nuovo ordinamento dell'Ente Quadriennale langue in commissione, poiché non sono stati raggiunti tra i partiti accordi ad un'« equa » lottizzazione delle poltrone —:

quali provvedimenti intende prendere per individuare i responsabili di tale incredibile errore e affinché certe topiche clamorose e indecorose non si debbano più verificare. (4-16106)

CODRIGNANI, GIOVANNINI, RODOTA E MASINA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — in relazione al consumo di carbone che in Italia costituisce circa il 10 per cento del fabbisogno energetico globale e al fatto che circa un terzo del totale è di provenienza sudafricana (si ricorda, per esemplificare, che nel 1982 su un totale di 7.030.000 tonnellate 2.430.000 venivano dalle miniere sudafricane) —:

se risponde al vero che l'ENEL ha firmato all'inizio dell'anno un nuovo contratto con 5 diverse imprese per importare 3.500.000 tonnellate di carbone, di cui 1.000.000 dalla sola Shell sudafricana;

se l'Italia, in coerenza con il proprio impegno di cooperazione con le popolazioni africane e con le dichiarazioni di condanna dell'*apartheid*, intenda, come la Danimarca e la Francia, bloccare le importazioni di carbone dell'ente di Stato dal regime razzista di Pretoria. (4-16107)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere premesso che:

il 12 giugno corrente anno un'ennesimo incidente mortale si è verificato nello stabilimento Deriver di Torre Annunziata, azienda del gruppo Finsider;

il giovane operaio morto nell'incidente, stava effettuando un turno straordinario che sarebbe terminato alle tre di notte dopo aver effettuato il suo normale orario nella stessa giornata;

nello stabilimento citato, in passato si sono verificati altri gravi incidenti dovuti per la maggior parte allo stressante turno di lavoro straordinario;

se non ritengano di intervenire per chiarire i motivi che hanno determinato, da parte dei responsabili della Deriver di Torre Annunziata, la scelta del proseguimento del turno di lavoro straordinario senza tenere in alcuna considerazione il calo di rendimento dei lavoratori sottoposti ad un lavoro continuativo, senza riposo ed in orari notturni, creando in tal modo i presupposti del verificarsi di incidenti mortali;

se non ritengano di intervenire emanando opportune disposizioni per regolamentare l'utilizzo del lavoro straordinario. (4-16108)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica di guerra relativa alla signora Tesio Clementina, nata ad Alba (Cuneo) il 26 aprile 1916 e residente a Campospinoso (Pa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

via) Frazione Casenove (n. di posizione: 744380).

L'interrogante fa presente che l'istanza dell'interessata, intesa ad ottenere la voltura sulla pensione quale collaterale maggiorenne inabile, risale al 30 luglio 1976 e che, pertanto, non risultano comprensibili gli ostacoli che tuttora si frappongono alla definizione della pratica.

(4-16109)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, relativa al signor Roberto Tricerri, nato a Savona il 21 aprile 1929 ed ivi residente in via Risorgimento 4/8. (N. posizione 2850547).

L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessato risale al 10 ottobre 1979 e che, da quella data, egli non ha ricevuto in merito alcun cenno di risposta da parte del Ministero del tesoro.

(4-16110)

FIORI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni per cui dopo l'inizio delle trattative per l'area professionale (ex articolo 12 legge n. 93 del 1983) avvenuto il 5 maggio 1986 tra l'USPPI e il ministro per la funzione pubblica e dopo la successiva consegna da parte dell'USPPI del documento richiesto, ancora non sia stata riavviata la trattativa intercompartimentale (propedeutica alle contrattazioni per i singoli comparti), nonostante le ripetute sollecitazioni.

(4-16111)

GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano stati adottati i dovuti provvedimenti dal comune di Airola e dall'Istituto autonomo case popolari di Benevento per l'assegnazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica al signor Trincali Giuseppe il quale ne avrebbe diritto in quanto nella sua qualità di profugo

dalla Tunisia è riservatario di uno degli alloggi da assegnare;

se e quali provvedimenti siano stati adottati per porre fine all'illegittimo stato di occupazione abusiva degli alloggi stessi.

(4-16112)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se la Direzione generale dell'INPS abbia emanate le direttive alle sedi periferiche per la attuazione della legge n. 45 del 28 febbraio 1986 in ordine al problema riguardante la scala mobile da applicare sulle pensioni dei fondi integrativi del parastato ed il rapporto con la scala mobile da applicare sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In caso negativo se non ritenga di dover intervenire per una sollecita risoluzione dell'annoso problema.

(4-16113)

RICCIUTI, MANFREDI E BALZARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intendano assumere per eliminare i gravissimi danni all'economia dell'Abruzzo e dell'Italia centrale verificatisi a seguito dei comportamenti amministrativi che hanno condotto al blocco totale dell'attuale attrezzatura turistica nei comprensori sciistici degli appennini abruzzesi con particolare riferimento a quelli delle Rocche.

La vicenda della chiusura degli impianti di Campo Felice ripropone in termini drammatici un problema già ripetutamente posto.

Non è accettabile il principio per il quale una gestione meramente burocratica della tutela del territorio (o meglio un mero ed asfittico vincolismo) blocchi di fatto la capacità di sviluppo delle comunità, mettendone in pericolo la stessa sussistenza.

Usi civici, turismo, territorio, impresa pubblica e privata, non possono rischiare di essere motivi di contraddizione o ragioni di contrasto se l'obiettivo di fondo resta lo sviluppo delle popolazioni.

(4-16114)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

COLOMBINI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni continua ad esistere, a 8 anni dall'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, un « servizio sanitario » che assolve a compiti sanitari demandati dalla legge ad altri organi -:

1) le ragioni per le quali continuano ad esserci gli ispettori sanitari regionali del Ministero delle poste e telecomunicazioni e in base a quali norme continuano a svolgere funzioni sanitarie;

2) i motivi che portano il Ministero delle poste e telecomunicazioni ad utilizzare, molto spesso, i medici di base e con quali modalità e tempi di impiego vengono utilizzati;

3) le ragioni per le quali i referti delle visite mediche vengono mandati solo al datore di lavoro come risulta dal modulo di cui si serve l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (4-16115)

CORSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

dal 1978 i pensionati del parastato non ricevono più nella prescritta misura il trattamento integrativo di pensione previsto dai regolamenti dei fondi integrativi di previdenza, benché gli stessi abbiano versato regolarmente e per intero i contributi assicurativi;

tale soluzione consegue ad una interpretazione dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, su cui la stessa magistratura si è espressa più volte dando ragione ora all'INPS ora agli interessati;

lo stesso INPS con una delibera del proprio Consiglio di amministrazione del luglio 1985 allo scopo di eliminare il contenzioso ed evitare pesanti sperequazioni tra pensionati dispose di astenersi dall'operare trattenute a scomputo della pretesa creditoria, ma l'atto non è stato approvato dai Ministeri vigilanti;

finalmente sull'argomento sembrava aver fatto chiarezza la legge finanziaria 1986 precisando all'articolo 9-bis che le parole « o, comunque integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria » di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali in applicazione di norme di legge o di regolamento sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote fisse di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

tuttavia in data 30 aprile 1986 in risposta all'interrogazione n. 4-14064, informava che « l'analisi di tale norma è attualmente in corso di approfondimento presso i competenti uffici del Ministero al fine di definire l'esatto significato e la portata per le conseguenti determinazioni da adottare » -:

a) quali sono i problemi emersi nell'interpretazione della norma di interpretazione autentica fornita dal Parlamento e come si intende o si è inteso risolverli;

b) quanto ancora dovranno attendere i pensionati del parastato a vedersi liquidate dall'INPS le somme indebitamente trattenute in tutti questi anni.

(4-16116)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla denuncia fatta dal signor Giuseppe Palozzi giornalista italiano a Buenos Aires (denuncia che è stata affidata alla Procura della Repubblica di Roma, al dottor Ierace, n. 2322/86, dell'11 marzo 1986) e da mettere in relazione con il traffico di armi tra Italia e Argentina avvenuto dal 1974 al 1982 e all'omicidio di uno dei principali testimoni di questo traffico Juan Mendes Playa, avvenuta a Bruxelles nel gennaio 1986 -:

se i servizi segreti italiani sono al corrente di questa vicenda e se siano stati inseriti in alcune parti di essa. Per co-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

noscere in particolare se vi è stata una emissione di tangenti relativa alla vendita come risulta dalla rivista *Año Cero* pubblicata a Buenos Aires e se sono state espletate indagini in relazione a questa vicenda. Tra le ditte fornitrici di armi sarebbero Aer Italia, Aer Macchi, Agusta, Oto Melara, Gilardini, la maggior parte di esse rappresentate in Argentina dalla Tursol S.A. ditta che fu fondata dal generale argentino Suarez Masin, iscritto alla P2 e da Licio Gelli. Il giudice argentino avrebbe già accertato che furono versate tangenti di valore molto rilevante incriminando alcuni alti ufficiali delle forze armate argentine uno dei quali ha dichiarato che la metà di quello che ha percepito sarebbe tornato in Italia. (4-16117)

BIANCHI DI LAVAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che

la situazione delle segreterie comunali nelle amministrazioni della provincia di Milano è particolarmente preoccupante, attesa la carenza di funzionari da adibire a tali delicate funzioni;

numerose sedi di servizio risultano vacanti, mentre in altre si protraggono forme provvisorie di « scavalco » o comunque di « reggenza » che, prive del requisito della titolarità di sede, sono precarie e tali da non soddisfare - al di là dell'encomegniabile impegno degli operatori - le esigenze dei diversi comuni;

tale stato di cose è motivo di grave preoccupazione per gli amministratori civici e d'altra parte, ostacola l'insorgere di quei durevoli rapporti di servizio che sono base indispensabile per una conoscenza approfondita della realtà locale e delle sue esigenze, in ordine alle quali il segretario comunale è chiamato a dare la sua insostituibile collaborazione tecnico-professionale -:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere l'Amministrazione dell'interno in ordine alla soluzione del problema indicato, sia a breve che a medio termine. (4-16118)

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere -

in relazione alla risposta all'interrogazione Ronchi n. 409095 del 10 aprile 1985 nella quale si chiedeva « non » quali provvedimenti fossero stati presi in relazione alla iniziativa della conferenza stampa di taluni alti ufficiali e quindi del rispetto delle disposizioni vigenti sui rapporti con la stampa ma di conoscere eventuali provvedimenti presi in relazione al merito delle dichiarazioni rese che appaiono assolutamente inaccettabili;

ritenuto che i fatti di ogni genere verificatisi nella caserma (violenza di 5 commilitoni a un soldato; messa sotto sequestro del corpo di guardia, morte di 2 persone, ecc.) avrebbero dovuto sfociare non in una difesa di ufficio delle gerarchie (addirittura con premi concretatisi nell'assegnazione di destinazioni prestigiose) ma in precisi provvedimenti intesi ad impedire il ripetersi di questi tragici fatti avvenuti nelle caserme, fatti che invece vengono chiaramente incoraggiati dall'esito della visita alla Col di Lana;

considerato che quanto è successo recentemente alla caserma Baldassare di Maniago (i suicidi e le violenze) probabilmente non si sarebbe verificato se in seguito alla visita alla caserma Col di Lana fossero stati adottati e resi noti, provvedimenti esemplari nei riguardi della catena gerarchica responsabile direttamente o indirettamente dei fatti accaduti -:

se non intenda integrare le informazioni rese al Parlamento precisando le misure adottate per evitare il ripetersi dei fatti denunciati. (4-16119)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione ai 2 suicidi verificatisi in breve tempo (maggio-giugno 1986) presso la caserma Baldassare di Maniago - se rispondono a verità alcune gravi affermazioni fatte dal padre di un soldato destinato in quella caserma e apparse su *il Gazzettino* del 12 giugno 1986. Tra queste affermazioni si sottolineano le seguenti: « Se non lo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

avessero saputo da voci di corridoio nessuno avrebbe detto loro che un loro compagno si era ucciso. Tutto è continuato come se nulla fosse successo: non un minuto di silenzio, non un segno di lutto, non una parola». Il corpo del loro compagno «è stato fatto sparire»; nessuno si è chiesto perché un ragazzo di 20 anni è arrivato a uccidersi o talvolta arriva ad uccidere (quante volte abbiamo letto: parte involontariamente un colpo ...)?

Fino al giuramento mio figlio era sereno e quasi orgoglioso della sua divisa. A Maniago in pochi giorni è cambiato in modo irrecognoscibile. In 2 settimane è diminuito di 7 chili per lo stress fisico ma soprattutto psicologico cui è stato sottoposto. Non parlo della disciplina perché, ripeto, di disciplina non si muore. Parlo del fanatismo militarista, delle sopraffazioni perfino crudeli e disumane del nonnismo che in certe caserme, come quella, ha carta bianca. Qualcuno dice che queste cose ci sono sempre state. Come dire che va benissimo che un caporaletto si faccia leccare le suole delle scarpe, sporche di gabinetto, da una recluta, va benissimo che dei poveri ragazzi sfiancati da esercitazioni e corse rimangano in piedi, accanto alla loro branda, dalle 9 di sera a mezzanotte senza potersi neppure appoggiare. Salvo poi svegliarli dopo una ora di sonno per costringerli a lavare armadietti e pavimenti. Va benissimo che chi sviene durante la marcia venga preso a calci dal caporale per farlo rinvenire o lo trascini mentre vomita sotto un lavandino perché possa riprendere la corsa. Va benissimo che li privino sistematicamente del sacrosanto diritto alla libera uscita o alle licenze. Va benissimo perfino che quando un povero cristo telefona a casa dalla caserma da cui non può uscire, il caporaletto si metta sulla porta della cabina per lamentarsi con i familiari. Mi chiedo: a che serve? a farne degli uomini o non piuttosto a farne degli spostati, a farli bestemmare, a far sì che fumino qualche spinello per vendicarsi in qualche modo di quella sporca vita? In poco tempo vengono plagiati, spersonalizzati, resi incapaci di reagire e,

come è nella loro terminologia, arrivano a «fondere il cervello» -:

se queste dichiarazioni rispondono al vero e in caso affermativo quali provvedimenti urgenti e concreti il Ministro intenda adottare per modificare radicalmente una condizione del tutto inaccettabile in molte caserme italiane rimaste ferme, nella gestione, a concezioni incompatibili con la società di oggi e con un paese che si considera civile. (4-16120)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

BATTISTUZZI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che le affermazioni del Ministro dell'interno riportate su *La Stampa* danno per certa l'acquisizione di prove in merito alla responsabilità della Siria in episodi di terrorismo internazionale - quali passi conseguenti si intendano intraprendere sul piano diplomatico e se non ritengano di riferire in Parlamento sulla reale consistenza delle prove e sulla natura degli eventuali provvedimenti. (3-02787)

RODOTA, BALBO, CECCARELLI, BARBATO, BASSANINI, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI, GIOVANNINI, GUERZONI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, RIZZO, SALATIELLO E VISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - dopo le dichiarazioni rese dal capitano Gerardo De Rosa davanti alla Corte d'assise di Genova - se confermi o meno la versione sui fatti relativi al sequestro della nave *Achille Lauro* fornita alla Camera nella seduta del 17 ottobre 1985, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni riguardanti l'assassinio del passeggero Leon Klinghoffer. (3-02788)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma